

Gazzetta ufficiale

dell'Unione europea

L 327



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

53° anno
11 dicembre 2010

Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2010/73/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ⁽¹⁾** 1

II Atti non legislativi

REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria ⁽¹⁾** 13
- ★ **Regolamento (UE) n. 1170/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pancetta Piacentina (DOP)]** 26

Prezzo: 4 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

★ Regolamento (UE) n. 1171/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melón de La Mancha (IGP)]	28
★ Regolamento (UE) n. 1172/2010 della Commissione, del 6 dicembre 2010, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIa e nelle acque UE e internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' ponce O per le navi battenti bandiera francese	30
★ Regolamento (UE) n. 1173/2010 della Commissione, del 6 dicembre 2010, recante divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera francese	32
Regolamento (UE) n. 1174/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	34
Regolamento (UE) n. 1175/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, relativo al prezzo di vendita dei cereali per la seconda gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010	36
Regolamento (UE) n. 1176/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2010 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001	38

DIRETTIVE

★ Direttiva 2010/91/EU della Commissione, del 10 dicembre 2010, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metosulam e che modifica la decisione 2008/934/CE ⁽¹⁾	40
--	----

DECISIONI

★ Decisione 2010/765/PESC del Consiglio, del 2 dicembre 2010, sull'azione dell'UE volta a contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) per via aerea	44
★ Decisione 2010/766/PESC del Consiglio, del 7 dicembre 2010, che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia	49



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/73/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 24 novembre 2010

recante modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 50 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

visto il parere della Banca centrale europea ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽³⁾,

considerando che:

- (1) Il Consiglio europeo, riunito l'8 e il 9 marzo 2007, ha convenuto che gli oneri amministrativi a carico delle imprese dovrebbero essere ridotti del 25 % entro il 2012, al fine di accrescere la competitività delle imprese nell'Unione.
- (2) Secondo le indicazioni della Commissione, alcuni obblighi imposti dalla direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ appaiono eccessivamente onerosi per le imprese.
- (3) Occorre rivedere tali obblighi per ridurre al minimo indispensabile gli oneri che gravano sulle imprese nell'Unione senza compromettere la tutela degli investitori e il corretto funzionamento dei mercati degli strumenti finanziari nell'Unione.
- (4) La direttiva 2003/71/CE impone alla Commissione di valutare l'applicazione della stessa direttiva dopo cinque anni dall'entrata in vigore e di presentare, se del caso,

proposte di revisione. Dalla valutazione è emerso che occorre modificare alcuni elementi della direttiva 2003/71/CE per semplificarne e migliorarne l'applicazione, per accrescerne l'efficienza e per migliorare la competitività internazionale dell'Unione, contribuendo allo stesso tempo alla riduzione degli oneri amministrativi.

- (5) A seguito delle conclusioni della relazione del gruppo di esperti ad alto livello sulla vigilanza finanziaria nell'Unione europea (la «relazione de Larosière»), il 23 settembre 2009 la Commissione ha presentato proposte legislative concrete per la creazione di un sistema europeo delle autorità di vigilanza finanziaria, comprendente una rete di autorità nazionali di vigilanza finanziaria operanti in tandem con le nuove autorità di vigilanza europee. Una di queste nuove autorità, l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) sostituisce il Comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari.
- (6) Per ragioni di certezza del diritto e di efficienza occorre chiarire il metodo di calcolo delle soglie massime delle offerte ai sensi della direttiva 2003/71/CE. È opportuno che il corrispettivo totale per talune offerte indicato nella predetta direttiva sia calcolato su base dell'Unione.
- (7) In relazione al collocamento privato di strumenti finanziari, occorre che le imprese di investimento e gli enti creditizi siano autorizzati a trattare come investitori qualificati le persone o i soggetti descritti all'allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ⁽⁵⁾ e ad altre persone o soggetti che sono trattati come clienti professionali o che sono riconosciuti come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE. Le

⁽¹⁾ Parere del 18 febbraio 2010 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

⁽²⁾ GU C 19 del 26.1.2010, pag. 1.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'11 ottobre 2010.

⁽⁴⁾ GU L 345 del 31.12.2003, pag. 64.

⁽⁵⁾ GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, in conformità dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE dovrebbero essere autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi della presente direttiva. Un tale allineamento delle disposizioni pertinenti delle direttive 2003/71/CE e 2004/39/CE dovrebbe ridurre la complessità e i costi per le imprese di investimento quando effettuano collocamenti privati perché le imprese sarebbero in grado di definire le persone o i soggetti a cui destinare il collocamento sulla base del proprio elenco interno di clienti professionali e di controparti qualificate. L'emittente dovrebbe poter fare affidamento sull'elenco dei clienti professionali e delle controparti qualificate predisposto ai sensi dell'allegato II della direttiva 2004/39/CE. È pertanto opportuno ampliare la definizione di investitore qualificato di cui alla direttiva 2003/71/CE per includervi dette persone o soggetti e non dovrebbe essere mantenuto in vigore un regime diverso di registri.

- (8) Garantire la corretta e piena applicazione della normativa dell'Unione è un requisito fondamentale per l'integrità, l'efficienza e il corretto funzionamento dei mercati finanziari. Si prevede che l'istituzione dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) contribuirà al raggiungimento di tale obiettivo tramite l'adozione di un unico testo regolamentare e la promozione di un approccio più convergente in materia di controllo e di approvazione dei prospetti. La Commissione dovrebbe effettuare una revisione dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto ii), della direttiva 2003/71/CE per quanto riguarda la limitazione sulla determinazione dello Stato membro d'origine per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale è inferiore a 1 000 EUR. A seguito di tale revisione, essa dovrebbe considerare se tale disposizione debba essere mantenuta o revocata.
- (9) La soglia di 50 000 EUR di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettere c) e d), della direttiva 2003/71/CE non rispecchia più la distinzione tra investitori al dettaglio e investitori professionali in termini di capacità degli investitori, poiché sembra che anche gli investitori al dettaglio abbiano recentemente investito più di 50 000 EUR in una singola operazione. Per questo motivo, è opportuno aumentare la suddetta soglia e modificare di conseguenza altre disposizioni in cui tale massimale è menzionato. Occorre apportare opportuni adeguamenti alla direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio⁽¹⁾. A seguito di tali modifiche e tenendo in considerazione la durata residua dei titoli di debito, dovrebbe essere prevista una norma di salvaguardia in relazione all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 18, paragrafo 3, e all'articolo 20, paragrafo 6, della direttiva 2004/109/CE rispetto a titoli di debito del valore nominale unitario di almeno 50 000 EUR, che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione prima dell'entrata in vigore della presente direttiva.
- (10) Un prospetto valido redatto dall'emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto e disponibile al pubblico al momento del collocamento finale degli stru-

menti finanziari tramite intermediari finanziari o in occasione di ogni rivendita successiva di strumenti finanziari fornisce informazioni sufficienti agli investitori perché questi possano prendere decisioni di investimento consapevoli. Pertanto, è opportuno che gli intermediari finanziari che collocano o che rivendono successivamente strumenti finanziari siano autorizzati a utilizzare il prospetto iniziale pubblicato dall'emittente o dalla persona responsabile della redazione del prospetto, purché valido e con i dovuti supplementi, conformemente agli articoli 9 e 16 della direttiva 2003/71/CE, e che l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il suo assenso all'utilizzo. L'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dovrebbe poter porre condizioni al proprio consenso. Il consenso, comprese le eventuali relative condizioni, dovrebbe essere espresso in un accordo scritto fra le parti interessate che consente alle parti coinvolte di valutare se la rivendita o il collocamento definitivo dei titoli è conforme all'accordo. Nel caso in cui sia dato l'assenso, l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto originario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni in esso contenute e, nel caso di un prospetto di base, di fornire e depositare le condizioni definitive e non dovrebbe essere richiesto un altro prospetto. Tuttavia, qualora l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto iniziale non acconsenta all'utilizzo, occorre che l'intermediario finanziario sia tenuto a pubblicare un nuovo prospetto. In tal caso, l'intermediario finanziario dovrebbe assumersi la responsabilità delle informazioni fornite nel prospetto, comprese tutte le informazioni incluse mediante riferimento e, nel caso di un prospetto di base, le condizioni definitive.

- (11) Onde consentire l'efficace applicazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (direttiva sugli abusi di mercato)⁽²⁾, della direttiva 2003/71/CE e della direttiva 2004/109/CE e chiarirne differenze e sovrapposizioni problematiche, la Commissione dovrebbe presentare una definizione per ciascuna delle locuzioni «mercato primario», «mercato secondario» e «offerta pubblica».
- (12) Le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di responsabilità denotano notevoli differenze, essendo il diritto civile materia di competenza nazionale. Al fine di identificare e monitorare le disposizioni negli Stati membri, occorre che la Commissione predisponga una tavola comparativa dei vari regimi normativi degli Stati membri.
- (13) L'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2003/71/CE stabilisce che l'obbligo di pubblicare un prospetto non si applica alle azioni offerte, assegnate a o da assegnare gratuitamente agli azionisti esistenti. A norma dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e), di tale direttiva, un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a 100 000 EUR è del tutto esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto. L'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera d), è pertanto superflua dal momento che un'offerta che è gratuita rientra nell'ambito d'applicazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera e).

⁽¹⁾ GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

⁽²⁾ GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

- (14) Le esenzioni in vigore per azioni offerte, assegnate o da assegnare a dipendenti o ex dipendenti o ad amministratori o ex amministratori sono troppo restrittive per essere utili ad un numero significativo di datori di lavoro che gestiscono piani di azionariato per i lavoratori nell'Unione. La partecipazione dei lavoratori nell'Unione è particolarmente importante per le piccole e medie imprese (PMI), nelle quali i singoli dipendenti potrebbero avere un ruolo significativo per il successo della società. Pertanto, non dovrebbe sussistere l'obbligo di elaborare un prospetto per offerte effettuate nel quadro di un piano di azionariato dei dipendenti di una società dell'Unione. Qualora i titoli non siano ammessi alla negoziazione, l'emittente non è soggetto a specifici obblighi di informazione continua e norme in materia di abusi di mercato. Pertanto, i datori di lavoro o le imprese collegate dovrebbero aggiornare il documento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2003/71/CE, ove necessario, per un'adeguata valutazione dei titoli. L'esenzione dovrebbe essere estesa anche alle offerte al pubblico e alle ammissioni alla negoziazione delle società registrate al di fuori dell'Unione i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel mercato di un paese terzo. In quest'ultimo caso, affinché l'esenzione possa essere applicata, la Commissione deve aver adottato una decisione positiva sull'equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza della corrispondente regolamentazione dei mercati nel paese terzo. Ciò dovrebbe consentire ai dipendenti dell'Unione di avere accesso ad una informazione continua sulla società.
- (15) La nota di sintesi del prospetto dovrebbe essere una fonte fondamentale di informazioni per gli investitori al dettaglio. È opportuno che essa costituisca una parte autonoma del prospetto e che sia breve, semplice, chiara e comprensibile per gli investitori interessati. Occorre che si concentri sulle informazioni chiave di cui gli investitori hanno bisogno per decidere quali offerte e ammissioni di strumenti finanziari prendere in considerazione. Tali informazioni chiave dovrebbero riguardare le caratteristiche essenziali dell'emittente, i rischi connessi all'emittente, agli eventuali garanti e agli strumenti finanziari offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esse dovrebbero inoltre fornire le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate imputate dall'emittente o dall'offerente a carico degli investitori, e indicare le spese totali stimate, poiché queste potrebbero essere sostanziali. Esse dovrebbero altresì informare l'investitore in merito ai diritti connessi allo strumento finanziario e ai rischi associati all'investimento in tale strumento finanziario. Il formato della nota di sintesi dovrebbe essere configurato in modo da consentire la comparazione delle sintesi di prodotti simili, assicurando che le informazioni equivalenti compaiano nella nota sempre nella stessa posizione.
- (16) Occorre che gli Stati membri provvedano affinché nessuna persona sia chiamata a rispondere in sede civile in base alla sola nota di sintesi, incluse le sue eventuali traduzioni, a meno che la stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente rispetto alle parti in questione del prospetto. La nota di sintesi per gli investitori dovrebbe contenere una chiara avvertenza a tal fine.
- (17) È opportuno chiarire che le condizioni definitive di un prospetto di base dovrebbero contenere solo informazioni relative alla nota sullo strumento finanziario specifiche all'emissione e che possono essere determinate solo al momento della singola emissione. Tali informazioni possono includere, ad esempio, l'International Securities Identification Number, il prezzo di emissione, la data di scadenza, le cedole, la data di esercizio, il prezzo di esercizio, il prezzo di rimborso e altri elementi non noti al momento della redazione del prospetto. Altre nuove informazioni atte a influire sulla valutazione dell'emittente e degli strumenti finanziari dovrebbero essere generalmente incluse in un supplemento al prospetto. Inoltre, al fine di adempiere l'obbligo di fornire informazioni chiave anche in occasione del ricorso al prospetto di base, gli emittenti dovrebbero integrare la nota di sintesi con pertinenti elementi delle condizioni definitive in un modo facilmente accessibile agli investitori. In tali casi non dovrebbe essere richiesta un'apposita approvazione.
- (18) Per migliorare l'efficienza delle emissioni in opzione di titoli di capitale e tenere adeguatamente conto delle dimensioni degli emittenti, fatta salva la tutela degli investitori, dovrebbe essere introdotto un regime di trasparenza informativa proporzionato per le offerte di azioni agli azionisti esistenti i quali possono sottoscrivere tali azioni o vendere il diritto di sottoscrivere le azioni, per le offerte da parte delle PMI e degli emittenti con ridotta capitalizzazione di mercato (segnatamente le piccole società le cui azioni sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato), e per le offerte di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), della direttiva 2003/71/CE, emessi da istituti di credito. Qualora tali istituti di credito emettano titoli al di sotto del limite fissato da detto articolo, ma scelgano di attuare il regime della presente direttiva e, di conseguenza, redigere un prospetto, dovrebbero essere ammessi a beneficiare del relativo regime informativo proporzionato. Il regime informativo proporzionato per le emissioni in opzione dovrebbe essere applicato qualora le azioni offerte siano della stessa classe delle azioni dell'emittente ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, purché il sistema sia soggetto ad adeguati requisiti di informazione continua e alle norme in materia di abusi di mercato. L'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) dovrebbe pubblicare degli orientamenti relativi a tali condizioni, al fine di garantire un approccio coerente da parte delle autorità competenti.
- (19) Gli Stati membri pubblicano molte informazioni sulla loro situazione finanziaria, in generale disponibili pubblicamente. Ove uno Stato membro garantisca un'offerta di

strumenti finanziari, occorre che l'emittente non sia tenuto a fornire nel prospetto informazioni sullo Stato membro nella sua funzione di garante.

- (20) Al fine di migliorare la certezza del diritto, occorre che la validità del prospetto decorra dalla data della sua approvazione, data che può essere agevolmente verificata dall'autorità competente. Inoltre, al fine di migliorare la flessibilità, gli emittenti dovrebbero avere anche la possibilità di aggiornare il documento di registrazione secondo la procedura dei supplementi al prospetto.
- (21) A seguito dell'entrata in vigore della direttiva 2004/109/CE, l'obbligo imposto agli emittenti dalla direttiva 2003/71/CE di presentare annualmente un documento che contiene o fa riferimento a tutte le informazioni pubblicate nei dodici mesi precedenti la pubblicazione del prospetto è diventato una doppia obbligazione e dovrebbe quindi essere abrogato. Pertanto, è opportuno che invece di esser aggiornato conformemente all'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE, il documento di registrazione sia completato con supplementi o note informative.
- (22) Internet assicura un facile accesso alle informazioni. Al fine di garantire una migliore accessibilità agli investitori, il prospetto dovrebbe essere sempre pubblicato in formato elettronico sul pertinente sito web. Ove una persona diversa dall'emittente sia responsabile della redazione del prospetto, dovrebbe essere sufficiente che tale persona pubblichi il prospetto sul suo sito web.
- (23) Al fine di migliorare la certezza del diritto, dovrebbe essere chiarito quando l'obbligo di pubblicazione di un supplemento al prospetto e il diritto di revoca cessano. Tali disposizioni dovrebbero essere valutate separatamente. L'obbligo di pubblicare un supplemento al prospetto dovrebbe terminare alla chiusura definitiva del periodo di offerta ovvero, se successivo, nel momento in cui inizia la negoziazione degli strumenti finanziari su un mercato regolamentato. D'altra parte, il diritto di revocare l'accettazione dovrebbe essere applicabile solo se il prospetto si riferisce a un'offerta di strumenti finanziari al pubblico e il nuovo fattore, errore o imprecisione sia emerso prima della chiusura definitiva dell'offerta e della consegna degli strumenti finanziari. Pertanto, il diritto di revoca è connesso alla tempistica del nuovo fattore, dell'errore o dell'imprecisione che ha causato un supplemento e suppone che tale evento si sia verificato mentre l'offerta era ancora aperta e prima della consegna degli strumenti finanziari.
- (24) L'armonizzazione a livello dell'Unione del termine entro il quale gli investitori possono esercitare il diritto di revoca dell'accettazione precedentemente espressa in caso di pubblicazione di un supplemento al prospetto creerebbe certezza per gli emittenti che effettuano offerte transfrontaliere di strumenti finanziari. Per garantire flessibilità agli emittenti i cui paesi prevedono tradizionalmente termini più lunghi in materia, occorre che l'emittente

o l'offerente abbia la possibilità di prorogare volontariamente il termine per l'esercizio di questo diritto. Al fine di migliorare la certezza giuridica, occorre che il supplemento al prospetto precisi la data di cessazione del diritto di revoca.

- (25) È opportuno che l'autorità responsabile dell'approvazione del prospetto trasmetta anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto il certificato di approvazione del prospetto trasmesso alle autorità degli Stati membri ospitanti conformemente alla direttiva 2003/71/CE, in modo che l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto possa essere certa del se e del quando la notifica sia stata realmente effettuata.
- (26) Occorre che le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva siano adottate mediante atti di esecuzione in conformità dell'articolo 291 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È particolarmente importante che il Parlamento europeo riceva i progetti di misure e i progetti di atti esecutivi, nonché ogni altra informazione utile, prima che la Commissione decida in merito all'equivalenza dei prospetti redatti in un determinato paese terzo.
- (27) Al fine di rispettare i principi enunciati al considerando 41 della direttiva 2003/71/CE, di tenere conto dei progressi tecnici nei mercati finanziari e di specificare i requisiti fissati dalla direttiva 2003/71/CE, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 TFUE. In particolare, gli atti delegati possono essere necessari per aggiornare le soglie e le definizioni per la capitalizzazione di mercato ridotta e le PMI stabilite nella presente direttiva e nella direttiva 2003/71/CE e per specificare il contenuto dettagliato e la forma specifica della nota di sintesi in conformità dell'esito del dibattito avviato dalla comunicazione della Commissione sui prodotti di investimento al dettaglio preassemblati, del 30 aprile 2009, allineando il più possibile il contenuto e la forma della nota di sintesi sugli strumenti finanziari all'esito di detta iniziativa, evitando la duplicazione dei documenti e la potenziale confusione per gli investitori, e minimizzando i costi.
- (28) Il Parlamento europeo e il Consiglio dovrebbero disporre di tre mesi dalla data di notifica per sollevare obiezioni ad un atto delegato. Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, dovrebbe essere possibile prorogare tale periodo di tre mesi in relazione a questioni particolarmente problematiche. Dovrebbe essere ugualmente possibile per il Parlamento europeo e il Consiglio informare le altre istituzioni della loro intenzione di non sollevare obiezioni. Tale rapida approvazione degli atti delegati è particolarmente adeguata quando è necessario rispettare scadenze, ad esempio quando vi siano calendari fissati nell'atto di base per l'adozione di atti delegati da parte della Commissione.

- (29) Nella dichiarazione 39 relativa all'articolo 290 TFUE, allegata all'atto finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007, la Conferenza ha preso nota dell'intenzione della Commissione di continuare a consultare gli esperti nominati dagli Stati membri nell'elaborazione dei progetti di atti delegati nel settore dei servizi finanziari, secondo la prassi consolidata.
- (30) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia ridurre gli oneri amministrativi relativi alla pubblicazione del prospetto in caso di offerta al pubblico di strumenti finanziari e di ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati nell'Unione, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (31) È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive 2003/71/CE e 2004/109/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 2003/71/CE

La direttiva 2003/71/CE è così modificata:

1) l'articolo 1 è così modificato:

a) al paragrafo 2:

i) la lettera h) è sostituita dalla seguente:

«h) agli strumenti finanziari inclusi in un'offerta qualora il corrispettivo totale dell'offerta nell'Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 5 000 000 EUR;»

ii) la lettera j) è sostituita dalla seguente:

«j) agli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale emessi in modo continuo o ripetuto da enti creditizi qualora il corrispettivo totale dell'offerta nell'Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, sia inferiore a 75 000 000 EUR, a condizione che tali strumenti finanziari:

i) non siano subordinati, convertibili o scambiabili;

ii) non conferiscano il diritto di sottoscrivere o acquisire altri tipi di strumenti finanziari e non siano collegati ad uno strumento derivato.»;

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, compresa l'inflazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati ai sensi dell'articolo 24

bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*, misure concernenti l'adeguamento dei limiti di cui al paragrafo 2, lettere h) e j), del presente articolo.»;

2) l'articolo 2 è così modificato:

a) al paragrafo 1:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) “investitori qualificati”: le persone o i soggetti di cui all'allegato II, sezione I, punti da 1 a 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (*) e le persone o i soggetti che sono, su richiesta, trattate come clienti professionali o che sono riconosciute come controparti qualificate ai sensi della direttiva 2004/39/CE, a meno che non abbiano richiesto di essere trattate come clienti non professionali. Le imprese di investimento e gli enti creditizi comunicano la propria classificazione, su richiesta, all'emittente, fatta salva la legislazione in vigore sulla protezione dei dati. Le imprese di investimento autorizzate a continuare a considerare tali gli attuali clienti professionali, a norma dell'articolo 71, paragrafo 6, della direttiva 2004/39/CE sono autorizzate a trattare tali clienti come investitori qualificati ai sensi della presente direttiva;

(*) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.»;

ii) si aggiungono le seguenti lettere:

«s) “informazioni chiave”: le informazioni essenziali adeguatamente strutturate che devono essere fornite agli investitori per consentire loro di comprendere la natura e i rischi connessi all'emittente, al garante e agli strumenti finanziari loro offerti o ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e, fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di decidere quali offerte di strumenti finanziari esaminare ulteriormente. A seconda dell'offerta e degli strumenti coinvolti, le informazioni chiave comprendono i seguenti elementi:

i) una breve descrizione dei rischi connessi all'emittente e agli eventuali garanti e delle loro caratteristiche essenziali, incluse le attività, passività e la situazione finanziaria;

ii) una breve descrizione delle caratteristiche essenziali dell'investimento nello strumento finanziario e dei rischi ad esso legati, inclusi i diritti connessi agli strumenti finanziari;

iii) le condizioni generali dell'offerta, comprese le spese stimate a carico dell'investitore imputate dall'emittente o dall'offerente;

iv) i dettagli dell'ammissione alla negoziazione;

v) le ragioni dell'offerta e l'impiego dei proventi;

t) "società con ridotta capitalizzazione di mercato": una società quotata su un mercato regolamentato che abbia avuto, nei tre anni civili precedenti, una capitalizzazione media di mercato inferiore a 100 000 000 EUR, calcolata sulla base delle quotazioni di chiusura anno.»

b) i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per tener conto degli sviluppi tecnici nei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 *bis* e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*, le definizioni di cui al paragrafo 1, compreso l'adeguamento delle soglie utilizzate per la definizione delle PMI e per la ridotta capitalizzazione di mercato, tenuto conto della situazione dei vari mercati nazionali, della legislazione e delle raccomandazioni dell'Unione nonché degli sviluppi economici.»

3) l'articolo 3 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

«2. L'obbligo di pubblicare il prospetto non si applica ai seguenti tipi di offerta:

a) un'offerta di strumenti finanziari rivolta unicamente a investitori qualificati; e/o

b) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a meno di 150 persone fisiche o giuridiche per Stato membro, diverse dagli investitori qualificati; e/o

c) un'offerta di strumenti finanziari rivolta a investitori che acquistano strumenti finanziari per un corrispettivo totale di almeno 100 000 EUR per investitore, per ogni offerta separata; e/o

d) un'offerta di strumenti finanziari il cui valore nominale unitario ammonti ad almeno 100 000 EUR; e/o

e) un'offerta di strumenti finanziari per un corrispettivo totale nell'Unione, calcolato su un periodo di dodici mesi, inferiore a 100 000 EUR.»

ii) è aggiunto il seguente comma:

«Gli Stati membri non impongono un altro prospetto nelle predette rivendite successive di strumenti finanziari o nei predetti collocamenti definitivi di strumenti finanziari tramite intermediari finanziari qualora sia disponibile un prospetto valido ai sensi

dell'articolo 9 e l'emittente o la persona responsabile della redazione del prospetto dia il proprio assenso al suo utilizzo mediante accordo scritto.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari, compresa l'inflazione, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 *bis*, e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*, misure concernenti le soglie di cui al paragrafo 2, lettere da c) a e), del presente articolo.»

4) l'articolo 4 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1:

i) le lettere da c) a e) sono sostituite dalle seguenti:

«c) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della legislazione dell'Unione;

d) dividendi versati ad azionisti esistenti sotto forma di azioni della stessa classe di quelle per le quali vengono pagati tali dividendi, a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura delle azioni, sui motivi e sui dettagli dell'offerta;

e) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare ad amministratori o ex amministratori o dipendenti o ex dipendenti da parte del loro datore di lavoro o da parte di un'impresa collegata, a condizione che la società abbia la propria sede principale o legale nell'Unione e a condizione che sia reso disponibile un documento contenente informazioni sul numero e sulla natura degli strumenti finanziari, sui motivi e sui dettagli dell'offerta.»

ii) sono aggiunti i seguenti commi:

«La lettera e) si applica anche a una società registrata al di fuori dell'Unione i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato o nel mercato di paese terzo. In quest'ultimo caso, l'esenzione si applica a condizione che informazioni adeguate, fra cui il documento alla lettera e), siano disponibili almeno in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale e che la Commissione abbia adottato una decisione di equivalenza riguardo al mercato terzo di cui trattasi.

Su richiesta dell'autorità competente di uno Stato membro, la Commissione adotta le decisioni di equivalenza secondo la procedura di cui all'articolo 24, paragrafo 2, affermando se il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisca che un mercato regolamentato autorizzato in tale paese terzo soddisfi i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono, ai fini dell'applicazione dell'esenzione di cui alla lettera e), equivalenti ai requisiti derivanti dalla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato) (*), dal titolo III della direttiva 2004/39/CE, e dalla direttiva 2004/109/EC del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato (**), e che sono soggetti a un'efficace vigilanza e un'effettiva applicazione nel paese terzo in questione. Tale autorità competente indica i motivi in base ai quali ritiene che il quadro giuridico e di vigilanza del paese terzo in questione siano da considerare equivalenti e fornisce informazioni utili a tal fine.

Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può essere considerato equivalente qualora soddisfi almeno le seguenti condizioni:

- i) i mercati sono soggetti ad autorizzazione e ad una vigilanza e controllo efficaci su base continuativa;
- ii) i mercati sono dotati di regole chiare e trasparenti per quanto riguarda l'ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari, per cui tali strumenti possono essere negoziati in modo equo, ordinato ed efficiente e sono liberamente negoziabili;
- iii) gli emittenti di strumenti finanziari sono soggetti ad obblighi di informazione periodica e continua che garantiscono un elevato livello di tutela degli investitori; nonché
- iv) la trasparenza e l'integrità del mercato sono assicurate, con la prevenzione degli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate (insider trading) e manipolazione del mercato.

Per quanto concerne la lettera e), al fine di tener conto degli sviluppi dei mercati finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 bis e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 ter e 24 quater, misure intese a precisare i criteri di cui sopra o ad aggiungere ulteriori criteri da applicare nella valutazione dell'equivalenza.

(*) GU L 96 del 12.4.2003, pag. 16.

(**) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.;

b) al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) strumenti finanziari offerti, assegnati o da assegnare in occasione di una fusione o scissione, a condizione che sia disponibile un documento contenente informazioni considerate dall'autorità competente equivalenti a quelle del prospetto, tenendo conto dei requisiti della legislazione dell'Unione;»

5) l'articolo 5 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2:

i) al primo comma, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

«2. Il prospetto contiene informazioni concernenti l'emittente e gli strumenti finanziari da offrire al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato. Esso contiene anche una nota di sintesi la quale, concisamente e in linguaggio non tecnico fornisce le informazioni chiave nella lingua in cui il prospetto è stato in origine redatto. Il formato e il contenuto della nota di sintesi del prospetto forniscono, unitamente al prospetto, informazioni adeguate circa le caratteristiche fondamentali degli strumenti finanziari in questione, che aiutino gli investitori al momento di stabilire se investire in tali strumenti finanziari.

La nota di sintesi è elaborata secondo un formato comune, per facilitare la comparazione delle note di sintesi di strumenti finanziari simili e il suo contenuto dovrebbe includere le informazioni chiave sugli strumenti finanziari in questione, che aiutino gli investitori a stabilire se investire in tali strumenti. La nota di sintesi contiene inoltre un'avvertenza secondo cui:»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Se il prospetto si riferisce all'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con un valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR, non vi è obbligo di redigere una nota di sintesi, a meno che uno Stato membro non lo preveda, in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'emittente, l'offerente o la persona che chiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può redigere il prospetto nella forma di un unico documento o di documenti distinti. Nel prospetto composto di documenti distinti, le informazioni richieste sono suddivise in un documento di registrazione, una nota informativa sugli strumenti finanziari e una nota di sintesi. Il documento di registrazione contiene le informazioni sull'emittente. La nota informativa sugli strumenti finanziari contiene informazioni concernenti gli strumenti finanziari offerti al pubblico o destinati ad essere ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.»;

c) al paragrafo 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Se le condizioni definitive dell'offerta non sono incluse nel prospetto di base né in un supplemento, tali condizioni definitive sono messe a disposizione degli investitori, depositati presso l'autorità competente dello Stato membro d'origine e comunicate dall'emittente alle autorità competenti dello Stato membro ospitante o degli Stati membri ospitanti al momento di ciascuna offerta al pubblico non appena possibile e, se possibile, prima dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione. Le condizioni definitive includono solo informazioni riferite alla nota informativa sugli strumenti finanziari e non sono utilizzati per integrare il prospetto di base. In tali casi si applica l'articolo 8, paragrafo 1, lettera a).»;

d) il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti definiti al presente articolo, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 *bis* e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*, le misure in relazione agli elementi seguenti:

- a) il formato del prospetto o del prospetto di base, la nota di sintesi, le condizioni definitive e i supplementi al prospetto; nonché
- b) il contenuto dettagliato e la forma specifica delle informazioni chiave da includere nella nota di sintesi.

Tali atti delegati sono adottati entro il 1o luglio 2012.»;

6) all'articolo 6, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Tuttavia, gli Stati membri provvedono a che nessuna persona possa essere chiamata a rispondere in sede civile esclusivamente in base alla nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, a meno che la nota di sintesi stessa risulti fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con altre parti del prospetto oppure, quando viene letta insieme con altre parti del prospetto, non contenga informazioni chiave che aiutino gli investitori nello stabilire se investire in tali strumenti. La nota di sintesi contiene inoltre una chiara avvertenza a tale riguardo.»;

7) l'articolo 7 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli atti delegati dettagliati riguardanti le informazioni specifiche che devono essere incluse in un prospetto, evitando le ripetizioni di informazioni quando il prospetto è composto di documenti distinti, sono adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 24 *bis* e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*.»;

b) al paragrafo 2:

i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i diversi tipi e le caratteristiche di offerte al pubblico e di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato possibili per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale. Le informazioni da includere nel prospetto per gli strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale con valore nominale unitario di almeno 100 000 EUR sono quelle utili per gli investitori interessati.»;

ii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) la diversa natura delle attività e le dimensioni degli emittenti, in particolare gli enti creditizi emittenti di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera j), le società con ridotta capitalizzazione di mercato e le PMI. Per tali imprese le informazioni sono adeguate alle loro dimensioni e, se del caso, al più breve periodo trascorso dalla loro costituzione.»;

iii) è aggiunta la seguente lettera:

«g) si applica un regime informativo proporzionato alle offerte di azioni da parte di società le cui azioni della stessa classe sono ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15, della direttiva 2004/39/CE, soggette ad opportuni requisiti di informazione continua e a norme in materia di abusi di mercato, sempre che l'emittente non abbia disatteso i diritti di opzione obbligatori.»;

c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 si fondano su standard informativi nell'ambito finanziario e non finanziario quali definiti dagli organismi internazionali delle commissioni di vigilanza dei mercati, in particolare dall'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari (IOSCO), e sugli allegati indicativi della presente direttiva.»;

8) l'articolo 8 è modificato come segue:

a) alla parte introduttiva del paragrafo 2 e al paragrafo 3 i termini «misure di esecuzione» sono sostituiti dai termini «atti delegati»;

b) è inserito il paragrafo seguente:

«3 bis. Qualora i titoli siano garantiti da uno Stato membro, un emittente, un offerente o una persona che richiede l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato può, nell'elaborazione di un prospetto ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, omettere informazioni su tale garante.»;

c) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 *bis* e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*, le misure relative al paragrafo 2.»;

9) l'articolo 9 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il prospetto rimane valido per dodici mesi a decorrere dalla sua approvazione ai fini dell'offerta al pubblico e dell'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, purché venga completato con i supplementi eventualmente prescritti ai sensi dell'articolo 16;»;

b) il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Il documento di registrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 3, previamente depositato e approvato, rimane valido per un periodo di dodici mesi. Il documento di registrazione, aggiornato a norma dell'articolo 12, paragrafo 2, o dell'articolo 16, assieme alla nota informativa sugli strumenti finanziari e alla nota di sintesi sono considerati come un prospetto valido.»;

10) l'articolo 10 è soppresso;

11) l'articolo 11 è modificato come segue:

a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Gli Stati membri permettono che le informazioni richieste siano incluse nel prospetto mediante riferimento ad uno o più documenti previamente o simultaneamente pubblicati, che siano stati approvati dall'autorità competente dello Stato membro d'origine o depositati presso quest'ultima ai sensi della presente direttiva o della direttiva 2004/109/CE. Tali informazioni sono le più recenti a disposizione dell'emittente. La nota di sintesi non contiene informazioni incluse mediante riferimento.»;

b) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 *bis* e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*, le misure concernenti le informazioni da includere mediante riferimento.»;

12) all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2. In tal caso la nota informativa sugli strumenti fornisce le informazioni che sarebbero di norma contenute nel documento di registrazione, qualora sia intervenuto un cambiamento rilevante o uno sviluppo recente che possa

influire sulle valutazioni degli investitori successivamente all'approvazione del più recente documento aggiornato di registrazione, a meno che tali informazioni siano fornite in un supplemento al prospetto come previsto nell'articolo 16. La nota informativa sugli strumenti finanziari e la nota di sintesi sono soggette a separata approvazione.»;

13) all'articolo 13, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 *bis* e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*, le misure concernenti le condizioni in base alle quali si possono adeguare i termini.»;

14) l'articolo 14 è modificato come segue:

a) al paragrafo 2:

i) al primo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c) in forma elettronica sul sito web dell'emittente o, se del caso, sul sito degli intermediari finanziari che provvedono al collocamento o alla vendita degli strumenti finanziari, compresi gli organismi incaricati del servizio finanziario; o»;

ii) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli Stati membri chiedono agli emittenti o alle persone responsabili della redazione del prospetto che pubblicano il loro prospetto a norma della lettera a) o b) di pubblicarlo anche in forma elettronica conformemente alla lettera c).»;

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 *bis* e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*, le misure relative ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo.»;

15) all'articolo 15, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per tener conto degli sviluppi tecnici dei mercati finanziari e per precisare i requisiti fissati nel presente articolo la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 *bis* e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*, misure concernenti la diffusione di messaggi pubblicitari che annunciano l'intenzione di offrire strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, in particolare prima che il prospetto sia stato messo a disposizione del pubblico o prima dell'apertura della sottoscrizione, e concernenti il paragrafo 4 del presente articolo.»;

16) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Articolo 16

Supplementi al prospetto

1. Qualunque nuovo fatto significativo, errore materiale o imprecisione relativi alle informazioni contenute nel prospetto che siano atti a influire sulla valutazione degli strumenti finanziari e che sopravvengano o siano rilevati tra il momento in cui è approvato il prospetto e quello in cui è definitivamente chiusa l'offerta al pubblico o, qualora successivo, il momento di inizio della negoziazione in un mercato regolamentato, sono menzionati in un supplemento al prospetto. Il supplemento è approvato nello stesso modo entro un massimo di sette giorni lavorativi e pubblicato almeno secondo le stesse modalità applicate in occasione della pubblicazione del prospetto iniziale. Anche la nota di sintesi e le sue eventuali traduzioni sono completate, se necessario, da supplementi per tener conto delle nuove informazioni incluse nel supplemento al prospetto.

2. Se il prospetto si riferisce all'offerta di strumenti finanziari al pubblico, gli investitori che hanno già accettato di acquistare o sottoscrivere gli strumenti finanziari prima della pubblicazione del supplemento hanno il diritto, esercitabile entro due giorni lavorativi dopo la pubblicazione del supplemento, di revocare la loro accettazione, sempre che i nuovi fatti, errori o imprecisioni ai sensi del paragrafo 1 siano intervenuti prima della chiusura definitiva dell'offerta al pubblico e della consegna degli strumenti finanziari. Tale termine può essere prorogato dall'emittente o dall'offerente. La data ultima alla quale il diritto di revoca è esercitabile è indicata nel supplemento.»;

17) all'articolo 18, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, su richiesta dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto, trasmette alle autorità competenti dello Stato membro ospitante, entro i tre giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta o, se la richiesta è presentata unitamente al progetto di prospetto, entro un giorno lavorativo dall'approvazione dello stesso, un certificato di approvazione attestante che il prospetto è stato redatto conformemente alla presente direttiva e una copia del prospetto stesso. Se del caso, il certificato è accompagnato da una traduzione della nota di sintesi, prodotta sotto la responsabilità dell'emittente o della persona responsabile della redazione del prospetto. La medesima procedura si applica per gli eventuali supplementi del prospetto. Contestualmente all'invio all'autorità competente dello Stato membro ospitante, il certificato di approvazione è inviato anche all'emittente o alla persona responsabile della redazione del prospetto.»;

18) all'articolo 19, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4. Qualora venga chiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, il prospetto è redatto o in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata

nel mondo della finanza internazionale, a scelta dell'emittente, dell'offerente o della persona che chiede l'ammissione alla negoziazione, a seconda dei casi. Gli Stati membri possono scegliere di prescrivere nella legislazione nazionale che sia redatta una nota di sintesi nella o nelle loro lingue ufficiali.»;

19) all'articolo 20, paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

«3. La Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell'articolo 24 *bis* e fatte salve le condizioni di cui agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*, misure intese a stabilire criteri generali di equivalenza, basati sui requisiti di cui agli articoli 5 e 7.»;

20) all'articolo 21, paragrafo 4, i termini «alle sue misure di esecuzione» sono sostituiti dai termini «agli atti delegati»;

21) sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 24 *bis*

Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, quinto comma, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7, e all'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 31 dicembre 2010. La Commissione presenta una relazione sul potere delegato al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 24 *ter*.

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 24 *ter* e 24 *quater*.

Articolo 24 *ter*

Revoca della delega

1. La delega di potere di cui all'articolo 1, paragrafo 4, all'articolo 2, paragrafo 4, all'articolo 3, paragrafo 4, all'articolo 4, paragrafo 1, quinto comma, all'articolo 5, paragrafo 5, all'articolo 7, paragrafo 1, all'articolo 8, paragrafo 4, all'articolo 11, paragrafo 3, all'articolo 13, paragrafo 7, all'articolo 14, paragrafo 8, all'articolo 15, paragrafo 7 o all'articolo 20, paragrafo 3, primo comma, può essere revocata dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca di una delega di potere si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando il potere delegato che potrebbe essere oggetto di revoca.

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o a una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 24 quater

Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio può sollevare obiezioni a un atto delegato entro tre mesi a decorrere dalla data di notifica.

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale periodo è prorogato di tre mesi.

2. Se allo scadere del termine di cui al paragrafo 1 né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

L'atto delegato può essere pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e può entrare in vigore prima della scadenza di tale termine se il Parlamento europeo e il Consiglio si sono reciprocamente informati e hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio solleva obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.»

22) nella sezione I, parte C, dell'allegato I l'espressione «informazioni chiave» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali»; nella sezione III dell'allegato I l'espressione «principali informazioni» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali»; nella sezione IV dell'allegato I l'espressione «informazioni chiave» e l'espressione «principali informazioni» sono sostituite dall'espressione «informazioni essenziali»; nella sezione II dell'allegato II l'espressione «principali informazioni» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali»; nelle sezioni II e III dell'allegato III l'espressione «principali informazioni» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali» e al terzo trattino dell'allegato IV, l'espressione «informazioni chiave» è sostituita dall'espressione «informazioni essenziali».

Articolo 2

Modifiche alla direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

1) all'articolo 2, paragrafo 1, lettera i), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i) per gli emittenti di titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a 1 000 EUR o per gli emittenti di azioni;

— quando l'emittente ha sede nell'Unione, lo Stato membro nel quale ha la sede legale,

— quando l'emittente ha sede in un paese terzo, lo Stato membro di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto iii), della direttiva 2003/71/CE.

La definizione di «Stato membro d'origine» si applica ai titoli di debito in valute diverse dall'euro, purché il relativo valore nominale unitario sia, alla data dell'emissione, inferiore a 1 000 EUR, a meno che tale valore sia molto vicino a 1 000 EUR;»

2) l'articolo 8 è modificato come segue:

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) gli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato il cui valore nominale unitario è di almeno 100 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 100 000 EUR.»

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

«4. In deroga al paragrafo 1, lettera b), gli articoli 4, 5 e 6 non si applicano agli emittenti che emettono esclusivamente titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR, che siano già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.»

3) all'articolo 18, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. Se sono invitati ad un'assemblea soltanto i possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario ammonta a almeno 100 000 EUR, o nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro il cui valore nominale unitario è almeno equivalente a 100 000 EUR alla data di emissione, l'emittente può scegliere come sede dell'assemblea qualsiasi Stato membro, purché tutti gli strumenti e le informazioni necessari per consentire ai predetti possessori di esercitare i loro diritti siano disponibili in tale Stato membro.

L'opzione di cui al precedente comma si applica altresì ai possessori di titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato dell'Unione prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione, sempre che tutti gli strumenti e le informazioni necessari a consentire a tali possessori di esercitare i loro diritti siano messi a disposizione nello Stato membro scelto dall'emittente.»

4) all'articolo 20, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6. In deroga ai paragrafi da 1 a 4, qualora i valori mobiliari il cui valore nominale unitario ammonti a almeno 100 000 EUR o, nel caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, sia almeno equivalente a 100 000 EUR alla data di emissione, siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri, le informazioni previste dalla regolamentazione sono comunicate al pubblico in una lingua accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine e degli Stati membri ospitanti o in una lingua comunemente utilizzata negli ambienti della finanza internazionale, a scelta dell'emittente o della persona che ha chiesto tale ammissione, senza il consenso dell'emittente.

La deroga di cui al primo comma si applica altresì ai titoli di debito il cui valore nominale unitario è di almeno 50 000 EUR, o, in caso di titoli di debito in valute diverse dall'euro, il cui valore nominale unitario, alla data dell'emissione, è equivalente almeno a 50 000 EUR che sono già stati ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato in uno o più Stati membri prima del 31 dicembre 2010, sino a quando tali titoli di debito siano in circolazione.»

Articolo 3

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o luglio 2012. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tabella di corrispondenza tra le disposizioni e la presente direttiva.

Quando gli Stati membri adottano tali misure, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali misure di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Revisione

Entro il 1o gennaio 2016, la Commissione valuta l'attuazione della direttiva 2003/71/CE, come modificata dalla presente direttiva, in particolare per quanto riguarda l'applicazione e gli effetti delle norme, compresa la responsabilità, per quanto riguarda la nota di sintesi comprendente le informazioni chiave, l'impatto dell'esenzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), sulla tutela dei dipendenti, il regime informativo proporzionato di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere e) e g), nonché la pubblicazione elettronica dei prospetti in conformità dell'articolo 14 e riesamina l'articolo 2, paragrafo 1, lettera m), punto ii), in relazione alla limitazione della determinazione dello Stato membro di origine per l'emissione di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale di valore nominale inferiore a 1 000 EUR, per valutare se tale disposizione debba essere mantenuta o revocata. La Commissione valuta inoltre la necessità di rivedere la definizione dell'espressione «offerta pubblica» e di definire «mercato primario» e «mercato secondario» e, al riguardo, chiarisce pienamente i rapporti fra la direttiva 2003/71/CE e le direttive 2003/6/CE e 2004/109/CE. In seguito a tale valutazione, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte di modifica della direttiva 2003/71/CE.

Articolo 5

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 6

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 24 novembre 2010.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

J. BUZEK

Per il Consiglio

Il presidente

O. CHASTEL

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2010 DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2010

concernente un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza per l'infrastruttura ferroviaria

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva del Consiglio 95/18/CE relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)⁽¹⁾ e in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

vista la raccomandazione ERA/REC/SAF/09-2009 dell'Agenzia ferroviaria europea, trasmessa alla Commissione il 18 settembre 2009, relativa all'adozione di un metodo di sicurezza comune per la valutazione della conformità,

considerando quanto segue:

- (1) Il fine del metodo di sicurezza comune (CSM) è quello di fornire alle autorità nazionali preposte alla sicurezza un quadro per l'armonizzazione dei loro criteri decisionali in tutta l'Unione, conformemente all'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2004/49/CE. Il CSM consentirebbe inoltre alle autorità nazionali preposte alla sicurezza di valutare la conformità ai requisiti in maniera uniforme.
- (2) Il CSM deve includere tutti i requisiti armonizzati e i metodi di valutazione per consentire alle autorità nazionali preposte alla sicurezza di rilasciare a un gestore dell'infrastruttura un'autorizzazione di sicurezza riguardante l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza in generale e qualsiasi autorizzazione specifica della rete. Inoltre, è probabile che il gestore dell'infrastruttura presenti una domanda per la parte di autorizzazione specifica della rete nello stesso momento in cui presenta la domanda per un'autorizzazione generale in base al suo sistema di gestione della sicurezza.

- (3) Le autorità nazionali preposte alla sicurezza valutano la capacità di un gestore dell'infrastruttura di soddisfare tutti i requisiti necessari per operare in generale e sulla rete specifica per la quale sta cercando di ottenere un'autorizzazione valutando il suo sistema di gestione della sicurezza a livello globale.
- (4) Ogni autorità nazionale preposta alla sicurezza deve mettere in atto disposizioni per esaminare se i risultati delineati nella domanda di autorizzazione di sicurezza vengono forniti durante il funzionamento dopo il rilascio dell'autorizzazione e se la conformità a tutti i requisiti è soddisfatta su base continua come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2, lettera f), e dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE. Ciò richiede pertanto lo sviluppo di un regime di supervisione basato su principi chiave fondamentali al fine di assicurare un approccio armonizzato da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza in ogni singolo Stato membro.
- (5) Le misure stabilite nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cui all'articolo 27, paragrafo 1, della direttiva 2004/49/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un metodo di sicurezza comune (CSM) per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un'autorizzazione di sicurezza, come indicato all'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

Il CSM comprende:

- a) una procedura e criteri per la valutazione delle domande di autorizzazione di sicurezza da parte dei gestori dell'infrastruttura ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/49/CE, come stabilito dagli allegati I e II del presente regolamento;

⁽¹⁾ GU L 164 del 30.4.2004, pag. 44.

- b) i principi per la verifica della conformità ai requisiti della direttiva 2004/49/CE dopo che l'autorità nazionale preposta alla sicurezza ha concesso l'autorizzazione, come stabilito all'allegato III del presente regolamento.

Articolo 2

Definizione

Ai fini del presente regolamento, si applica la definizione seguente:

per «supervisione» si intendono le disposizioni messe in atto dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza per sorvegliare le prestazioni in termini di sicurezza dopo il rilascio di un'autorizzazione di sicurezza.

Articolo 3

Procedure per la valutazione delle domande

1. Nell'esaminare le domande delle autorizzazioni di sicurezza presentate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano la procedura stabilita all'allegato I del presente regolamento per valutare la conformità ai requisiti indicati nella direttiva 2004/49/CE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono utilizzare i criteri di valutazione stabiliti all'allegato II del presente regolamento.

2. Durante la valutazione, le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono accettare che i richiedenti si impegnino a gestire i rischi tramite l'uso di contratti con terzi. I contratti specificano anche lo scambio di informazioni necessarie a garantire il funzionamento sicuro dei veicoli, specialmente in aree correlate alla gestione della manutenzione.

3. I prodotti o i servizi forniti dalle imprese appaltatrici o dai fornitori ai gestori dell'infrastruttura saranno ritenuti conformi ai requisiti se le imprese appaltatrici, i fornitori o i prodotti sono certificati conformemente ai sistemi di certificazione pertinenti stabiliti a norma della legislazione dell'Unione per la fornitura di tali prodotti e servizi.

Articolo 4

Supervisione

Dopo il rilascio di un'autorizzazione di sicurezza, le autorità nazionali preposte alla sicurezza sorvegliano l'applicazione costante da parte dei gestori dell'infrastruttura del loro sistema di gestione della sicurezza e applicano i principi di supervisione specificati all'allegato III.

Articolo 5

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

Procedura per la valutazione della conformità ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/49/CE

1. Le procedure che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza mette in atto per ricevere e valutare le domande e per rilasciare l'autorizzazione di sicurezza si basano sui seguenti principi quadro.

a) Istituzione e revisione del processo di valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sviluppano processi strutturati e verificabili che devono essere realizzati da persone adeguatamente competenti, che controllano le domande in base ai criteri di valutazione per i sistemi di gestione della sicurezza stabiliti all'allegato II. Registrano tutte le decisioni e le motivano. Il processo globale di valutazione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza viene esaminato internamente periodicamente e costantemente migliorato per assicurarne l'efficacia e l'efficienza nel tempo.

b) Qualità del processo di valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza controllano la qualità delle loro prestazioni durante le fasi essenziali del trattamento delle domande di autorizzazioni di sicurezza.

c) Ambito della valutazione

La valutazione viene eseguita a livello di sistema di gestione ed è orientata ai processi. Qualora l'esami riveli carenze, le autorità nazionali preposte alla sicurezza possono esercitare la propria discrezionalità e, a seconda della natura e della gravità della non conformità, evidenziare i punti da migliorare. Infine, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza esercita il proprio potere di respingere una domanda.

La valutazione deve essere:

- adeguata ai rischi, al carattere e all'entità delle operazioni del richiedente;
- basata sul giudizio in merito alla capacità generale del gestore dell'infrastruttura di operare in condizioni di sicurezza come descritto nel suo sistema di gestione della sicurezza.

d) Tempi per la valutazione

Le autorità nazionali preposte alla sicurezza completano la valutazione entro i tempi stabiliti dall'articolo 12 della direttiva 2004/49/CE assicurando al contempo che le prove fornite dal richiedente siano adeguatamente esaminate. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza informa i gestori dell'infrastruttura delle problematiche di maggiore preoccupazione il più presto possibile durante la fase di valutazione.

e) Processo decisionale durante la valutazione

La decisione di accettare o respingere una domanda di rilascio di un'autorizzazione di sicurezza si basa sulle prove fornite dal richiedente e sul fatto che sia stata dimostrata o meno la conformità ai requisiti pertinenti.

2. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza valuta se la sintesi allegata del manuale sul sistema di gestione della sicurezza consente di elaborare un giudizio iniziale sulla qualità e l'adeguatezza del sistema di gestione della sicurezza e decide in quali aree sono necessarie ulteriori informazioni. L'autorità nazionale preposta alla sicurezza tenta di ottenere, nell'ambito di tale richiesta di ulteriori informazioni, tutte le informazioni dettagliate che ritiene ragionevolmente necessarie ai fini della valutazione della domanda.
3. Nel rilasciare un'autorizzazione di sicurezza, la conformità del sistema di gestione della sicurezza del richiedente ai criteri di valutazione viene documentata in relazione a ciascun criterio di valutazione.
4. Nel momento in cui viene individuato un punto dubbio o una possibile mancanza di conformità, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza specifica e aiuta il richiedente a comprendere il livello di dettaglio richiesto nella risposta. A tale scopo deve:
- a) fare preciso riferimento ai criteri pertinenti e assicurarsi che il richiedente abbia compreso chiaramente gli ambiti di non conformità individuati;

- b) individuare la parte pertinente dei regolamenti, delle norme e degli standard correlati;
 - c) indicare il motivo della mancata soddisfazione del criterio di valutazione;
 - d) concordare gli ulteriori impegni, informazioni e qualsiasi eventuale prova di supporto da fornire, come richiesto dal livello di dettaglio del criterio e specificare l'azione richiesta al richiedente per rettificare la carenza e i tempi stabiliti per raggiungere la conformità;
 - e) specificare le aree che possono essere soggette a ulteriore esame tramite la supervisione, dopo il rilascio dell'autorizzazione.
-

ALLEGATO II

Criteri per valutare la conformità ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni di sicurezza conformemente all'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 2004/49/CE

- A. MISURE DI CONTROLLO PER TUTTI I RISCHI CONNESSI ALL'ATTIVITÀ DEL GESTORE DELL'INFRASTRUTTURA ⁽¹⁾
- A.1 Esistono procedure in atto per individuare i rischi connessi alle operazioni ferroviarie, inclusi quelli direttamente derivanti dalle attività lavorative, dalla progettazione del lavoro o dal carico di lavoro e dalle attività di altre organizzazioni/persone.
- A.2 Esistono procedure in atto per sviluppare e istituire misure di controllo del rischio.
- A.3 Esistono procedure in atto per controllare l'efficacia delle misure di controllo del rischio e per apportare le modifiche ove necessario.
- A.4 Esistono procedure in atto per individuare la necessità di collaborare con altre entità (quali imprese ferroviarie, fabbricante, fornitore della manutenzione, entità incaricata della manutenzione, detentore di veicolo ferroviario, fornitore del servizio ed entità di approvvigionamento), ove opportuno, su questioni che hanno comportato la condivisione di interfacce in grado di influire sulla messa in atto di misure di controllo del rischio adeguate conformemente all'articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE.
- A.5 Esistono procedure per concordare la documentazione e la comunicazione con le entità competenti, inclusa l'individuazione dei ruoli e delle responsabilità di ogni organizzazione partecipante e le specifiche per gli scambi di informazioni.
- A.6 Esistono procedure per monitorare l'efficacia di tali disposizioni e per attuare modifiche, ove necessario.
- B. CONTROLLO DEL RISCHIO CORRELATO ALLA FORNITURA DI MANUTENZIONE E MATERIALE ⁽²⁾
- B.1 Esistono procedure per ricavare i requisiti/gli standard/i processi di manutenzione dai dati relativi alla sicurezza.
- B.2 Esistono procedure per adattare gli intervalli di manutenzione in base al tipo e all'entità del servizio svolto.
- B.3 Esistono procedure volte a garantire che la responsabilità per la manutenzione sia chiaramente definita al fine di individuare le competenze necessarie per i posti di manutenzione e di assegnare i livelli di responsabilità adeguati.
- B.4 Esistono procedure per raccogliere informazioni sui malfunzionamenti e i difetti derivanti dal funzionamento quotidiano e riferirli ai responsabili della manutenzione.
- B.5 Esistono procedure per individuare e riferire alle parti interessate i rischi derivanti da difetti e mancata conformità a livello di costruzione o malfunzionamenti nel corso del ciclo di vita.
- B.6 Esistono procedure per verificare e controllare le prestazioni e i risultati della manutenzione per assicurarne la conformità con le norme aziendali.
- C. CONTROLLO DEL RISCHIO CORRELATO ALL'USO DELLE IMPRESE APPALTATRICI E CONTROLLO DEI FORNITORI ⁽³⁾
- C.1 Esistono procedure per verificare la competenza delle imprese appaltatrici (e delle imprese subappaltatrici) e dei fornitori.
- C.2 Esistono procedure per verificare e controllare le prestazioni di sicurezza e i risultati di tutti i servizi appaltati e i prodotti forniti dal contraente o dal fornitore per assicurare che siano conformi ai requisiti indicati nel contratto.

⁽¹⁾ Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

⁽²⁾ Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

⁽³⁾ Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

- C.3 Le responsabilità e i compiti relativi alle questioni di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria sono chiaramente definiti, conosciuti e assegnati tra partner contraenti e tra tutte le altre parti interessate.
- C.4 Esistono procedure volte a garantire la tracciabilità di documenti e contratti relativi alla sicurezza.
- C.5 Esistono procedure volte a garantire che i compiti di sicurezza, incluso lo scambio di informazioni relative alla sicurezza, siano svolti dai contraenti o dal fornitore conformemente ai requisiti pertinenti indicati nel contratto.
- D. RISCHI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI ALTRE PARTI ESTERNE AL SISTEMA FERROVIARIO ⁽¹⁾
- D.1 Esistono procedure per individuare i potenziali rischi derivanti da parti esterne al sistema ferroviario ove opportuno e ragionevole.
- D.2 Esistono procedure per stabilire misure di controllo volte ad attenuare i rischi individuati al paragrafo D1 per quanto riguarda le responsabilità del richiedente.
- D.3 Esistono procedure per monitorare l'efficacia delle misure individuate al paragrafo D2 e attuare le modifiche ove opportuno.
- E. RIPARTIZIONE DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA
- E.1 Esiste una descrizione dell'attività che chiarisce il tipo, l'entità e il rischio del funzionamento.
- E.2 Esiste una descrizione della struttura del sistema di gestione della sicurezza, compresa l'assegnazione dei ruoli e delle responsabilità.
- E.3 Esiste una descrizione delle procedure del sistema di gestione della sicurezza richieste dall'articolo 9 e dall'allegato III della direttiva 2004/49/CE, coerente con il tipo e l'entità dei servizi effettuati.
- E.4 I processi critici per la sicurezza e i compiti attinenti al tipo di attività/servizio sono elencati e descritti brevemente.
- F. DISTRIBUZIONE DELLE RESPONSABILITÀ ⁽²⁾
- F.1 Esiste una descrizione del modo in cui viene assicurato il coordinamento delle attività del sistema di gestione della sicurezza all'interno dell'organizzazione, in base a conoscenze comprovate e a una responsabilità principale a livello di gestione.
- F.2 Esistono procedure volte a garantire che il personale con responsabilità delegate all'interno dell'organizzazione abbia l'autorità, la competenza e le risorse adeguate per svolgere il proprio compito.
- F.3 Sono chiaramente definiti gli ambiti di responsabilità relativi alla sicurezza e la ripartizione delle responsabilità a funzioni specifiche ad essi associate, insieme alle relative interfacce.
- F.4 Esiste una procedura volta a garantire che i compiti correlati alla sicurezza siano chiaramente definiti e delegati al personale dotato di competenze adeguate.
- G. ASSICURARE IL CONTROLLO DA PARTE DELLA GESTIONE A LIVELLI DIVERSI ⁽³⁾
- G.1 Esiste una descrizione di come vengono assegnate le responsabilità per ogni processo correlato alla sicurezza nell'ambito dell'organizzazione.
- G.2 Esiste una procedura per il controllo periodico dell'esecuzione dei compiti assicurata dalla catena di gestione, che deve intervenire se i compiti non vengono eseguiti correttamente.
- G.3 Esistono procedure per individuare e gestire l'impatto di altre attività di gestione sul sistema di gestione della sicurezza.

⁽¹⁾ Articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2004/49/CE.

⁽²⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

⁽³⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

- G.4 Esistono procedure per rendere le persone che hanno un ruolo nella gestione della sicurezza responsabili delle loro prestazioni.
- G.5 Esistono procedure per assegnare risorse per svolgere i compiti nell'ambito del sistema di gestione della sicurezza.
- H. COINVOLGIMENTO DEL PERSONALE E DEI LORO RAPPRESENTANTI A TUTTI I LIVELLI ⁽¹⁾
- H.1 Esistono procedure in atto volte a garantire che il personale e i rappresentanti del personale siano adeguatamente rappresentati e consultati per la definizione, la proposta, l'esame e lo sviluppo degli aspetti legati alla sicurezza delle procedure operative che possono coinvolgere il personale.
- H.2 Il coinvolgimento del personale e gli accordi di consultazione sono documentati.
- I. GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO COSTANTE ⁽²⁾
- Esistono procedure in atto volte a garantire, ove ragionevolmente possibile, il miglioramento costante del sistema di gestione della sicurezza; tali procedure includono:
- a) procedure per revisioni periodiche del sistema di gestione della sicurezza, in funzione delle esigenze;
 - b) procedure per descrivere le disposizioni per monitorare e analizzare i dati relativi alla sicurezza;
 - c) procedure per descrivere come vengono rettificate le carenze individuate;
 - d) procedure per descrivere l'attuazione di nuove regole di gestione della sicurezza basate sullo sviluppo e sulle lezioni apprese;
 - e) procedure per descrivere come vengono utilizzati i risultati degli audit interni per perfezionare il sistema di gestione della sicurezza.
- J. POLITICA DI SICUREZZA APPROVATA DAL DIRETTORE GENERALE DELL'ORGANISMO E COMUNICATA A TUTTO IL PERSONALE ⁽³⁾
- Esiste un documento che descrive la politica di sicurezza dell'organismo e che:
- a) viene comunicato e reso disponibile a tutto il personale, ad esempio tramite l'intranet dell'organismo;
 - b) adeguato al tipo e all'entità del servizio;
 - c) è approvato dal direttore generale dell'organismo.
- K. OBIETTIVI DELL'ORGANISMO DI TIPO QUALITATIVO E QUANTITATIVO PER IL MANTENIMENTO E IL MIGLIORAMENTO DELLA SICUREZZA NONCHÉ PIANI E PROCEDURE PER CONSEGUIRE TALI OBIETTIVI ⁽⁴⁾
- K.1 Esistono procedure per determinare gli obiettivi di sicurezza pertinenti in conformità con il quadro giuridico ed esiste un documento che descrive tali obiettivi.
- K.2 Esistono procedure per determinare gli obiettivi di sicurezza coerenti con il tipo e la portata delle operazioni ferroviarie interessate e i relativi rischi.
- K.3 Esistono procedure destinate a valutare regolarmente le prestazioni generali della sicurezza in relazione agli obiettivi di sicurezza aziendali e a quelli stabiliti a livello di Stato membro.

⁽¹⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

⁽²⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 1.

⁽³⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera a).

⁽⁴⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera b)

- K.4 Esistono procedure in atto per monitorare ed esaminare regolarmente gli accordi operativi:
- a) raccogliendo dati importanti sulla sicurezza per ricavare delle tendenze nelle prestazioni di sicurezza e valutare la conformità con gli obiettivi;
 - b) interpretare i dati importanti e attuare i cambiamenti necessari.
- K.5 Esistono procedure messe in atto dal responsabile dell'infrastruttura per sviluppare piani e procedure destinati a raggiungere i suoi obiettivi.
- L. PROCEDURE ATTE A SODDISFARE GLI STANDARD TECNICI E OPERATIVI IN VIGORE, NUOVI E MODIFICATI O ALTRE PRESCRIZIONI ⁽¹⁾
- L.1. Per i requisiti relativi alla sicurezza attinenti al tipo e all'entità delle operazioni, esistono procedure atte a:
- a) individuare tali requisiti e aggiornare le relative procedure per rispecchiare i cambiamenti apportati agli stessi (gestione del controllo dei cambiamenti);
 - b) attuarli;
 - c) monitorare la conformità agli stessi;
 - d) intervenire quando viene individuata la non conformità.
- L.2 Esistono procedure in atto volte a garantire che vengano impiegati il personale, le procedure, i documenti specifici, le attrezzature e il materiale rotabile adatti per lo scopo previsto.
- L.3 Il sistema di gestione della sicurezza ha messo in atto procedure volte ad assicurare che la manutenzione venga eseguita conformemente ai requisiti pertinenti.
- M. PROCEDURE E METODI DA APPLICARE NELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E NELL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI CONTROLLO DEL RISCHIO OGNIQUALVOLTA UN CAMBIAMENTO NELLE CONDIZIONI DI ESERCIZIO O L'IMPIEGO DI NUOVO MATERIALE COMPORTI NUOVI RISCHI PER L'INFRASTRUTTURA O PER LE OPERAZIONI ⁽²⁾
- M.1 Esistono procedure di gestione destinate a introdurre cambiamenti nelle apparecchiature, nelle procedure, nell'organismo, nel personale o nelle interfacce.
- M.2 Esistono procedure di valutazione del rischio per gestire i cambiamenti e per applicare il CSM alla valutazione del rischio e alla valutazione conformemente al regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione ⁽³⁾ ove necessario.
- M.3 Esistono procedure in atto per utilizzare i risultati della valutazione del rischio in altri processi all'interno dell'organismo e per renderli visibili al personale pertinente.
- N. OFFERTA DI PROGRAMMI DI FORMAZIONE DEL PERSONALE E DI SISTEMI ATTI A GARANTIRE CHE IL PERSONALE MANTENGA LE PROPRIE COMPETENZE E CHE I COMPITI SIANO SVOLTI CONFORMEMENTE A TALI COMPETENZE ⁽⁴⁾
- N.1 Esiste un sistema di gestione delle competenze che comprende almeno:
- a) l'individuazione delle conoscenze e delle competenze richieste per i compiti correlati alla sicurezza;
 - b) principi di selezione (livello d'istruzione di base, attitudine mentale e idoneità fisica richiesti);
 - c) formazione iniziale e certificazione delle competenze e delle capacità acquisite;

⁽¹⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera c).

⁽²⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera d).

⁽³⁾ GU L 108 del 29.4.2009, pag. 4.

⁽⁴⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera e).

- d) formazione continua e aggiornamento periodico delle conoscenze e delle capacità esistenti;
- e) controlli periodici delle competenze ove opportuno;
- f) misure speciali in caso di incidenti/inconvenienti o di assenza prolungata dal lavoro, ove necessario/opportuno;
- g) formazione specifica sul sistema di gestione della sicurezza per il personale direttamente impegnato nel garantire che il sistema di gestione della sicurezza funzioni.

N.2 Esistono procedure all'interno del sistema di gestione delle competenze destinate a:

- a) l'individuazione dei posti che eseguono compiti di sicurezza;
- b) l'individuazione dei posti che comportano responsabilità nelle decisioni operative all'interno del sistema di gestione della sicurezza;
- c) il personale che abbia le conoscenze, le capacità e l'attitudine necessarie (mediche e psicologiche) adeguate ai loro compiti e periodicamente aggiornate;
- d) l'assegnazione del personale con le competenze adatte ai relativi compiti;
- e) il monitoraggio del modo in cui vengono eseguiti i compiti e attuazione delle azioni correttive ove necessario.

O. DISPOSIZIONI ATTE A GARANTIRE UN LIVELLO SUFFICIENTE DI INFORMAZIONE ALL'INTERNO DELL'ORGANISMO E, SE DEL CASO, FRA GLI ORGANISMI CHE OPERANO SULLA STESSA INFRASTRUTTURA ⁽¹⁾

O.1 Esistono procedure volte ad assicurare che:

- a) il personale conosca e comprenda il sistema di gestione della sicurezza e le informazioni siano facilmente accessibili e
- b) la documentazione adeguata sul sistema di gestione della sicurezza venga fornita al personale responsabile della sicurezza.

O.2 Esistono procedure volte ad assicurare che:

- a) le principali informazioni operative siano pertinenti e valide;
- b) il personale sia informato della loro esistenza prima che vengano applicate;
- c) siano a disposizione del personale e ove necessario vengano distribuite loro ufficialmente delle copie.

O.3 Esistono disposizioni in atto per la condivisione di informazioni tra il gestore dell'infrastruttura e altre imprese ferroviarie.

P. PROCEDURE E FORMATI PER LA DOCUMENTAZIONE DELLE INFORMAZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SCELTA DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO DELLA CONFIGURAZIONE DELLE INFORMAZIONI ESSENZIALI IN MATERIA DI SICUREZZA ⁽²⁾

P.1 Esistono procedure volte ad assicurare che tutte le informazioni essenziali in materia di sicurezza siano esatte, complete, coerenti, facili da capire, adeguatamente aggiornate e debitamente documentate.

⁽¹⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera f).

⁽²⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera g).

- P.2 Esistono procedure per:
- a) organizzare, creare, distribuire e gestire il controllo delle modifiche apportate a tutta la documentazione essenziale in materia di sicurezza;
 - b) ricevere, raccogliere e memorizzare tutte le documentazioni/informazioni essenziali su supporto cartaceo o tramite altri sistemi di registrazione.
- P.3 Esiste una procedura per il controllo della configurazione delle informazioni essenziali in materia di sicurezza.
- Q. PROCEDURE VOLTE A GARANTIRE CHE GLI INCIDENTI, GLI INCONVENIENTI, I «QUASI INCIDENTI» ED ALTRI EVENTI PERICOLOSI SIANO SEGNALATI, INDAGATI E ANALIZZATI E CHE SIANO ADOTTATE LE NECESSARIE MISURE PREVENTIVE ⁽¹⁾
- Q.1 Esistono procedure volte a garantire che gli incidenti, gli inconvenienti, i «quasi incidenti» ed altri eventi pericolosi:
- a) vengano riferiti, registrati, studiati e analizzati;
 - b) vengano riferiti, ove necessario dalla legislazione pertinente, agli organismi nazionali.
- Q.2 Esistono procedure volte a garantire che:
- a) vengano valutate e attuate le raccomandazioni dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza, dell'organismo di indagine nazionale e da indagini del settore/interne ove opportuno o richieste;
 - b) vengano valutate e prese in considerazione le relazioni/informazioni pertinenti fornite da altre imprese ferroviarie, gestori dell'infrastruttura, detentori dei veicoli nel settore della manutenzione.
- Q.3 Esistono procedure per informazioni pertinenti correlate all'indagine e alle cause di incidenti, inconvenienti, «quasi incidenti» e altri eventi pericolosi da utilizzare per trarre insegnamenti e, ove necessario, adottare misure preventive.
- R. FORNITURA DI PIANI DI INTERVENTO, DI ALLARME ED INFORMAZIONE IN CASO DI EMERGENZA, CONCORDATI CON LE AUTORITÀ PUBBLICHE COMPETENTI ⁽²⁾
- R.1 Un documento individua tutti i tipi di emergenze, comprese le operazioni peggiorate ed esistono procedure in atto per identificarne di nuove.
- R.2 Esistono procedure in atto volte a garantire che, per ogni tipo di emergenza individuato:
- a) sia possibile contattare rapidamente i servizi di soccorso;
 - b) i servizi di soccorso vengono forniti con tutte le informazioni rilevanti in anticipo, per preparare la loro risposta di emergenza, e al momento di un'emergenza.
- R.3 I ruoli e le responsabilità di tutte le parti sono individuati e precisati in un documento.
- R.4 Esistono piani d'azione, allarmi e informazioni, che comprendono:
- a) procedure per avvisare tutto il personale con responsabilità di gestione dell'emergenza;
 - b) disposizioni per comunicarli a tutte le parti, comprese le istruzioni di emergenza per i passeggeri;
 - c) disposizioni per contattare il personale competente immediatamente in modo da poter adottare le decisioni necessarie.

⁽¹⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera h).

⁽²⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera i).

- R.5 Esiste un documento che descrive come sono stati assegnati i mezzi e le risorse e come sono stati individuati le esigenze di formazione.
- R.6 Esistono procedure in atto per ristabilire le condizioni operative normali appena possibile.
- R.7 Esistono procedure per verificare i piani d'emergenza in cooperazione e con altre parti per formare il personale, testare le procedure, individuare i punti deboli e verificare come vengono gestite le possibili situazioni di emergenza.
- R.8 Esistono procedure in atto per coordinare i piani di emergenza con le imprese ferroviarie che operano nell'ambito dell'infrastruttura dell'organizzazione e di qualsiasi altra infrastruttura con cui hanno un'interfaccia.
- R.9 Esistono disposizioni in atto per interrompere le operazioni e il traffico ferroviario tempestivamente, se necessario, e per informare tutte le parti interessate dell'azione intrapresa.
- S. DISPOSIZIONI PER AUDIT INTERNI REGOLARI DEL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA ⁽¹⁾
- S.1 Esiste un sistema di audit interno indipendente e imparziale che agisce in maniera trasparente.
- S.2 Esiste un programma di audit interni previsti che possono essere modificati secondo i risultati degli audit precedenti e il controllo delle prestazioni.
- S.3 Esistono procedure in atto volte a individuare e selezionare responsabili dell'audit adeguatamente competenti.
- S.4 Esistono procedure in atto per:
- a) analizzare e valutare i risultati degli audit,
 - b) consigliare misure di *follow-up*,
 - c) verificare l'efficacia delle misure,
 - d) documentare l'esecuzione e i risultati degli audit.
- S.5 Esistono procedure per garantire che i livelli più elevati della catena di gestione siano informati dei risultati degli audit e assumano la responsabilità generale dell'esecuzione di modifiche al sistema di gestione della sicurezza.
- S.6 Esiste un documento che illustra come vengono pianificati gli audit rispetto alle disposizioni di controllo periodiche per assicurare la conformità alle procedure e agli standard interni.
- T. PROGETTAZIONE SICURA DELL'INFRASTRUTTURA FERROVIARIA ⁽²⁾
- T.1 Esistono procedure volte a garantire la progettazione sicura dell'infrastruttura nell'arco del suo ciclo di vita, dalla progettazione all'installazione.
- T.2 Esistono procedure che tengono in considerazione la modifica tecnica dell'infrastruttura e la gestione di tale modifica.
- T.3 Esistono procedure volte a mostrare che le regole pertinenti riguardanti la progettazione dell'infrastruttura e qualsiasi metodo di sicurezza nazionale sono state individuate e che il richiedente può conformarsi ad esse.

⁽¹⁾ Allegato III della direttiva 2004/49/CE, punto 2, lettera j).

⁽²⁾ Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

U. FUNZIONAMENTO SICURO DELL'INFRASTRUTTURA ⁽¹⁾

- U.1 Esistono procedure volte a garantire che l'infrastruttura sia gestita e funzioni in modo sicuro, tenendo in considerazione il numero, il tipo e l'entità degli operatori che gestiscono i servizi sulla rete comprese tutte le interazioni necessarie a seconda della complessità del funzionamento.
- U.2 Esistono procedure che mostrano come viene gestita la sicurezza ai confini fisici e operativi dell'infrastruttura.
- U.3 Esistono procedure che mostrano come vengono gestite efficacemente la cooperazione e il coordinamento, sia in situazioni normali che di emergenza.
- U.4 Esistono procedure volte a mostrare che le regole riguardanti il funzionamento e la gestione delle interfacce infrastruttura/veicolo sono state individuate e che il richiedente può conformarsi ad esse.

V. FORNITURA DI MANUTENZIONE E MATERIALE ⁽²⁾

- V.1 Esistono procedure volte a garantire che la manutenzione dell'infrastruttura sia eseguita in modo sicuro, includendo un controllo chiaro della gestione nonché ispezioni e audit documentati.
- V.2 Esistono procedure volte a garantire che il mantenimento dell'infrastruttura soddisfi le esigenze specifiche della rete.
- V.3 Esistono procedure volte a mostrare che le regole riguardanti la fornitura di manutenzione e materiale sono state individuate e che il richiedente può conformarsi a esse.

W. MANUTENZIONE E FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI CONTROLLO DEL TRAFFICO E DI SEGNALEMENTO ⁽³⁾

- W.1 Esistono procedure volte a garantire che il funzionamento e la manutenzione del sistema di controllo del traffico e di segnalamento assicurino la sicurezza del funzionamento dell'infrastruttura ferroviaria.
- W.2 Esistono procedure volte a garantire la conformità con gli standard tecnici e operativi esistenti, nuovi e modificati.
- W.3 Esistono procedure che stabiliscono in che modo viene gestita la sicurezza ai confini fisici e/o operativi del sistema di controllo del traffico e di segnalamento, incluso come è gestita la cooperazione, se necessario.
- W.4 Esistono procedure volte a mostrare che le regole riguardanti il funzionamento sicuro e la manutenzione del sistema di controllo del traffico e di segnalamento sono state individuate e che il richiedente può conformarsi ad esse.

⁽¹⁾ Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

⁽²⁾ Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

⁽³⁾ Articolo 11, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/49/CE.

ALLEGATO III

Principi per la supervisione dopo il rilascio di un'autorizzazione

1. L'approccio delle autorità nazionali preposte alla sicurezza alla supervisione della conformità in conformità dell'articolo 4, paragrafo 1 e dell'articolo 16, paragrafo 2, lettera e), della direttiva 2004/49/CE si basa sui seguenti principi. Tali principi si applicano al quadro delle attività di supervisione nel complesso e ai casi individuali nell'ambito di tale quadro.
 2. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio di proporzionalità tra applicazione e rischio. L'azione intrapresa da un'autorità nazionale preposta alla sicurezza per conseguire la conformità o portare i gestori dell'infrastruttura a rispondere del mancato adempimento dei propri obblighi giuridici deve essere proporzionata a qualsiasi eventuale rischio per la sicurezza o alla potenziale gravità della mancata conformità, incluso qualsiasi danno effettivo o potenziale.
 3. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio di uniformità di approccio per assicurare che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza adotti un approccio simile in circostanze simili per ottenere fini simili.
 4. L'attività di supervisione dell'autorità nazionale preposta alla sicurezza deve incentrarsi principalmente sulle attività che un'autorità nazionale preposta alla sicurezza ritiene possano dare origine ai rischi più gravi o laddove i pericoli sono controllati meno bene. A tale scopo, l'autorità nazionale preposta alla sicurezza dispone dei metodi e della capacità di valutare le prestazioni quotidiane in materia di sicurezza del gestore dell'infrastruttura.
 5. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza decidono sulle priorità per utilizzare le proprie risorse efficacemente; la decisione su come farlo nel modo migliore dovrebbe tuttavia spettare a ciascuna singola autorità nazionale preposta alla sicurezza. L'azione deve concentrarsi su coloro che sono responsabili del rischio e sono nella posizione migliore per controllarlo.
 6. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza applicano il principio della trasparenza per aiutare i gestori dell'infrastruttura a comprendere che cosa ci si aspetta da loro (incluso ciò che dovrebbero o non dovrebbero fare) e cosa dovrebbero aspettarsi dall'autorità nazionale preposta alla sicurezza.
 7. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza sono responsabili delle proprie decisioni conformemente all'articolo 17, paragrafo 3, della direttiva 2004/49/CE. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono pertanto disporre di politiche e principi in base ai quali possono essere valutati. Inoltre, le autorità nazionali preposte alla sicurezza devono anche disporre di una procedura di denuncia.
 8. Le autorità nazionali preposte alla sicurezza mettono a punto accordi di cooperazione tra di loro al fine di condividere reciprocamente informazioni e di coordinare l'azione sulle violazioni. Inoltre, le autorità nazionali di sicurezza sviluppano accordi di cooperazione con altre autorità competenti al fine di condividere informazioni e di sviluppare approcci unificati in relazione a questioni che incidono sulla sicurezza delle ferrovie.
-

REGOLAMENTO (UE) N. 1170/2010 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2010****recante approvazione di modifiche non minori del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Pancetta Piacentina (DOP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Pancetta Piacentina», registrata ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione ⁽²⁾, quale modificato dal regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ⁽³⁾.

- (2) Non trattandosi di modifiche minori ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾, in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, del suddetto regolamento. Poiché alla Commissione non è stata presentata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, le modifiche devono essere approvate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Sono approvate le modifiche del disciplinare pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relative alla denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19

⁽⁴⁾ GU C 64 del 16.3.2010, pag. 32.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.2. Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati, ecc.)

ITALIA

Pancetta Piacentina (DOP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1171/2010 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2010****recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Melón de La Mancha (IGP)]**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 4, primo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, primo comma, e in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, la domanda di registrazione della denominazione «Melón de La Mancha», presentata dalla Spagna, è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.

- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 510/2006, detta denominazione deve essere registrata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La denominazione che figura nell'allegato del presente regolamento è registrata.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU C 121 dell'8.5.2010, pag. 7.

ALLEGATO

Prodotti agricoli destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del trattato:

Classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

SPAGNA

Melón de La Mancha (IGP)

REGOLAMENTO (UE) N. 1172/2010 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2010****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIa e nelle acque UE e internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' ponce O per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1**Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

Articolo 2**Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

Articolo 3**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	21/T&Q
Stato membro	Francia
Stock	COD/5B6A-C
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	Vla; acque UE e acque internazionali della zona Vb ad est di 12° 00' O
Data	18.6.2010

REGOLAMENTO (UE) N. 1173/2010 DELLA COMMISSIONE**del 6 dicembre 2010****recante divieto di pesca del brosmio nelle acque UE e nelle acque internazionali delle zone V, VI e VII per le navi battenti bandiera francese**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

(3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 53/2010 del Consiglio, del 14 gennaio 2010, che stabilisce, per il 2010, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque UE e, per le navi UE, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2010.

(2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2010.

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2010 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 21 del 26.1.2010, pag. 1.

ALLEGATO

N.	20/T&Q
Stato membro	Francia
Stock	USK/567EI.
Specie	Brosmio (<i>Brosme brosme</i>)
Zona	Acque UE e acque internazionali delle zone V, VI e VII
Data	18.6.2010

REGOLAMENTO (UE) N. 1174/2010 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2010****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	64,0
	MA	73,3
	TR	100,3
	ZZ	79,2
0707 00 05	EG	150,8
	TR	78,4
	ZZ	114,6
0709 90 70	MA	97,0
	TR	105,1
	ZZ	101,1
0805 10 20	AR	43,0
	BR	50,0
	CL	87,6
	MA	63,6
	PE	58,9
	SZ	46,6
	TR	48,9
	ZA	43,5
	ZW	48,4
	ZZ	54,5
0805 20 10	MA	71,4
	TR	57,6
	ZZ	64,5
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	72,6
	TR	70,1
	ZZ	71,4
0805 50 10	TR	54,4
	ZZ	54,4
0808 10 80	AR	74,9
	AU	187,9
	CA	105,7
	CL	84,2
	CN	95,3
	MK	26,7
	NZ	98,3
	US	106,2
	ZA	121,6
	ZZ	100,1
0808 20 50	CN	65,0
	US	112,9
	ZA	141,4
	ZZ	106,4

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO (UE) N. 1175/2010 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2010****relativo al prezzo di vendita dei cereali per la seconda gara parziale nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettera f), in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 1017/2010 della Commissione ⁽²⁾ ha aperto una gara per la vendita di cereali, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1272/2009 della Commissione, dell'11 dicembre 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'acquisto e la vendita di prodotti agricoli all'intervento pubblico ⁽³⁾.
- (2) Ai sensi dell'articolo 46, primo comma, del regolamento (UE) n. 1272/2009 e dell'articolo 4 del regolamento (UE) n. 1017/2010, sulla base delle offerte ricevute per ciascuna gara parziale, la Commissione deve stabilire, per ogni cereale e per ogni Stato membro, un prezzo minimo di vendita o decidere di non stabilire un prezzo minimo di vendita.
- (3) Sulla base delle offerte ricevute per la seconda gara parziale, è stata espressa la necessità di stabilire un prezzo

minimo di vendita per taluni cereali e per taluni Stati membri. È stata altresì espressa la necessità di non stabilire alcun prezzo minimo di vendita per gli altri cereali e Stati membri.

- (4) Per dare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale relativa alla vendita di cereali nell'ambito delle procedure di gara di cui al regolamento (UE) n. 1017/2010, per la quale la presentazione delle domande è scaduta in data 8 dicembre 2010, le decisioni sul prezzo di vendita di ciascun cereale in ciascuno Stato membro sono riportate nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 293 dell'11.11.2010, pag. 41.

⁽³⁾ GU L 349 del 29.12.2009, pag. 1.

ALLEGATO

Decisioni relative alle vendite

(EUR/t)

Stato membro	Prezzo minimo di vendita		
	Frumento tenero	Orzo	Mais
	Codice NC 1001 90	Codice NC 1003 00	Codice NC 1005 90 00
Belgique/België	X	X	X
България	X	X	X
Česká republika	214	175,01	X
Danmark	X	191,01	X
Deutschland	X	185	X
Eesti	X	175	X
Eire/Ireland	X	X	X
Elláda	X	X	X
España	X	X	X
France	X	—	X
Italia	X	X	X
Kypros	X	X	X
Latvija	X	X	X
Lietuva	X	176,2	X
Luxembourg	X	X	X
Magyarország	X	174	X
Malta	X	X	X
Nederland	X	X	X
Österreich	X	184,65	X
Polska	X	X	X
Portugal	X	X	X
România	X	X	X
Slovenija	X	X	X
Slovensko	X	175,1	X
Suomi/Finland	194,57	174,5	X
Sverige	X	—	X
United Kingdom	X	199,08	X

(—) nessun prezzo minimo di vendita stabilito (tutte le offerte rifiutate)

(°) nessun'offerta

(X) nessun cereale disponibile per la vendita

(#) non applicabile

REGOLAMENTO (UE) N. 1176/2010 DELLA COMMISSIONE**del 10 dicembre 2010****che stabilisce in che misura possano essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel mese di novembre 2010 per determinati prodotti lattiero-caseari nell'ambito di taluni contingenti tariffari aperti dal regolamento (CE) n. 2535/2001**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli di importazione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

Le domande di titoli di importazione presentate dal 20 al 30 novembre 2010 per taluni contingenti tariffari indicati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per

quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, hanno ad oggetto quantitativi superiori a quelli disponibili. Occorre pertanto determinare in che misura si possa procedere al rilascio dei titoli di importazione, fissando i coefficienti di attribuzione da applicare ai quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione per prodotti dei contingenti tariffari indicati nelle parti I.A, I.F, I.H, I.I e I.J dell'allegato I del regolamento (CE) n. 2535/2001, presentate nel periodo dal 20 al 30 novembre 2010, danno luogo al rilascio di titoli di importazione per i quantitativi richiesti, previa applicazione dei coefficienti di attribuzione fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

*Per la Commissione,
a nome del presidente,*

Jean-Luc DEMARTY

*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 238 dell'1.9.2006, pag. 13.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

ALLEGATO

I.A

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4590	—
09.4599	—
09.4591	—
09.4592	—
09.4593	—
09.4594	—
09.4595	100 %
09.4596	100 %

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

I.F

Prodotti originari della Svizzera

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4155	50,00 %

I.H

Prodotti originari della Norvegia

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4179	100 %

I.I

Prodotti originari dell'Islanda

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4205	100 %
09.4206	100 %

I.J

Prodotti originari della Repubblica moldova

Numero del contingente tariffario	Coefficiente di attribuzione
09.4210	—

«—»: alla Commissione non è stata trasmessa alcuna domanda di titolo.

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2010/91/EU DELLA COMMISSIONE

del 10 dicembre 2010

che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metosulam e che modifica la decisione 2008/934/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, di tale direttiva ma non comprese nell'allegato I⁽⁵⁾.

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

(4) La domanda è stata presentata alla Francia, che era stata designata Stato membro relatore dal regolamento (CE) n. 451/2000. Il termine per la procedura accelerata è stato rispettato. La specifica della sostanza attiva e gli utilizzi indicati sono quelli oggetto della decisione 2008/934/CE. La domanda rispetta anche gli altri requisiti sostanziali e procedurali di cui all'articolo 15 del regolamento (CE) n. 33/2008.

considerando quanto segue:

(1) I regolamenti (CE) nn. 451/2000⁽²⁾ e 1490/2002⁽³⁾ della Commissione stabiliscono le modalità attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e contengono un elenco delle sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il metosulam.

(5) La Francia ha valutato i dati aggiuntivi presentati dal richiedente e ha redatto una relazione supplementare. Il 7 agosto 2009 tale relazione è stata inviata all'Autorità europea per la sicurezza alimentare (in appresso «l'Autorità») e alla Commissione. L'Autorità ha trasmesso la relazione supplementare agli altri Stati membri e al richiedente con l'invito a formulare osservazioni e ha poi inviato le osservazioni ricevute alla Commissione. A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 33/2008 e su richiesta della Commissione, l'Autorità ha presentato alla Commissione la sua conclusione sul metosulam il 23 aprile 2010⁽⁶⁾. Il progetto di relazione di valutazione, la relazione supplementare e la conclusione dell'Autorità sono stati esaminati dagli Stati membri e dalla Commissione nell'ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed approvati il 28 ottobre 2010 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione relativo al metosulam.

(2) In conformità all'articolo 11 sexies del regolamento (CE) n. 1490/2002, il richiedente ha rinunciato a sostenere l'iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE entro due mesi dal ricevimento del progetto di relazione di valutazione. Di conseguenza, è stata adottata la decisione 2008/934/CE della Commissione, del 5 dicembre 2008, concernente la non iscrizione di alcune sostanze attive nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze⁽⁴⁾, che prevede la non iscrizione del metosulam.

(6) Dalle varie valutazioni effettuate risulta che i prodotti fitosanitari contenenti metosulam possono soddisfare, in generale, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE, in particolare per quanto riguarda gli usi esaminati e specificati nel rapporto di riesame della Commissione. È quindi opportuno iscrivere il metosulam nell'allegato I, affinché in tutti gli Stati membri le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva possano essere concesse in conformità alle disposizioni di detta direttiva.

(3) In conformità all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, il notificante iniziale (in appresso «il richiedente») ha presentato una nuova domanda di applicazione della procedura accelerata, conformemente agli articoli da 14 a 19 del regolamento (CE) n. 33/2008 della Commissione, del 17 gennaio 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda una procedura regolare e una procedura accelerata di valutazione delle sostanze attive previste nel

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25.

⁽³⁾ GU L 224 del 21.8.2002, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU L 333 dell'11.12.2008, pag. 11.

⁽⁵⁾ GU L 15 del 18.1.2008, pag. 5

⁽⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare; Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance metosulam (Conclusion sulla revisione inter pares della valutazione del rischio degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva metosulam). EFSA Journal 2010; 8(5):1592. [67 pp.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1592. Disponibile online: www.efsa.europa.eu

- (7) Ferma restando questa conclusione, occorre ottenere ulteriori informazioni su alcuni punti specifici. L'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE stabilisce che l'iscrizione di una sostanza nell'allegato I può essere soggetta a condizioni. È quindi opportuno chiedere al richiedente di presentare ulteriori informazioni comprovanti i risultati della valutazione del rischio, sulla base delle conoscenze scientifiche più recenti, per quanto riguarda la potenziale dipendenza dal pH dell'adsorbimento del suolo, la lisciviazione nelle acque sotterranee e l'esposizione delle acque superficiali per i metaboliti M01 e M02, la potenziale genotossicità di una impurezza e la specifica della sostanza attiva fabbricata.
- (8) È necessario prevedere un ragionevole lasso di tempo prima dell'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, al fine di consentire agli Stati membri e alle parti interessate di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dall'iscrizione.
- (9) Fermi restando gli obblighi definiti nella direttiva 91/414/CEE, conseguenti all'iscrizione di una sostanza attiva nell'allegato I, agli Stati membri va accordato un periodo di sei mesi dall'iscrizione per rivedere le autorizzazioni esistenti dei prodotti fitosanitari contenenti il metosulam, in modo da garantire il rispetto delle prescrizioni della direttiva 91/414/CEE, in particolare dell'articolo 13, e delle condizioni pertinenti stabilite nell'allegato I. Gli Stati membri modificano, sostituiscono o revocano, se del caso, le autorizzazioni esistenti in conformità alle disposizioni della direttiva 91/414/CEE. In deroga al termine suddetto, occorre prevedere un periodo più lungo per la presentazione e la valutazione di tutto il dossier per cui all'allegato III, relativo a ciascun prodotto fitosanitario e a ciascun utilizzo previsto, in conformità ai principi uniformi figuranti nella direttiva 91/414/CEE.
- (10) L'esperienza acquisita con le precedenti iscrizioni nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE di sostanze attive valutate nel quadro del regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾ ha dimostrato che possono presentarsi difficoltà di interpretazione riguardo agli obblighi dei titolari delle autorizzazioni esistenti per quanto concerne l'accesso ai dati. Per evitare ulteriori difficoltà occorre quindi chiarire gli obblighi degli Stati membri, in particolare quello di verificare che il titolare di un'autorizzazione possa accedere a un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva. Tale chiarimento non impone tuttavia agli Stati membri o ai titolari delle autorizzazioni altri obblighi oltre a quelli previsti dalle direttive finora adottate per modificare l'allegato I.
- (11) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 91/414/CEE.
- (12) La decisione 2008/934/CE prevede la non iscrizione del metosulam e la revoca delle autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011. La voce relativa al metosulam va soppressa dall'allegato di detta decisione.
- (13) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2008/934/CE.
- (14) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 91/414/CEE è modificato come specificato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

La voce relativa al metosulam nell'allegato della decisione 2008/934/CE è soppressa.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

Gli Stati membri applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° novembre 2011.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

1. In conformità alla direttiva 91/414/CEE, gli Stati membri modificano o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metosulam come sostanza attiva entro il 1° novembre 2011. Entro tale data essi verificano in particolare che siano rispettate le condizioni di cui all'allegato I di detta direttiva per quanto riguarda il metosulam, ad eccezione di quelle della parte B della voce relativa a tale sostanza attiva, e che il titolare dell'autorizzazione posseda o possa accedere ad un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato II di detta direttiva, in conformità alle condizioni dell'articolo 13 di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU L 366 del 15.12.1992, pag. 10.

2. In deroga al paragrafo 1, ciascun prodotto fitosanitario autorizzato contenente metosulam come unica sostanza attiva o come una di più sostanze attive, iscritte tutte entro il 30 aprile 2011 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, è oggetto di una nuova valutazione da parte degli Stati membri, in conformità ai principi uniformi figuranti nell'allegato VI della direttiva 91/414/CEE, sulla base di un dossier conforme alle prescrizioni dell'allegato III di tale direttiva e tenendo conto della parte B della voce relativa al metosulam nell'allegato I di detta direttiva. In seguito a questa valutazione, essi stabiliscono se il prodotto sia conforme alle condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE.

Sulla base di quanto stabilito, gli Stati membri:

- a) nel caso di un prodotto contenente metosulam come unica sostanza attiva, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 30 aprile 2015; oppure
- b) nel caso di un prodotto contenente metosulam come una di più sostanze attive, modificano o revocano, se necessario, l'autorizzazione entro il 30 aprile 2015 o entro il termine,

se successivo, fissato per la modifica o la revoca rispettivamente dalla direttiva o dalle direttive che hanno iscritto la sostanza o le sostanze in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 5

La presente direttiva entra in vigore il 1° maggio 2011.

Articolo 6

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

Voce da aggiungere alla fine della tabella dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE:

Numero	Nome comune, numeri d'identificazione	Denominazione IUPAC	Purezza ⁽¹⁾	Entrata in vigore	Scadenza dell'iscrizione	Disposizioni specifiche
«317	Metosulam Numero CAS: 139528-85-1 Numero CIPAC: 707	2',6'-dicloro-5,7-dimetossi-3'-metil[1,2,4]triazolo [1,5-a]pirimidina-2-sulfonamide	≥ 980 g/kg	1° maggio 2011	30 aprile 2021	PARTE A Possono essere autorizzate solo le utilizzazioni come erbicida. PARTE B Per l'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI occorre tener conto delle conclusioni contenute nel rapporto di riesame sul metosulam, in particolare nelle relative appendici I e II, nella versione definitiva adottata dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali il 28 ottobre 2010. In tale valutazione generale, gli Stati membri prestano particolare attenzione a: — la protezione delle acque sotterranee quando la sostanza attiva viene utilizzata in regioni sensibili dal punto di vista del suolo e/o delle caratteristiche climatiche; — il rischio per gli organismi acquatici. — il rischio per le piante non bersaglio nelle zone al di fuori dei campi. Le condizioni di utilizzo devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione, entro il 30 ottobre 2011, ulteriori informazioni sulla specifica della sostanza attiva fabbricata. Gli Stati membri interessati provvedono affinché il richiedente fornisca alla Commissione, entro il 30 aprile 2013, informazioni confermatrice riguardo a: — la potenziale dipendenza dal pH dell'adsorbimento del suolo, la lisciviazione nelle acque sotterranee e l'esposizione delle acque superficiali per i metaboliti M01 e M02; — la potenziale genotossicità di una impurezza.»

⁽¹⁾ Ulteriori dettagli sull'identità e sulla specifica della sostanza attiva sono forniti nel rapporto di riesame.

DECISIONI

DECISIONE 2010/765/PESC DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2010

sull'azione dell'UE volta a contrastare il commercio illecito di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) per via aerea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 26, paragrafo 2,

considerando quando segue:

- (1) Il 13 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato una strategia europea in materia di sicurezza in cui venivano identificate cinque sfide di fondo cui l'Unione è confrontata: il terrorismo, la proliferazione delle armi di distruzione di massa, i conflitti regionali, il fallimento dello Stato e la criminalità organizzata. Le conseguenze della fabbricazione, del trasferimento e della circolazione illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) nonché la loro eccessiva accumulazione e la diffusione incontrollata sono cruciali per quattro delle cinque sfide suddette.
- (2) Il 15-16 dicembre 2005 il Consiglio ha adottato la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e relative munizioni (la «strategia dell'UE sulle SALW»). La strategia dell'UE sulle SALW promuove lo sviluppo di una politica di lotta attiva contro la rete di traffico illecito di SALW (intermediari e vettori illegali) che utilizzano gli spazi aerei, marittimi e terrestri dell'Unione, mediante l'elaborazione di meccanismi di allarme e di cooperazione.
- (3) Il piano d'azione della strategia dell'UE sulle SALW sottolinea anche la necessità di migliorare l'impatto delle missioni di gestione delle crisi prevedendo, nel loro mandato, misure che consentano la messa in atto di un controllo delle frontiere (o degli spazi aerei, terrestri e marittimi della zona di conflitto) e il disarmo.
- (4) A partire dal 2007 il gruppo di lavoro del Consiglio dell'UE «Disarmo globale e controllo degli armamenti» (CODUN) e il Centro di situazione congiunto dell'UE (SITCEN) hanno sviluppato un'iniziativa dell'UE tesa ad ostacolare il traffico illecito di SALW per via aerea, attraverso il miglioramento dello scambio, tra gli Stati membri, di informazioni pertinenti sui vettori aerei sospetti. Per l'istituzione di questo sistema di scambio di informazioni, il CODUN e il SITCEN hanno collaborato con l'Istituto internazionale di ricerca sulla pace di Stoccolma (SIPRI) e con il relativo progetto di valutazione del

meccanismo di contrasto del traffico illecito (CIT-MAP). Nell'ambito di tale iniziativa il CODUN ha recentemente deciso di studiare come conferire maggiore operatività ed efficacia a tale iniziativa dell'UE, facendo in modo che le informazioni pertinenti siano aggiornate e trattate con tempestività.

- (5) Anche altre organizzazioni internazionali e regionali hanno riconosciuto il rischio che incombe sulla sicurezza internazionale a causa del commercio illecito di SALW per via aerea. Nel 2007 il Foro dell'OSCE per la sicurezza e la cooperazione ha tenuto una sessione straordinaria su questo tema e nel 2008 l'assemblea parlamentare dell'OSCE ha adottato una risoluzione in cui si chiedeva il completamento, l'adozione e l'attuazione di una guida dell'OSCE sulle migliori prassi in materia di trasporto aereo illecito di SALW. Analogamente, gli Stati partecipanti all'intesa di Wassenaar hanno adottato nel 2007 le «Migliori pratiche per prevenire i trasferimenti destabilizzanti di SALW tramite trasporto aereo». Inoltre, numerose relazioni del gruppo di esperti del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sull'Africa occidentale e la regione dei Grandi laghi hanno ripetutamente documentato il ruolo centrale svolto dalle società di trasporto merci per via aerea coinvolte nel traffico illecito di SALW.
- (6) L'azione prevista nella presente decisione non persegue obiettivi connessi con il miglioramento della sicurezza del trasporto aereo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Al fine di attuare la strategia dell'UE volta a combattere l'accumulazione e il traffico illeciti di SALW e relative munizioni (la «strategia dell'UE sulle SALW»), l'Unione persegue i seguenti obiettivi:

- a) migliorare gli strumenti e le tecniche a disposizione delle pertinenti missioni di gestione delle crisi, delle autorità internazionali e delle autorità nazionali dei paesi terzi nonché degli Stati membri per effettuare controlli efficaci e mirati sugli aeromobili di trasporto merci sospettati di essere coinvolti nel commercio illecito di SALW per via aerea, all'interno, in provenienza o a destinazione di Stati terzi;

b) accrescere la sensibilizzazione e le competenze tecniche del pertinente personale internazionale e nazionale per quanto riguarda le migliori prassi nel campo del monitoraggio, dell'individuazione e dell'analisi della gestione del rischio nei confronti di vettori aerei di merci sospettati di traffico di SALW per via aerea, all'interno, in provenienza o a destinazione di Stati terzi.

2. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1, l'Unione adotta le seguenti misure:

a) sviluppo e test di funzionamento pratico di un prototipo di software dedicato per la gestione del rischio di traffico per via aerea, da mettere a disposizione delle pertinenti missioni di gestione delle crisi e delle autorità internazionali e nazionali, comprendente una banca dati aggiornata regolarmente riguardante, tra l'altro, le compagnie aeree, gli aeromobili, i numeri di immatricolazione e le rotte di trasporto;

b) sviluppo e test di funzionamento pratico di un prototipo di sistema sicuro di gestione del rischio e divulgazione di informazioni;

c) elaborazione e pubblicazione di un manuale e relativo materiale formativo, nonché prestazione di assistenza tecnica per facilitare l'uso e l'adattamento del prototipo di software e del sistema sicuro di gestione del rischio e dell'informazione, anche attraverso l'organizzazione di seminari regionali destinati a formare le pertinenti missioni di gestione delle crisi e le autorità internazionali e nazionali.

Una descrizione particolareggiata del progetto figura nell'allegato.

Articolo 2

1. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («AR») è responsabile dell'attuazione della presente decisione.

2. Il SIPRI è incaricato dell'attuazione tecnica dei progetti di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Il SIPRI svolge tale compito sotto la responsabilità dell'AR. A tal fine l'AR stabilisce le necessarie modalità con il SIPRI.

Articolo 3

1. L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2, è pari a 900 000 EUR.

2. Le spese finanziate con l'importo di cui al paragrafo 1 sono gestite in conformità delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.

3. La Commissione vigila sulla corretta gestione delle spese di cui al paragrafo 1. A tal fine, essa conclude un accordo di finanziamento con il SIPRI. L'accordo prevede che il SIPRI assicuri la visibilità del contributo dell'UE corrispondente alla sua entità.

4. La Commissione si adopera per concludere l'accordo di finanziamento di cui al paragrafo 3 il più presto possibile dopo l'entrata in vigore della presente decisione. Essa informa il Consiglio sulle eventuali difficoltà di detto processo e sulla data di conclusione dell'accordo di finanziamento.

Articolo 4

L'AR riferisce al Consiglio in merito all'attuazione della presente decisione sulla base delle relazioni periodiche bimestrali elaborate dal SIPRI. Tali relazioni costituiscono la base della valutazione effettuata dal Consiglio. La Commissione trasmette informazioni sugli aspetti finanziari dell'attuazione del progetto di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 5

1. La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

2. La presente decisione cessa di produrre effetti 24 mesi dopo la data di conclusione dell'accordo di finanziamento di cui all'articolo 3, paragrafo 3, o sei mesi dopo la data di adozione della presente decisione qualora non sia stato concluso un accordo di finanziamento entro tale termine.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 2010.

Per il Consiglio

Il presidente

M. WATHELET

ALLEGATO

1. Quadro generale

La presente decisione si basa sull'iniziativa del CODUN intesa ad affrontare le minacce poste dal traffico di SALW e di altri merci destabilizzanti per via aerea. Nell'ambito dell'iniziativa del CODUN, la presente decisione si inserisce nel contesto di altri progetti avviati dal Consiglio in collaborazione con il SITCEN, con il Club di Budapest e con il SIPRI. La presente decisione prevede lo sviluppo software, prototipi di sistemi attuativi, programmi di formazione e di sensibilizzazione destinati alle pertinenti missioni di gestione delle crisi, nonché alle autorità internazionali e nazionali allo scopo di migliorare il controllo, l'aggiornamento e la divulgazione delle informazioni relative agli operatori di trasporto aereo di merci sospetti che operano in Africa e a partire da altre regioni. Nell'attuazione della presente decisione è opportuno garantire un buon coordinamento con altri progetti pertinenti finanziati nel quadro dei programmi comunitari e di altre decisioni del Consiglio al fine di rafforzare l'impatto dell'azione dell'Unione nella prevenzione del commercio illecito di SALW.

2. Obiettivi

I progetti descritti in appresso riguarderanno tre settori identificati dal CODUN e da altri attori partecipanti all'iniziativa dell'UE volta a contrastare il traffico di SALW per via aerea:

- a) la necessità di sviluppare un sistema sicuro che fornisca dati aggiornati sulle compagnie e gli aeromobili che abitualmente effettuano doppie iscrizioni dei propri attivi e spostano le loro attività onde eludere l'individuazione;
- b) la fornitura di software e di una formazione in materia di gestione del rischio onde consentire alle pertinenti missioni di gestione delle crisi e alle autorità internazionali e nazionali di monitorare e di individuare con maggiore efficacia un numero sempre più elevato di operatori di trasporto aereo di merci sospettati di essere coinvolti nel traffico di SALW o nella circolazione di flussi di altre merci destabilizzanti per via aerea;
- c) l'esigenza di sensibilizzare, offrire formazione e supporto tecnico alle organizzazioni multilaterali, alle missioni, agli organismi regionali e agli Stati in Africa e in altre regioni allo scopo di rafforzarne la capacità di monitorare e individuare i soggetti coinvolti nel traffico di SALW o nella circolazione di altre merci destabilizzanti per via aerea.

3. Descrizione del progetto

- 3.1. *Progetto 1: Ideazione di un pacchetto di software e attuazione di un progetto pilota per il monitoraggio, l'aggiornamento e la divulgazione di informazioni sugli operatori di trasporto aereo di merci sospettati di traffico illecito di SALW*

3.1.1. Obiettivo del progetto

Il progetto è volto al miglioramento degli strumenti e delle tecniche che le pertinenti missioni di gestione delle crisi, le autorità internazionali e le autorità nazionali dei paesi terzi nonché gli Stati membri hanno a disposizione per effettuare controlli efficaci e mirati sugli aeromobili di trasporto merci sospettati di essere coinvolti nel commercio illecito di SALW per via aerea, all'interno, in provenienza o a destinazione di Stati terzi.

3.1.2. Descrizione del progetto

Nel quadro di questo progetto saranno intraprese le seguenti attività:

- a) sviluppo di un pacchetto software di gestione del rischio di traffico illecito per via aerea destinato alle organizzazioni multilaterali, alle missioni e a determinati paesi terzi;
- b) sviluppo di un prototipo di sistema integrato sicuro di gestione del rischio e divulgazione delle informazioni;
- c) test di funzionamento pratico del pacchetto software in consultazione con l'AR e i pertinenti organi del Consiglio;
- d) test di funzionamento pratico del sistema integrato di divulgazione delle informazioni in consultazione con l'AR e con i pertinenti organi del Consiglio;
- e) elaborazione di un manuale e di relativo materiale formativo per facilitare l'uso e l'adozione dei sistemi indicati alle lettere a) e b) da parte delle pertinenti missioni di gestione delle crisi, delle autorità internazionali e delle autorità nazionali dei paesi terzi, nonché degli Stati membri;
- f) presentazione del software definitivo e del corrispondente manuale e materiale formativo in un seminario conclusivo cui verranno invitati a partecipare i soggetti interessati (fino a 80 persone).

Il progetto sarà attuato lungo un arco di tempo adeguato che tenga conto della necessità di consultare i vari soggetti interessati e di coordinarsi con essi, sotto il controllo dell'AR. Il progetto sarà attuato in sei fasi.

Fase preparatoria

Il SIPRI, in consultazione con i pertinenti organi del Consiglio e sotto il controllo dell'AR, svilupperà un pacchetto software, degli strumenti di gestione del rischio, nonché un sistema integrato di divulgazione di informazioni e di dati disaggregati, ricorrendo alle pertinenti opzioni della tecnologia dell'informazione.

Fase di inserimento dei dati

Ricorrendo unicamente alle informazioni da fonte aperta, il progetto inserirà dati ottenuti dalle pertinenti fonti allo scopo di creare banche dati globali, capaci di fornire informazioni sufficienti che consentano di disporre di strumenti accurati di gestione, individuazione e profilo del rischio.

Fase esplorativa

Il SIPRI, in consultazione con i pertinenti organi del Consiglio e sotto il controllo dell'AR, procederà ad una valutazione dei vari siti, regioni, organizzazioni e missioni in cui il prototipo di pacchetto che usa dati da fonti aperte potrebbe essere sottoposto al test di funzionamento pratico in condizioni ottimali.

Fase di test di funzionamento pratico

Il SIPRI, in consultazione con i pertinenti organi del Consiglio e sotto il controllo dell'AR, avvierà una fase di test di funzionamento pratico in collaborazione con i partner identificati nella fase esplorativa.

Fase di valutazione e di adattamento

A seguito del test di funzionamento pratico, il SIPRI valuterà e adeguerà il software tenendo conto dell'esperienza e degli insegnamenti tratti dalla fase di test di funzionamento pratico. Ne emergerà un prodotto finale che sarà reso disponibile con l'accordo dei vari soggetti interessati.

Fase di presentazione

La versione definitiva del software e del materiale formativo sarà presentata, in un evento specificamente organizzato, ai soggetti interessati (fino a 80 persone) che hanno partecipato al suo sviluppo e sono stati riconosciuti come utenti finali del software.

3.1.3. Risultati del progetto

Il progetto:

- a) rafforzerà la capacità delle pertinenti missioni di gestione delle crisi, delle autorità internazionali e delle autorità nazionali dei paesi terzi, nonché degli Stati membri di monitorare le attività degli operatori di trasporto aereo di merci sospettati di traffico di SALW per via aerea;
- b) offrirà gli strumenti e i prototipi di sistemi necessari ad aumentare il numero di divieti di sospette spedizioni illecite di SALW per via aerea da parte delle organizzazioni multilaterali, delle missioni e degli Stati in Africa e in altre regioni;
- c) potenzierà la capacità degli Stati membri di scambiare informazioni, in condizioni di sicurezza, sugli operatori di trasporto aereo di merci grazie a tecniche di disaggregazione dei dati e ad altri meccanismi di profilazione.

3.1.4. Beneficiari del progetto

I beneficiari del progetto saranno il pertinente personale delle missioni di gestione delle crisi e delle autorità nazionali e internazionali. La selezione degli specifici beneficiari che effettueranno il test del pacchetto di prototipo di software terrà conto di variabili quali la presenza sul campo di missioni europee o multilaterali di gestione delle crisi, la necessità di ottimizzare le risorse, la disponibilità di assistenza a livello locale, la volontà politica e la capacità delle autorità locali e nazionali di contrastare il commercio illecito di SALW per via aerea. Il SIPRI proporrà un elenco ristretto di beneficiari che sarà successivamente avallato dall'AR in consultazione con i competenti organi del Consiglio.

- 3.2. *Progetto 2: Rafforzare la consapevolezza sulle prassi di monitoraggio, individuazione e gestione del rischio nei confronti dei vettori aerei di trasporto merci coinvolti nel traffico di SALW per via aerea e nei flussi di altre merci destabilizzanti attraverso pubblicazioni, azioni di formazione e di sensibilizzazione.*

3.2.1. Obiettivo del progetto

Il progetto è volto ad accrescere la sensibilizzazione e le competenze tecniche del pertinente personale internazionale e nazionale sulle migliori prassi nel campo del monitoraggio, dell'individuazione e dell'analisi della gestione del rischio nei confronti di vettori aerei di trasporto merci sospettati di traffico di SALW per via aerea.

3.2.2. Descrizione del progetto

Nel quadro di questo progetto saranno intraprese le seguenti attività:

- a) elaborazione e pubblicazione di un manuale e di relativo materiale formativo da distribuire a un massimo di 250 persone operanti in organizzazioni multilaterali, in missioni o presso Stati;

- b) attraverso l'organizzazione di un massimo di tre seminari regionali, formazione e sensibilizzazione di 80-100 membri del personale operanti per specifici servizi o cellule nell'ambito delle missioni di gestione delle crisi, delle autorità internazionali e delle autorità nazionali dei paesi terzi, con un effetto moltiplicatore previsto grazie alla distribuzione di materiale per «formare i formatori»;
- c) trattamento dei risultati e delle valutazioni derivanti dalle attività di formazione e di sensibilizzazione e, su questa base, sviluppo di un modello di migliori prassi per lo scambio di informazioni su questo tema nell'ambito del competente personale internazionale e nazionale;
- d) presentazione dei risultati del modello di migliori prassi in un seminario conclusivo cui verranno invitati a partecipare i pertinenti soggetti (fino a 80 persone).

3.2.3. Risultati del progetto

Il progetto:

- a) accrescerà la sensibilizzazione del personale che presta servizio presso organizzazioni multilaterali, missioni e Stati sulle migliori prassi nel settore del monitoraggio, dell'individuazione e dell'analisi della gestione del rischio nei confronti di vettori aerei di trasporto merci sospettati di traffico di SALW per via aerea e di flussi di altre merci destabilizzanti;
- b) contribuirà ad uniformare le migliori prassi in questo campo attraverso la pubblicazione e la divulgazione di un manuale sulle tecniche di monitoraggio, individuazione e analisi della gestione del rischio;
- c) guiderà l'istituzione di migliori prassi nel coordinamento delle informazioni attraverso azioni di formazione e di sensibilizzazione per il personale operante per specifici servizi o cellule nell'ambito di organizzazioni multilaterali, missioni o Stati.

3.2.4. Beneficiari del progetto

I beneficiari del progetto saranno il pertinente personale delle missioni di gestione delle crisi e delle autorità nazionali e internazionali. La selezione degli specifici beneficiari delle azioni di formazione sarà effettuata sulla base di un elenco ristretto di beneficiari proposto dal SIPRI, che dovrà essere avallato dall'AR in consultazione con i competenti organi del Consiglio.

4. Sedi

Le sedi per il test di funzionamento pratico e il seminario conclusivo del progetto 3.1 e per le attività di formazione e di sensibilizzazione e il seminario conclusivo del progetto 3.2, saranno determinate tenendo conto della volontà di ottimizzare le risorse e minimizzare l'impronta di carbonio nonché dell'assistenza disponibile a livello locale. Il SIPRI proporrà un elenco ristretto di sedi raccomandate che dovrà essere avallato dall'AR in consultazione con i competenti organi del Consiglio.

5. Durata

La durata totale stimata dei progetti è di 24 mesi.

6. Ente incaricato dell'attuazione

L'attuazione tecnica della presente decisione sarà affidata al SIPRI, il quale assicurerà la visibilità del contributo dell'UE e svolgerà tale compito sotto la responsabilità dell'AR.

7. Relazioni

Il SIPRI elaborerà relazioni periodiche bimestrali, nonché una relazione dopo il completamento di ciascuna delle attività descritte. Le relazioni dovrebbero essere presentate all'AR non oltre sei settimane dal completamento delle pertinenti attività.

DECISIONE 2010/766/PESC DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2010

che modifica l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28 e l'articolo 43, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia ⁽¹⁾.
- (2) L'8 dicembre 2009 e il 30 luglio 2010 rispettivamente il Consiglio ha adottato la decisione 2009/907/PESC ⁽²⁾ e la decisione 2010/437/PESC ⁽³⁾ che modificano l'azione comune 2008/851/PESC.
- (3) Atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia continuano a costituire una minaccia per il trasporto marittimo nella zona e in particolare per l'inoltro degli aiuti umanitari alle popolazioni somale da parte del programma alimentare mondiale.
- (4) Il 23 novembre 2010 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1950 (2010).
- (5) L'operazione militare dell'Unione europea di cui all'azione comune 2008/851/PESC (l'«operazione militare dell'UE») dovrebbe essere prorogata fino al 12 dicembre 2012.
- (6) È necessario precisare la definizione di persone che possono essere trasferite in virtù dell'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC in conformità delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.
- (7) Alla luce dell'esperienza acquisita nei primi due anni dell'operazione militare dell'UE, risulta necessario modificare l'azione comune 2008/851/PESC per consentire la raccolta di caratteristiche fisiche e la trasmissione di taluni dati di carattere personale delle persone sospettate, quali le impronte digitali, allo scopo di facilitare la loro

identificazione e rintracciabilità e un'eventuale azione giudiziaria nei loro confronti. Il trattamento in questione dovrebbe essere effettuato in conformità dell'articolo 6 del trattato sull'Unione europea.

- (8) Per ragioni pratiche è altresì necessario prevedere la possibilità di scambiare informazioni classificate nel teatro delle operazioni.
- (9) Occorre quindi modificare di conseguenza l'azione comune 2008/851/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'azione comune 2008/851/PESC è modificata come segue:

1) all'articolo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) al fine dell'eventuale esercizio di azioni giudiziarie da parte degli Stati competenti alle condizioni previste all'articolo 12, può arrestare, fermare e trasferire le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle zone in cui essa è presente e sequestrare le navi di pirati o di rapinatori o le navi catturate a seguito di un atto di pirateria o di rapina a mano armata e che sono sotto il controllo dei pirati o dei rapinatori, nonché requisire i beni che si trovano a bordo;»

2) all'articolo 2 sono inserite le lettere seguenti:

«h) raccoglie, conformemente al diritto applicabile, i dati sulle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che potrebbero contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali;

i) ai fini della diffusione dei dati attraverso i canali INTERPOL e la loro verifica con le banche dati dell'INTERPOL, trasmette all'Ufficio centrale nazionale dell'Organizzazione internazionale della polizia criminale — INTERPOL che si trova nello Stato membro in cui ha sede il comando operativo, secondo le disposizioni da stabilire tra il comandante dell'operazione dell'UE e il capo dell'Ufficio centrale nazionale, i dati seguenti:

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

⁽²⁾ GU L 322 del 9.12.2009, pag. 27.

⁽³⁾ GU L 210 dell'11.8.2010, pag. 33.

- dati personali relativi alle persone di cui alla lettera e) relativi a caratteristiche che possono contribuire alla loro identificazione, tra cui le impronte digitali, nonché i seguenti dettagli, ad esclusione di altri dati personali: cognome, cognome da nubile, nomi ed eventuali pseudonimi o appellativi correnti; data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso; luogo di residenza, professione e luogo in cui si trovano; dati relativi alle patenti di guida, ai documenti di identificazione e al passaporto. Atalanta non conserva i dati in questione dopo averli trasmessi all'INTERPOL,
- dati relativi alle attrezzature utilizzate da dette persone.»;

3) all'articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1. Sulla base dell'accettazione da parte della Somalia dell'esercizio della giurisdizione ad opera degli Stati membri o degli Stati terzi, da un lato, e dell'articolo 105 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, dall'altro, le persone che si sospetta intendano, ai sensi degli articoli 101 e 103 della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, commettere, che commettono o che hanno commesso atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia o in alto mare arrestate e fermate ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, sono trasferiti:

- alle autorità competenti dello Stato membro o dello Stato terzo che partecipa all'operazione del quale la nave che ha effettuato la cattura batte bandiera, o
- se tale Stato non può o non intende esercitare la propria giurisdizione, a uno Stato membro o a qualsiasi

Stato terzo che desideri esercitarla nei confronti di tali persone e beni.»;

4) all'articolo 15 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3. L'AR è autorizzato a diffondere alla coalizione delle Forze combinate marittime ("CMF") guidata dagli Stati Uniti d'America, tramite il suo comando, nonché a Stati terzi che non partecipano alla CMF e ad organizzazioni internazionali, presenti nella zona dell'operazione militare dell'UE, informazioni e documenti classificati dell'UE prodotti ai fini dell'operazione militare dell'UE fino al livello di classificazione RESTREINT UE, sulla base della reciprocità, qualora tale diffusione a livello di teatro sia necessaria per ragioni operative, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio e secondo disposizioni stipulate tra l'AR e le autorità competenti delle parti terze summenzionate.»;

5) all'articolo 16, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3. L'operazione militare dell'UE si conclude il 12 dicembre 2012.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
D. REYNERS

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 9 dicembre 2010

recante modifica della decisione C(2007) 2286 sull'adozione delle regole CER per la presentazione di proposte e relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione riguardanti le azioni indirette nell'ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/767/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1906/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che stabilisce le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione C(2007) 2286, del 6 giugno 2007, la Commissione ha adottato le regole per la presentazione di proposte al Consiglio europeo della ricerca (CER) e le relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione riguardanti le azioni indirette nell'ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013) (in appresso le «regole CER»).
- (2) Con decisione C(2007) 4429, del 27 settembre 2007, la Commissione ha modificato tali regole.
- (3) In base all'esperienza maturata nell'ambito dei primi bandi CER del 2007, 2008 e 2009, e tenuto conto delle modifiche apportate alla legislazione dell'Unione europea oppure chieste espressamente dal consiglio scientifico del CER, è opportuno modificare la decisione C(2007) 2286 della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le regole CER per la presentazione di proposte e le relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione riguardanti

le azioni indirette nell'ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013), adottate con decisione C(2007) 2286, sono sostituite dalle regole figuranti nell'allegato.

Articolo 2

1. Le regole CER per la presentazione di proposte e le relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione riguardanti le azioni indirette nell'ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013) si applicano a tutti gli inviti a presentare proposte pubblicati dal CER a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.
2. Le disposizioni sulla nomina e sul rimborso degli esperti indipendenti e dei ricercatori principali convocati ad un colloquio, contenute nelle lettere di nomina standard adottate dalla Commissione, come pure nella sezione 3 e negli allegati B e C delle regole CER per la presentazione di proposte e le relative procedure di valutazione, selezione ed assegnazione riguardanti le azioni indirette nell'ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013), si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 2010.

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

ALLEGATO

CONSIGLIO EUROPEO DELLA RICERCA

Regole per la presentazione di proposte e le relative procedure di valutazione, selezione ed assegnazione riguardanti il programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013)

INDICE

1.	Preambolo — Definizioni	53
2.	Introduzione	53
2.1.	Principi	53
2.2.	Presentazione delle proposte	54
2.2.1.	Inviti a presentare proposte	54
2.2.2.	Pre-registrazione	54
2.2.3.	Presentazione	54
2.2.4.	Assistenza per la presentazione di proposte	55
2.2.5.	Ricevimento	55
2.2.6.	Controlli di ammissibilità	55
3.	Valutazione inter pares	56
3.1.1.	Ruolo degli esperti indipendenti	56
3.1.2.	Nomina degli esperti	57
3.1.2.1.	Esclusione di esperti indipendenti su richiesta di un proponente	57
3.1.3.	Condizioni della nomina, codice di condotta e conflitto di interessi	57
3.1.4.	Osservatori indipendenti	58
3.1.5.	Criteri per la valutazione inter pares	59
3.1.6.	Organizzazione della valutazione inter pares	59
3.1.6.1.	Valutazione inter pares dei progetti di ricerca di frontiera	59
3.1.6.2.	Procedura in due fasi per la presentazione dei progetti di ricerca di frontiera	60
3.1.6.3.	Valutazione inter pares delle azioni di coordinamento e sostegno	61
3.1.7.	Esito della valutazione inter pares, selezione e rigetto delle proposte	61
3.1.8.	Osservazioni	62
3.1.9.	Assistenza e procedure di ricorso	62
3.1.10.	Relazioni e informazioni sul processo di valutazione inter pares	63
4.	Aggiudicazione e preparazione delle convenzioni di sovvenzione	63

5.	Allegati	64
5.1.	Allegato A — Procedure per la presentazione cartacea delle proposte	64
5.2.	Allegato B — Procedure per la valutazione etica	64
5.3.	Allegato C — Regole per il rimborso delle spese di viaggio, indennità giornaliera e indennità d'alloggio per i ricercatori principali convocati per un colloquio	67
5.4.	Allegato D — Sicurezza — Azioni CER che richiedono particolare cautela	69

1. PREAMBOLO — DEFINIZIONI

Il Consiglio europeo della ricerca (CER) è stato istituito dalla Commissione europea ⁽¹⁾ in applicazione delle disposizioni del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (in appresso il «programma specifico «Idee»») ⁽²⁾, quale strumento per attuare detto programma specifico.

Il CER è composto da un consiglio scientifico, un segretario generale e dall'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca, una struttura appositamente istituita dalla Commissione europea per farsi carico dell'attuazione ⁽³⁾; esso risponde alla Commissione e lavora in condizioni di autonomia e integrità garantite da quest'ultima.

Per chiarezza, le seguenti definizioni si applicano al presente documento:

con «ERCEA» s'intende l'Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca;

con «7° PQ» s'intende il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) ⁽⁴⁾;

con «regole di partecipazione» s'intendono le regole per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni nell'ambito del settimo programma quadro e per la diffusione dei risultati della ricerca (2007-2013) ⁽⁵⁾;

con «regolamento finanziario» s'intende il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽⁶⁾.

2. INTRODUZIONE

Il presente documento illustra le regole che si applicano alla presentazione e alla valutazione inter pares delle proposte, nonché all'aggiudicazione delle sovvenzioni alle proposte selezionate. Queste regole definiscono alcuni parametri fondamentali tesi a garantire che le procedure che portano all'assegnazione delle sovvenzioni siano rigorose, eque, efficaci e adeguate. Esse sono state elaborate in collaborazione con il consiglio scientifico del CER, il quale è stato anche incaricato di definire il programma di lavoro «Idee», i metodi e le procedure per la valutazione inter pares nell'ambito del programma specifico «Idee» e di scegliere gli esperti indipendenti che sono consultati per la valutazione inter pares. Le regole sono adottate dalla Commissione in conformità con le regole di partecipazione.

La parte 1 illustra i principi di base su cui si fondano le fasi dalla presentazione della proposta all'aggiudicazione della sovvenzione: eccellenza, trasparenza, equità e imparzialità, efficienza e rapidità, nonché considerazioni etiche.

La parte 2 descrive le procedure per la presentazione delle proposte e il loro successivo trattamento, ivi compresa la valutazione dell'ammissibilità.

La parte 3 descrive la valutazione inter pares, precisando le modalità di selezione e nomina degli esperti indipendenti, il trattamento dei conflitti di interesse, potenziali e reali, e l'organizzazione della valutazione inter pares. Spiega inoltre in che modo sono trattati i ricorsi e i reclami, sono riferiti i risultati della valutazione inter pares e sono assegnate le sovvenzioni.

La parte 4 illustra la preparazione e l'assegnazione delle sovvenzioni.

2.1. Principi

Il processo che va dalla presentazione delle proposte all'assegnazione delle sovvenzioni si fonda su una serie di solidi principi:

— *Eccellenza.* I progetti prescelti per essere sovvenzionati devono dimostrare di possedere un grande valore scientifico e/o tecnico.

⁽¹⁾ GU L 57 del 24.2.2007, pag. 14.

⁽²⁾ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 242.

⁽³⁾ GU L 9 del 12.1.2008, pag. 15.

⁽⁴⁾ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 391 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

- *Trasparenza.* Le decisioni di finanziamento e aggiudicazione devono essere basate su regole e procedure illustrate con chiarezza, e ai soggetti giuridici proponenti e ai ricercatori principali devono essere comunicate le opportune informazioni sull'esito della valutazione inter pares cui sono state sottoposte le loro proposte.
- *Equità e imparzialità.* Tutte le proposte sono trattate con coerenza e nello stesso modo. Devono essere valutate in maniera imparziale sulla base delle loro qualità, indipendentemente dall'origine o dall'identità dell'organismo che le propone, del ricercatore principale o dei membri del gruppo.
- *Riservatezza.* Occorre mantenere la riservatezza su tutte le proposte e sui relativi dati, conoscenze e documenti comunicati all'ERCEA.
- *Efficienza e rapidità.* La valutazione inter pares, l'aggiudicazione e la preparazione delle sovvenzioni devono svolgersi il più rapidamente possibile, senza che tuttavia ne risentano la qualità della valutazione e il rispetto del quadro giuridico.
- *Considerazioni etiche e sulla sicurezza.* Le proposte che trasgrediscono i principi etici fondamentali o che non sono conformi alle pertinenti procedure di sicurezza possono essere escluse in ogni momento dalle procedure di valutazione inter pares, selezione e aggiudicazione.

2.2. Presentazione delle proposte

2.2.1. Inviti a presentare proposte

Le proposte sono presentate in risposta a un invito a presentare proposte (in appresso «invito») ⁽¹⁾. Il contenuto e il calendario degli inviti sono fissati nel programma di lavoro «Idee» e pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (in appresso «testo dell'invito»), in uno o più siti della Commissione europea ⁽²⁾ e nel sito del CER, che conterrà link verso il/i sito/i della Commissione.

Negli inviti per progetti di ricerca di frontiera può figurare un bilancio indicativo per l'intero invito oppure bilanci indicativi per settori specifici di ricerca nell'ambito dell'invito, che saranno valutati da gruppi separati di esperti indipendenti.

L'invito specificherà inoltre se la procedura di presentazione e/o di valutazione inter pares avverrà in una o due fasi. Nel caso di una presentazione in due fasi, solo i proponenti prescelti nella prima fase sono invitati a presentare una proposta completa nella seconda fase.

2.2.2. Pre-registrazione

Dato l'approccio dal basso del programma specifico «Idee», il CER si attende un gran numero di proposte in tutti i campi della ricerca. Affinché il CER possa fornire le risorse e le competenze necessarie a condurre la valutazione inter pares, l'invito può prevedere una pre-registrazione.

La pre-registrazione può richiedere l'indicazione dell'argomento e degli obiettivi previsti della ricerca proposta.

Se l'invito prevede una pre-registrazione, il proponente deve chiedere, prima del termine per la pre-registrazione, il login e la password per accedere al sistema elettronico di presentazione delle proposte (EPSS, in appresso «sistema elettronico di presentazione»), necessarie per presentare una proposta. La scadenza per la pre-registrazione può essere fissata alcune settimane prima della scadenza per la presentazione delle proposte. La pre-registrazione e la presentazione sono due fasi distinte. Se l'invito prevede una pre-registrazione che il proponente però non effettua, la presentazione della proposta di tale proponente non sarà accettata dal sistema elettronico di presentazione.

Se l'invito non prevede una pre-registrazione, il proponente deve comunque registrarsi e richiedere una password, prima dello scadere dell'invito, per poter presentare la proposta nel sistema elettronico.

In casi eccezionali, il proponente può chiedere all'ERCEA di poter presentare la proposta su supporto cartaceo, come previsto nell'allegato A della presente decisione.

2.2.3. Presentazione

Le proposte, e le eventuali pre-registrazioni, sono presentate via web mediante il sistema elettronico di presentazione EPSS gestito dalla Commissione.

In conformità con quanto stabilito dal programma di lavoro «Idee», le proposte per le azioni di ricerca di frontiera prevedono un ricercatore principale, persona fisica che assume la responsabilità scientifica del progetto. Le proposte sono presentate dal ricercatore principale autorizzato dall'istituzione ospitante proposta, che è ufficialmente il soggetto giuridico proponente a cui sarà concessa la sovvenzione ⁽³⁾. Per tutto il processo di presentazione e valutazione inter pares il ricercatore principale sarà il canale privilegiato di comunicazione tra l'ERCEA e il soggetto giuridico proponente.

⁽¹⁾ Con l'eventuale eccezione delle azioni di coordinamento e sostegno di cui all'articolo 14 delle regole di partecipazione.

⁽²⁾ http://cordis.europa.eu/home_it.html; <http://ec.europa.eu/research/participants/portal>; <http://erc.europa.eu>

⁽³⁾ In via eccezionale, il ricercatore principale può fungere lui stesso da soggetto giuridico proponente.

Prima della presentazione della proposta vera e propria occorre preparare e caricare, oltre a tutti i dati relativi ad essa, il consenso in merito alle condizioni d'uso del sistema elettronico di presentazione e alle condizioni della valutazione inter pares.

Il sistema elettronico di presentazione svolgerà una serie di verifiche di base. È solo in seguito a queste verifiche che il sistema consentirà al proponente di presentare la proposta. Queste verifiche non sostituiscono i controlli di ammissibilità descritti nel punto 2.2.6 e non garantiscono che il contenuto dei file soddisfi i requisiti dell'invito. La presentazione si considera effettuata al momento in cui il ricercatore principale avvia l'operazione finale di presentazione, come indicato dal sistema elettronico di presentazione, e mai prima di questo momento.

Le proposte inviate su supporto elettronico amovibile (CD-ROM o dispositivi elettronici analoghi), per posta elettronica o per fax non saranno considerate presentate e non saranno valutate. In casi eccezionali, se un ricercatore principale è nell'impossibilità materiale di accedere al sistema elettronico di presentazione, può chiedere all'ERCEA di poter presentare la sua proposta su supporto cartaceo. La procedura per tale richiesta e le formalità per la presentazione su supporto cartaceo sono contenute nell'allegato A del presente documento.

La procedura per il ritiro di una proposta figurerà nella guida per i proponenti. Una proposta ritirata non sarà presa in considerazione per le successive tappe della valutazione inter pares o della selezione.

Se una stessa proposta è presentata più di una volta, sarà valutata solo la versione più recente ammissibile.

Le proposte sono custodite in condizioni di sicurezza in ogni momento. Tutte le copie divenute superflue sono distrutte, tranne quelle necessarie a fini di archiviazione e/o audit.

2.2.4. Assistenza per la presentazione di proposte

La guida per i proponenti spiega nel dettaglio in che modo i ricercatori principali, i membri del gruppo o i soggetti giuridici proponenti possono ottenere assistenza o informazioni su qualsiasi questione riguardante un invito. È fornito il recapito dei servizi assistenza dei punti nazionali di contatto, dell'ERCEA e del CER. Esiste un servizio assistenza apposito per le questioni inerenti al sistema elettronico di presentazione.

2.2.5. Ricevimento

Si registrano la data e l'ora del ricevimento dell'ultima versione delle proposte presentate. Allo scadere del termine è inviato un messaggio di posta elettronica, a conferma dell'avvenuto ricevimento, contenente:

- il titolo della proposta e il codice identificativo specifico della proposta (numero della proposta),
- il codice identificativo dell'invito per il quale è stata inviata la proposta,
- la data e l'ora di ricevimento (che per le proposte presentate per via elettronica corrisponde all'ora stabilita per il termine dell'invito).

Dopo la presentazione della proposta, l'ERCEA si mette in contatto con il ricercatore principale e/o con il soggetto giuridico proponente soltanto se necessario per chiarire aspetti inerenti all'ammissibilità o verificare dati amministrativi o legali contenuti nella proposta⁽¹⁾. Tuttavia, in una procedura in due fasi e soltanto per le proposte accettate, il ricercatore principale autorizzato dal soggetto giuridico proponente può, alle condizioni indicate nell'invito, essere invitato a presentare una nuova proposta o ulteriori informazioni sulla proposta iniziale, e/o essere chiamato a un colloquio.

2.2.6. Controlli di ammissibilità

Per accedere alla fase della valutazione inter pares, le proposte devono soddisfare tutti i criteri d'ammissibilità. Questi criteri sono applicati rigorosamente. Per la presentazione di proposte in due fasi, ogni fase è sottoposta a un controllo d'ammissibilità. Tutte le proposte presentate in risposta ad un invito saranno verificate in base ai criteri d'ammissibilità seguenti:

- ricevimento della proposta entro i termini (data ed ora indicate nell'invito),

⁽¹⁾ L'operatore che ha effettuato la trasmissione elettronica può contattare il proponente per chiarire o risolvere problemi tecnici relativi alla trasmissione.

- carattere completo della proposta, cioè presenza di tutte le parti e dei formulari richiesti ⁽¹⁾,
- ambito dell'invito: il contenuto della proposta deve essere in relazione con gli obiettivi, i temi ed il meccanismo di finanziamento indicati nell'invito, come definito nel programma di lavoro «Idee». Una proposta sarà dichiarata inammissibile per ragioni legate all'ambito dell'invito soltanto in casi incontestabili ⁽²⁾,
- tutti i criteri d'ammissibilità supplementari applicabili all'invito precisati nel programma di lavoro «Idee» e nella scheda dell'invito.

Se prima, durante o dopo la valutazione *inter pares* emerge chiaramente che una proposta non risponde ad uno o più criteri d'ammissibilità, essa sarà dichiarata inammissibile e ritirata dal processo di valutazione. In caso di dubbio sull'ammissibilità di una proposta, la valutazione *inter pares* può continuare in attesa di una decisione definitiva in proposito. Il fatto che una proposta sia valutata in queste circostanze non costituisce una prova della sua ammissibilità.

Se la questione dell'ammissibilità non è chiaramente risolta e si reputa necessaria una verifica più approfondita, può essere convocato un comitato d'esame dell'ammissibilità. Il ruolo del comitato è di garantire un'interpretazione giuridica coerente di questo genere di casi e la parità di trattamento dei soggetti giuridici proponenti e dei ricercatori principali delle proposte in causa ⁽³⁾.

I ricercatori principali le cui proposte sono dichiarate inammissibili saranno informati delle ragioni di tale decisione.

3. VALUTAZIONE INTER PARES

3.1.1. Ruolo degli esperti indipendenti

Le proposte sono esaminate da esperti indipendenti (revisori *inter pares*), per garantire che solo le migliori siano ammesse a beneficiare di un finanziamento. Un esperto indipendente è un esperto esterno al CER ed alla Commissione ⁽⁴⁾, che agisce in nome proprio e che, nello svolgimento della sua attività, non rappresenta alcuna organizzazione né comunità scientifica.

Ai fini della valutazione *inter pares*, si distinguono cinque tipi di esperti indipendenti:

1. *presidenti dei gruppi di valutazione inter pares del CER*: organizzano i lavori nell'ambito del gruppo, presiedono le riunioni e partecipano alla riunione finale di consolidamento. Possono anche valutare individualmente le proposte, in generale a distanza, in preparazione delle riunioni del gruppo;
2. *membri dei gruppi di valutazione inter pares del CER*: aiutano a preparare le riunioni del gruppo, vi partecipano e possono anche contribuire alla valutazione individuale delle proposte, in generale a distanza;
3. *esaminatori*: esperti indipendenti ai quali è chiesta assistenza nella valutazione delle singole proposte. Di solito non partecipano alle riunioni del gruppo;
4. *consulenti*: esperti indipendenti che valutano le singole proposte, soltanto a distanza e non sono remunerati per i compiti che eseguono;
5. *osservatori indipendenti*: esperti indipendenti a cui è chiesto di esaminare il processo della valutazione *inter pares* dal punto di vista del funzionamento e dell'esecuzione. Non effettuano la valutazione delle proposte. Possono partecipare a tutte le riunioni che si tengono nell'ambito del processo di valutazione *inter pares*.

⁽¹⁾ Il carattere completo delle informazioni contenute nella proposta sarà valutato dagli esperti indipendenti. I controlli d'ammissibilità riguardano soltanto la presenza delle parti e dei formulari opportuni e la validità dei documenti complementari richiesti.

⁽²⁾ Le proposte sono di norma valutate in base ai criteri stabiliti nel meccanismo di finanziamento per il quale sono state presentate. Se però risulta che non sia stato scelto il tipo di finanziamento giusto, l'ERCEA può decidere di valutare la proposta in base ai criteri di un altro meccanismo di finanziamento. Ciò è possibile soltanto se è evidente che la proposta non corrisponde, o corrisponde in parte, al meccanismo di finanziamento inizialmente scelto e se l'invito ne prevede uno più adeguato.

⁽³⁾ Il comitato è costituito da personale dell'ERCEA e, se necessario, da funzionari o agenti della Commissione in possesso delle competenze necessarie in materia giuridica e/o sui sistemi d'informazione. Esso esamina la proposta e le circostanze in cui è stata presentata e offre un parere qualificato a sostegno della decisione di rigetto o accettazione della proposta per ragioni d'ammissibilità. Il comitato può decidere di contattare il ricercatore principale e il soggetto giuridico proponente per chiarire un determinato aspetto.

⁽⁴⁾ I membri del personale di agenzie specializzate dell'UE sono considerati esperti esterni.

3.1.2. Nomina degli esperti ⁽¹⁾

Spetta al consiglio scientifico del CER proporre gli esperti indipendenti che effettueranno la valutazione *inter pares* dei progetti di ricerca di frontiera ⁽²⁾ ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, delle regole di partecipazione, e verificare l'esecuzione delle azioni indirette in conformità dell'articolo 27, paragrafo 1, delle regole di partecipazione. Il consiglio scientifico del CER, per scegliere gli esperti indipendenti, può valersi dei propri membri e delle informazioni fornite dai membri dei gruppi o dall'ERCEA. Sulla base di questa proposta, l'ERCEA nomina ufficialmente gli esperti ⁽³⁾.

Gli esperti indipendenti devono possedere le competenze e le conoscenze richieste nei settori d'attività in cui è sollecitato il loro parere. Devono anche possedere un livello elevato d'esperienza professionale, nel settore pubblico o in quello privato, in materia di ricerca scientifica, borse di studio o gestione di attività scientifiche. Possono anche essere richieste altre competenze, quali il tutorato e la formazione di giovani ricercatori, la gestione o la valutazione di progetti; il trasferimento di tecnologie e l'innovazione; la cooperazione internazionale nel campo della scienza e della tecnologia. Ai fini della nomina di esperti indipendenti che trattano informazioni riservate, è richiesto un apposito nulla osta di sicurezza.

L'ERCEA si serve anche dell'elenco di esperti desunto dagli inviti a presentare proposte pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, così come ricorre ad altri esperti che possiedono le qualifiche richieste, individuati, ad esempio, consultando le agenzie nazionali di finanziamento alla ricerca e organismi analoghi. Gli esperti possono provenire anche da paesi terzi e da paesi associati al 7° PQ.

Nel costituire i gruppi di esperti, l'ERCEA punta ad ottenere il massimo grado di competenza scientifica e tecnica nei settori contemplati dall'invito tenendo conto anche di altri criteri, in particolare:

- un congruo livello di partecipazione di donne e uomini provenienti da tutta l'UE, dai paesi associati e dai paesi terzi ⁽⁴⁾,
- una rotazione regolare degli esperti, compatibile con l'esigenza di continuità; per anno civile si prevede in media il ricambio di almeno un quarto degli esperti assegnati ad ogni settore di ricerca.

Gli esperti devono peraltro avere le competenze linguistiche necessarie per valutare le proposte.

I nomi degli esperti indipendenti a cui sono assegnate le singole proposte non sono resi pubblici. In compenso sarà pubblicato ogni anno, in uno o più siti della Commissione, l'elenco degli esperti indipendenti che sono stati consultati per valutare le proposte pervenute nell'ambito di un invito legato al programma specifico «Idee». Nel sito del CER sarà inoltre pubblicato l'elenco dei membri del gruppo.

È strettamente vietato ogni contatto diretto o indiretto, riguardante la valutazione *inter pares*, tra il ricercatore principale e/o il soggetto giuridico che presenta una proposta nell'ambito dell'invito e gli esperti indipendenti che partecipano alla relativa valutazione *inter pares*. Qualsiasi contatto di questo tipo può far decidere l'ERCEA di escludere dall'invito la proposta in causa.

3.1.2.1. Esclusione di esperti indipendenti su richiesta di un proponente

I proponenti possono essere autorizzati dalla relativa guida per i proponenti a chiedere che una determinata persona ⁽⁵⁾ non partecipi alla valutazione *inter pares* della propria proposta. In tal caso i proponenti saranno invitati a precisare le ragioni della loro richiesta ⁽⁶⁾. Se la persona indicata è un esperto indipendente che partecipa alla valutazione delle proposte per l'invito in questione, può essere esclusa dalla valutazione per la proposta in causa, a patto che l'ERCEA possa comunque fare valutare la proposta.

3.1.3. Condizioni della nomina, codice di condotta e conflitto di interessi

Il presente punto riguarda le modalità con cui l'ERCEA nomina gli esperti indipendenti incaricati di contribuire alla valutazione *inter pares* delle proposte presentate nell'ambito del programma specifico «Idee». La stessa procedura può essere applicata *mutatis mutandis* dall'ERCEA per la nomina di esperti cui affidare i compiti di cui all'articolo 27, paragrafo 1, delle regole di partecipazione.

L'ERCEA stila una lettera di nomina, sulla base delle lettere standard approvate dalla Commissione, che l'esperto indipendente deve firmare. La lettera di nomina stabilisce il quadro dei rapporti tra l'ERCEA e l'esperto indipendente nell'ambito del quale quest'ultimo può essere chiamato a fornire le proprie competenze per assistere il CER.

⁽¹⁾ Articolo 17, paragrafo 2, delle regole di partecipazione.

⁽²⁾ La nomina degli esaminatori *inter pares* delle azioni di coordinamento e sostegno non richiede necessariamente l'intervento del consiglio scientifico.

⁽³⁾ Conformemente alle regole di partecipazione e/o alla decisione C(2008)5694 della Commissione dell'8 ottobre 2008 relativa alla delega di competenze all'ERCEA.

⁽⁴⁾ L'Unione europea attua una politica d'equilibrio e di pari opportunità tra gli uomini e le donne nel campo della ricerca. Si applica a tal fine la decisione 2000/407/CE della Commissione, del 19 giugno 2000, riguardante l'equilibrio tra i sessi nei comitati e nei gruppi di esperti da essa istituiti. Nello stesso contesto, l'articolo 17, paragrafo 2, delle regole di partecipazione prevede che siano «adottate misure adeguate a garantire un ragionevole equilibrio di genere nella costituzione dei gruppi di esperti indipendenti.»

⁽⁵⁾ La guida per i proponenti può autorizzare il proponente ad indicare un massimo di tre persone.

⁽⁶⁾ Si deve trattare di ragioni ben fondate: rivalità scientifica diretta, ostilità professionale o ogni situazione simile che pregiudicherebbe l'obiettività dell'esperto potenziale o indurrebbe a dubitare della sua obiettività.

La lettera di nomina illustra le condizioni generali applicabili agli esperti indipendenti; definisce in particolare un codice di condotta, allegato alla lettera, al quale essi devono conformarsi nell'ambito delle valutazioni *inter pares*, come pure le principali disposizioni relative alla riservatezza, al conflitto di interessi e al trattamento dei dati personali.

La nomina diverrà effettiva all'atto della firma da parte dell'esperto indipendente e dell'ERCEA.

L'assegnazione dei compiti in qualità di presidente di gruppo, membro di gruppo, esaminatori e osservatori indipendenti dà diritto a compensazione finanziaria. In questo caso la lettera di nomina indicherà le condizioni generali di tale compensazione.

Per quanto riguarda i consulenti, l'assegnazione di compiti non dà diritto ad alcuna compensazione finanziaria.

Nell'ambito dell'assegnazione dei compiti, gli esperti indipendenti sono tenuti a confermare, per ogni proposta che esaminano, di non trovarsi in una situazione di conflitto di interessi (effettiva o potenziale). Se esaminando una proposta un esperto constata l'esistenza di un conflitto di interessi, l'azione conseguente dipende dal fatto che il conflitto sia effettivo o potenziale.

I casi nei quali possono verificarsi conflitti d'interesse «effettivi» o «potenziali» sono indicati nel codice di condotta.

Gli esperti indipendenti non possono partecipare alla valutazione delle proposte presentate in risposta ad un invito per il quale essi stessi hanno presentato una proposta.

In caso di conflitto di interessi effettivo, l'esperto indipendente non deve influire sulla valutazione *inter pares* della proposta in causa. In particolare, non può contribuire alla valutazione individuale (di solito effettuata a distanza), né intervenire, né votare in alcuna discussione del gruppo che riguardi questa proposta. In tal caso, l'esperto deve uscire dalla stanza (o dal forum on line) quando il gruppo esamina il fascicolo specifico della proposta per la quale sussiste il conflitto di interessi.

In caso di conflitto di interessi potenziale, l'ERCEA deciderà il da farsi dopo aver soppesato le circostanze. L'esperto indipendente può essere autorizzato a partecipare alla valutazione *inter pares* della proposta in causa (firmando un'apposita dichiarazione), oppure essere escluso secondo le stesse modalità applicate nel caso di conflitto effettivo.

Gli esperti devono indicare ogni conflitto di interessi di cui siano a conoscenza prima dell'inizio della sessione di valutazione *inter pares*.

Se un conflitto di interessi emerge inaspettatamente nel corso della procedura di valutazione, l'esperto indipendente deve informarne immediatamente un funzionario responsabile. Se il conflitto risulta effettivo, l'esperto indipendente deve astenersi da ogni ulteriore attività di valutazione che implichi la proposta in questione. Non saranno presi in considerazione le osservazioni e i punteggi indicati precedentemente da tale esperto indipendente. Se necessario, l'esperto escluso sarà sostituito.

Se un esperto indipendente nasconde intenzionalmente un conflitto di interessi effettivo o potenziale, e questo conflitto è scoperto nel corso della sessione di valutazione *inter pares*, egli è immediatamente escluso e sono applicate le sanzioni previste nella lettera di nomina. Tutte le sessioni di valutazione *inter pares* alle quali l'esperto ha partecipato sono dichiarate nulle e inefficaci, e le proposte interessate saranno riesaminate.

Per analogia con l'articolo 265 bis, paragrafo 3, delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario ⁽¹⁾, un'infrazione del codice di condotta o un'altra colpa grave commessa da un esperto indipendente possono essere considerate un grave errore professionale e comportare la sua esclusione dall'elenco degli esperti indipendenti da cui l'ERCEA attinge. In seguito a tale esclusione, il suo nome sarà cancellato dalla banca dati e non potrà riscrivere per tutta la durata dell'esclusione.

3.1.4. Osservatori indipendenti

Gli esperti indipendenti possono essere designati come osservatori per controllare il processo di valutazione *inter pares* dal punto di vista del funzionamento e dell'esecuzione. Il mandato degli osservatori copre tutta la sessione di valutazione *inter pares*, comprese le eventuali valutazioni a distanza. In quest'ultimo caso, gli osservatori hanno accesso a tutte le comunicazioni tra l'ERCEA e i revisori *inter pares*, e possono mettersi in contatto con alcuni di essi o con tutti per sondare la loro opinione sul modo in cui viene condotta la valutazione. Gli osservatori hanno accesso a tutte le riunioni che si tengono nell'ambito della sessione di valutazione.

L'ERCEA stila una lettera di nomina per ogni osservatore indipendente, utilizzando la lettera standard approvata dalla Commissione. Il codice di condotta specifico applicabile agli osservatori del processo di valutazione *inter pares* figura nella lettera standard approvata dalla Commissione.

L'ERCEA comunicherà al comitato del programma gli esperti scelti come osservatori e le condizioni del loro mandato.

⁽¹⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

Gli osservatori sono tenuti a giudicare lo svolgimento delle sessioni di valutazione *inter pares* dal punto di vista del loro funzionamento e non dei risultati, a meno che gli aspetti operativi non influiscano direttamente sui risultati delle valutazioni. Non è quindi necessario che gli osservatori abbiano competenze nel settore delle proposte valutate; anzi, si considera un vantaggio la presenza di osservatori che non abbiano una conoscenza troppo approfondita del settore scientifico e tecnico interessato, per evitare conflitti tra i loro pareri sui risultati delle valutazioni ed il funzionamento delle sessioni. In ogni caso, si astengono dal pronunciarsi sulle proposte esaminate o sulla valutazione degli esperti indipendenti.

Il loro compito è formulare pareri indipendenti su come sono condotte le sessioni di valutazione *inter pares*, su come potrebbero essere migliorate le procedure e sul modo in cui gli esperti indipendenti applicano i criteri di valutazione. Verificano se sono rispettate le procedure stabilite nelle presenti regole o quelle a cui le presenti regole rimandano, e indicano ai responsabili della gestione del programma le possibilità di miglioramento del processo.

Gli osservatori sono tenuti a conformarsi agli stessi obblighi degli esperti indipendenti in materia di riservatezza e devono firmare le *lettere di nomina* in cui s'impegnano ad assumere i suddetti obblighi. Non sono autorizzati a rivelare informazioni sulle proposte, sugli esperti indipendenti incaricati di esaminarle, né sulle discussioni che si tengono all'interno dei gruppi.

Gli osservatori trasmettono le loro considerazioni al CER. Sono anche invitati a tenere discussioni informali con i funzionari dell'ERCEA che prendono parte alle sessioni di valutazione e a suggerire ogni eventuale miglioramento che potrebbe essere messo immediatamente in pratica.

L'ERCEA riferisce al comitato del programma le considerazioni degli osservatori e può rendere pubblica una sintesi della loro relazione.

L'osservazione della valutazione *inter pares* ha una durata massima, che è indicata nel mandato specifico. Tale durata può essere prolungata con modifica scritta.

3.1.5. Criteri per la valutazione *inter pares*

I criteri di valutazione, compresi gli eventuali punteggi e relative ponderazioni e soglie, sono definiti nel programma di lavoro «Idee», sulla base dei principi prestabiliti nel programma specifico «Idee» e nelle regole di partecipazione ⁽¹⁾. Il modo in cui saranno applicati è illustrato nel dettaglio nella guida per i proponenti ⁽²⁾.

Procedure speciali si applicano alle proposte riguardanti temi sensibili dal punto di vista etico (cfr. allegato B) o che richiedono un esame più attento per ragioni di sicurezza (cfr. allegato D).

3.1.6. Organizzazione della valutazione *inter pares*

Il consiglio scientifico del CER stabilisce la metodologia per la valutazione *inter pares*, che può variare da un invito all'altro, sorveglia il processo di valutazione e fissa il regolamento interno dei gruppi del CER pubblicato nel sito internet di quest'ultimo (guida per i revisori *inter pares* del CER). Il consiglio scientifico del CER può anche far partecipare i propri membri alle riunioni dei gruppi in qualità di osservatori; essi tuttavia non possono influire in alcun modo sull'esito della riunione alla quale assistono.

La valutazione *inter pares* è organizzata secondo i principi di cui al punto 2.1, per garantire che le proposte siano esaminate con coerenza, rigore ed efficacia rispetto ai criteri definiti nel programma di lavoro «Idee».

Quando un invito prevede una procedura di valutazione in due fasi, solo le proposte che superano la prima fase, che considera un numero limitato di criteri, sono sottoposte alla successiva valutazione *inter pares* ⁽³⁾.

3.1.6.1. Valutazione *inter pares* dei progetti di ricerca di frontiera

La valutazione *inter pares* è realizzata da gruppi di ricercatori e studiosi indipendenti. I gruppi possono essere assistiti da esaminatori o consulenti specialisti che effettuano la valutazione, interamente o in parte, a casa propria o sul proprio luogo di lavoro («valutazione a distanza»). I gruppi sono costituiti in modo da coprire tutti i campi di ricerca dell'invito, e ogni gruppo è responsabile di una serie di campi di ricerca.

⁽¹⁾ Articolo 15 delle regole di partecipazione.

⁽²⁾ Le proposte sono di norma valutate in base ai criteri stabiliti nel meccanismo di finanziamento per il quale sono state presentate. Se però risulta che non sia stato scelto il tipo di finanziamento giusto, l'ERCEA può decidere di valutare la proposta in base ai criteri di un altro meccanismo di finanziamento. Ciò è possibile soltanto se è evidente che la proposta non corrisponde, o corrisponde in parte, al meccanismo di finanziamento inizialmente scelto e se l'invito ne prevede uno più adeguato.

⁽³⁾ Conformemente all'articolo 16, paragrafo 1, delle regole di partecipazione.

I gruppi funzionano secondo il summenzionato regolamento interno dei gruppi del CER, sotto la presidenza di un esperto indipendente autorevole.

Qualsiasi valutazione *inter pares* può essere organizzata in due fasi successive. In tal caso la seconda fase dipende dall'esito della prima. Ogni fase si svolge di norma nel modo seguente.

Attribuzione delle proposte ai gruppi: le proposte sono attribuite ai gruppi in base al tema delle stesse. L'attribuzione iniziale avviene in base alle indicazioni fornite dal proponente, al titolo ed al contenuto della proposta e/o alle informazioni, eventualmente sotto forma di «parole chiave», in essa contenute.

Valutazione individuale: le proposte sono esaminate, per verificarne il rispetto dei criteri prestabiliti, da almeno 3 revisori *inter pares* ⁽¹⁾ specializzati nei settori scientifici e/o tecnologici della proposta, i quali stilano relazioni di valutazione individuali (IAR).

Valutazione di gruppo: per garantire che le proposte siano trattate allo stesso modo in tutti i gruppi e per tutti i settori scientifici o tecnologici contemplati nell'invito, i gruppi devono esaminare in modo coerente le proposte che rientrano nel loro settore di competenza ⁽²⁾ e lavorare in modo coordinato con gli altri gruppi.

Il giudizio di gruppo su una proposta (compresi l'eventuale punteggio attribuito per singoli criteri o globalmente, e la sua posizione nella graduatoria) si fonda sulle valutazioni individuali e sulla discussione all'interno del gruppo, ed è deciso a maggioranza. In esito alla valutazione di gruppo è stilata una graduatoria. Nell'ultima fase della valutazione *inter pares*, il gruppo indica le proposte da raccomandare per un finanziamento, conformemente al bilancio relativo all'invito.

Colloqui: se specificato nel programma di lavoro «Idee», la valutazione di gruppo può prevedere una serie di colloqui con il ricercatore principale e/o con il soggetto giuridico proponente. Le spese di viaggio e di soggiorno sostenute per partecipare ai colloqui possono essere rimborsate dall'ERCEA. Le regole per il rimborso applicabili alle persone convocate ad un colloquio sono indicate nell'allegato C. I colloqui saranno condotti da almeno tre membri del gruppo e possono svolgersi nel luogo di riunione del gruppo oppure, se tecnicamente fattibile, per via elettronica (videoconferenza, teleconferenza o mezzo analogo).

Valutazione intergruppi (valutazione che coinvolge più gruppi, discipline, campi di ricerca ecc.): la valutazione intergruppi sfocia nell'indicazione di una graduatoria finale di tutte le proposte ammesse nell'ambito dell'invito (per tutti i campi di ricerca contemplati dall'invito), stilata in base ad una valutazione rigorosa della qualità delle proposte da parte dei vari gruppi. Questa valutazione, che avviene a livello dei presidenti dei gruppi o di membri dei gruppi loro rappresentanti, riguarda in particolare le proposte di carattere multidisciplinare che sono di competenza di vari gruppi, le proposte inerenti settori nuovi ed emergenti, e le proposte ad alto livello d'incertezza ma con grandi benefici potenziali.

Se il programma di lavoro «Idee» fissa il bilancio indicativo per gruppo, disciplina, campo di ricerca ecc., la discussione può riguardare soltanto le proposte che in graduatoria non occupano posizioni abbastanza alte da farle rientrare nel suddetto bilancio indicativo.

La valutazione *inter pares* si conclude con una relazione per ogni proposta, anche nel caso di una valutazione intergruppi, che contiene la raccomandazione finale del gruppo per la proposta in causa, le singole valutazioni di ogni esperto indipendente ed un'eventuale raccomandazione riguardante l'importo massimo di finanziamento da accordare.

3.1.6.2. Procedura in due fasi per la presentazione dei progetti di ricerca di frontiera

Gli inviti a presentare proposte indicheranno se si applica una procedura in due fasi. In tal caso i criteri di valutazione applicabili ad ogni fase sono stabiliti nel programma di lavoro «Idee». La metodologia utilizzata nella prima e nella seconda fase può non essere esattamente la stessa (ad esempio per quanto riguarda il ricorso ad esaminatori, consulenti e/o colloqui con il ricercatore principale).

⁽¹⁾ Può anche trattarsi di membri di gruppi diversi dal gruppo al quale la proposta è stata attribuita, o anche di consulenti.

⁽²⁾ Sono ricomprese anche le proposte intergruppi o interdisciplinari, che possono essere attribuite a membri di più gruppi o a consulenti supplementari.

I ricercatori principali devono inizialmente presentare una sintesi della proposta. Nella prima fase si valuta il rispetto dei criteri definiti nell'invito per questa fase.

In esito a questa prima fase, il gruppo può invitare i proponenti delle proposte ammesse a presentarle per la seconda fase. Indipendentemente da qualsiasi ulteriore valutazione intergruppi, in questa fase i gruppi hanno la facoltà, nell'ambito delle loro competenze, di raccomandare che le proposte siano accettate per la seconda tappa.

I proponenti che hanno superato la prima fase sono invitati a presentare, per la seconda fase, una proposta più dettagliata o completa e informazioni aggiornate sulla proposta iniziale entro un termine specifico. Per rispettare il principio della parità di trattamento, il gruppo può raccomandare di escludere le proposte che nella seconda fase risultano notevolmente diverse dalla versione iniziale presentata per la prima fase.

Il processo di valutazione inter pares per la seconda fase si svolge del modo descritto al punto 3.1.6.1.

3.1.6.3. Valutazione inter pares delle azioni di coordinamento e sostegno

La valutazione inter pares delle azioni di coordinamento e sostegno si svolge secondo le modalità di cui al punto 3.1.6.1. La valutazione di gruppo può costituire la fase finale prima che l'ERCEA approvi la graduatoria definitiva.

La sola eccezione prevista a questa procedura riguarda le azioni di coordinamento e sostegno di cui all'articolo 14 delle regole di partecipazione, per le quali si designano esperti indipendenti soltanto se l'ERCEA lo reputa opportuno.

Altri dettagli sulla procedura di valutazione inter pares per le azioni di coordinamento e sostegno sono indicati nel programma di lavoro «Idee», nell'invito e nella relativa guida per i proponenti.

3.1.7. Esito della valutazione inter pares, selezione e rigetto delle proposte

Il consiglio scientifico del CER conferma la graduatoria definitiva delle proposte che, a seguito della valutazione inter pares, sono state ritenute idonee a beneficiare di un finanziamento.

In base all'esito della valutazione inter pares e alla graduatoria definitiva stabilita dal consiglio scientifico del CER, l'ERCEA redige gli elenchi finali delle proposte che possono beneficiare di un finanziamento.

Ne risultano i seguenti elenchi:

- elenco delle proposte dotate di una qualità sufficientemente elevata per essere ammesse a beneficiare di un eventuale finanziamento. L'elenco è presentato sotto forma di una graduatoria indicativa, che stabilisce la priorità di finanziamento entro i limiti del bilancio disponibile per l'invito (*elenco delle proposte ammesse*). Se l'invito fissa i bilanci indicativi per determinati gruppi, discipline, campi di ricerca ecc., per ciascuno di essi possono essere stilati elenchi distinti,
- se il finanziamento totale raccomandato per le proposte ammesse al termine della valutazione inter pares supera il bilancio disponibile per l'invito, possono essere redatti uno o (nel caso di bilancio indicativo relativo a specifici gruppi, discipline, campi di ricerca ecc.) più elenchi di riserva. Il numero delle proposte di riserva è deciso dall'ERCEA in base a considerazioni di bilancio, ossia tenendo conto delle probabilità che tali proposte, nell'eventualità del ritiro di proposte o disponibilità di un bilancio suppletivo, possano alla fine beneficiare di un finanziamento,
- elenco delle proposte che non sono ammesse a beneficiare di un finanziamento. In questo elenco figurano le proposte non considerate ammissibili (prima, durante o dopo la valutazione inter pares), le proposte la cui qualità è giudicata inferiore al livello minimo richiesto, le proposte che, a causa della loro posizione nella graduatoria, non riescono a beneficiare di un finanziamento per insufficienza del bilancio, e le proposte che restano sull'elenco di riserva una volta esaurito il bilancio dell'invito.

La valutazione della qualità, come pure la graduatoria indicativa per il finanziamento delle proposte che figurano nell'elenco delle proposte ammesse, si fondano sulla valutazione inter pares di ogni proposta rispetto a tutti i criteri applicabili. Tuttavia, quando un invito prevede una procedura di valutazione inter pares in due fasi, e qualora una proposta sia giudicata inferiore al livello minimo di qualità stabilito nell'invito per un determinato criterio di valutazione, il rigetto di questa proposta può essere raccomandato durante la valutazione inter pares, senza necessariamente proseguire a verificare gli altri criteri applicabili.

Non sarà scelta alcuna proposta che infranga i principi etici fondamentali o che non soddisfi le condizioni definite nel programma specifico «Idee», nel programma di lavoro «Idee» o nell'invito ⁽¹⁾. Le proposte possono anche essere respinte per ragioni etiche o di sicurezza in base alle procedure di cui agli allegati B e D rispettivamente.

⁽¹⁾ Articolo 15, paragrafo 2, delle regole di partecipazione.

Il ricercatore principale o soggetto giuridico che proponga un'azione indiretta a titolo del programma specifico «Idee» e che abbia commesso un'irregolarità ⁽¹⁾ durante l'esecuzione di un'altra azione indiretta a titolo dei programmi quadro può essere escluso in qualsiasi momento dalla procedura di selezione, nel rispetto tuttavia del principio di proporzionalità.

3.1.8. Osservazioni

In seguito alla valutazione *inter pares*, l'ERCEA informa il ricercatore principale e il soggetto giuridico proponente. Tutte le comunicazioni e le informazioni trasmesse dall'ERCEA al ricercatore principale e al soggetto giuridico proponente avverranno mediante un conto di posta elettronica sicuro dell'ERCEA. La guida per i proponenti indicherà la data prevista per l'invio delle osservazioni.

a) Dopo la prima fase della valutazione *inter pares* nell'ambito della procedura di valutazione in due fasi:

i proponenti le cui proposte non sono considerate ammissibili saranno informati delle ragioni di tale decisione. Le proposte non ammissibili non sono valutate;

i proponenti le cui proposte non sono ammesse alla fase seguente riceveranno le osservazioni sulla valutazione *inter pares* sotto forma di relazione;

infine, i proponenti le cui proposte sono ammesse alla fase seguente riceveranno una notifica e possono essere convocati ad un colloquio.

b) Dopo la valutazione *inter pares* della prima fase nell'ambito della presentazione di una proposta in due fasi:

i proponenti le cui proposte non sono considerate ammissibili saranno informati delle ragioni di tale decisione. Le proposte non ammissibili non sono valutate;

i proponenti le cui proposte non sono ammesse alla fase seguente riceveranno le osservazioni sulla valutazione *inter pares* sotto forma di relazione;

infine, i proponenti le cui proposte sono ammesse alla fase seguente riceveranno un invito a presentare una proposta per la seconda fase e possono essere convocati ad un colloquio.

c) Dopo la seconda valutazione *inter pares* nei casi a) e b) di cui sopra, e in seguito alla valutazione unica *inter pares* nel caso di un'unica presentazione e di una valutazione in una sola fase:

i proponenti le cui proposte non sono considerate ammissibili saranno informati delle ragioni di tale decisione. Le proposte non ammissibili non sono valutate;

sia i proponenti le cui proposte sono al di sopra del livello minimo di qualità sia i proponenti con proposte al di sotto di tale livello riceveranno le osservazioni sulla valutazione *inter pares* sotto forma di relazione.

Questa relazione contiene l'esito della valutazione e, se del caso, osservazioni e punteggi, complessivi e/o per ogni singolo criterio. Nel caso delle proposte che figurano sull'elenco delle proposte ammesse, la relazione indica le eventuali raccomandazioni formulate in merito all'importo massimo del finanziamento da assegnare, ed ogni altra opportuna raccomandazione sull'esecuzione del progetto, e/o suggerimenti per migliorare la metodologia e il programma di lavoro.

Per quanto riguarda le proposte respinte perché di qualità inferiore al livello minimo prestabilito, è possibile che le osservazioni contenute nella relazione di valutazione siano complete soltanto per i criteri esaminati fino alla fase in cui tale livello non è stato raggiunto.

I proponenti le cui proposte sono respinte per ragioni etiche o di sicurezza saranno informati delle ragioni di tale decisione.

3.1.9. Assistenza e procedure di ricorso

L'ERCEA fornisce informazioni sulla procedura che i ricercatori principali e/o i soggetti giuridici proponenti devono seguire per risolvere eventuali questioni o per contestare ⁽²⁾ l'esito di una valutazione *inter pares* condotta nell'ambito di un invito del CER.

Qualsiasi richiesta o ricorso deve contenere almeno il titolo dell'invito, il numero della proposta (se del caso), il titolo della proposta e una descrizione dei problemi in causa.

⁽¹⁾ «Irregolarità» ai sensi del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

⁽²⁾ Questa procedura di ricorso non sostituisce i canali abituali a disposizione per tutte le azioni dell'ERCEA e della Commissione, ossia: il segretariato generale della Commissione, in caso di violazione del codice di buona condotta amministrativa (per quanto riguarda le relazioni con il pubblico); il Mediatore europeo, in caso di «cattiva amministrazione»; la Corte di giustizia dell'Unione europea, nel caso di una decisione riguardante una persona fisica o giuridica.

Per questioni che riguardano il controllo dell'ammissibilità e/o il processo della valutazione *inter pares* di una proposta particolare, si avvia un procedimento di ricorso per segnalare un'eventuale anomalia nei risultati del controllo dell'ammissibilità oppure nel modo in cui una proposta è stata valutata, anomalia che si ritiene abbia influito sulla decisione di finanziare o meno la proposta. Per esaminare il fascicolo in causa può essere costituito un comitato di ricorso. Se al comitato è chiesto di esaminare aspetti inerenti all'ammissibilità, può consultare il comitato d'esame dell'ammissibilità (cfr. punto 2.2.6). Il comitato, che è costituito da personale in possesso delle necessarie competenze scientifiche/tecniche e giuridiche, non valuta in alcun modo la proposta. A seconda della natura del ricorso, il comitato esamina i CV degli esperti indipendenti, le loro osservazioni individuali e la relazione di valutazione. Il comitato non rimetterà in discussione il giudizio scientifico dei gruppi di esperti adeguatamente qualificati.

In seguito a tale esame, il comitato indica all'ERCEA una linea di condotta. Se il comitato considera che vi siano elementi a sostegno della denuncia, può suggerire che la proposta sia rivalutata interamente o in parte da esperti indipendenti.

I ricorsi devono essere depositati entro il mese successivo alla data di invio delle osservazioni mediante il conto di posta elettronica sicuro dell'ERCEA, di cui al punto 3.1.8. La guida per i proponenti descrive le modalità precise per fare ricorso. Le domande non ammissibili non saranno prese in considerazione dal comitato di ricorso.

Una risposta sarà inviata ai denunciati nelle tre settimane successive al termine stabilito per la presentazione dei ricorsi, menzionato in precedenza. Se non è possibile fornire una risposta definitiva in questa fase, la risposta indicherà quando essa sarà fornita.

3.1.10. Relazioni e informazioni sul processo di valutazione *inter pares*

Dopo ogni valutazione *inter pares*, l'ERCEA redige una relazione che trasmette al consiglio scientifico del CER e al comitato del programma «Idee». Questa relazione fornisce dati statistici sulle proposte ricevute (ad esempio il loro numero, gli argomenti principali coperti, le categorie di soggetti giuridici proponenti e le sovvenzioni richieste), sulla procedura di valutazione e sugli esperti indipendenti.

A fini informativi, l'ERCEA può pubblicare, al termine del processo di valutazione e in ogni mezzo di comunicazione adeguato, informazioni generali sull'esito della valutazione *inter pares*. Può inoltre pubblicare informazioni sulle proposte valutate che, al termine della valutazione, o dopo la seconda fase di una valutazione in due fasi ⁽¹⁾, si collocano al di sopra del livello minimo di qualità richiesto e per le quali i rispettivi proponenti hanno acconsentito alla pubblicazione dei dati in causa ⁽²⁾.

Ai fini del controllo, dello studio e della valutazione previsti dai programmi di lavoro «Idee», è possibile che l'ERCEA si rivolga a terzi ⁽³⁾ per il trattamento delle proposte presentate, conformemente a quanto prescritto dal regolamento 45/2001. I proponenti ⁽⁴⁾ sono invitati a dare il proprio consenso individuale al trattamento delle proposte, consenso che però non è obbligatorio. Il rifiuto di dare tale consenso non influisce sul processo di valutazione.

4. AGGIUDICAZIONE E PREPARAZIONE DELLE CONVENZIONI DI SOVVENZIONE

Le sovvenzioni sono concesse ai soggetti giuridici proponenti dall'ordinatore responsabile nei limiti del bilancio disponibile, sulla base della graduatoria definitiva redatta dall'ERCEA conformemente al punto 3.1.7, tramite una convenzione di sovvenzione ufficiale.

Le convenzioni di sovvenzione sono concluse con i soggetti giuridici proponenti nell'ambito delle procedure finanziarie e giuridiche interne ⁽⁵⁾ e previa verifica dei requisiti di cui al presente punto.

Durante la preparazione della convenzione di sovvenzione, il ricercatore principale e il soggetto giuridico proponente possono essere invitati a fornire informazioni complementari sul progetto e su come intendono gestirlo ⁽⁶⁾. Nei casi in cui il progetto coinvolga più di un partecipante, può essere chiesto al ricercatore principale o al soggetto giuridico proponente di ottenere queste informazioni e conferme da parte degli altri partecipanti.

In base all'esito del processo di valutazione, per alcune proposte la conclusione della convenzione di sovvenzione può essere subordinata al rispetto di condizioni supplementari ⁽⁷⁾, che saranno debitamente motivate e comunicate sia al ricercatore principale sia al soggetto giuridico proponente, in aggiunta alla relazione di valutazione.

Non può essere concessa alcuna sovvenzione ai proponenti e ai soggetti giuridici proponenti che si trovano, al momento della procedura di aggiudicazione delle sovvenzioni, in una delle situazioni di cui agli articoli 93, paragrafo 1 (fallimento ecc.), 94 (false dichiarazioni ecc.) e 96, paragrafo 2, lettera a) (esclusione da appalti e sovvenzioni finanziati dal bilancio dell'Unione europea), del regolamento finanziario. I proponenti devono attestare di non trovarsi in una delle situazioni di cui sopra ⁽⁸⁾.

Anche le questioni etiche devono essere chiarite in questa fase, se necessario. A tal fine l'ERCEA nomina degli esperti indipendenti che prendono parte alla valutazione etica (cfr. allegato B).

⁽¹⁾ Sulla base dell'elenco definitivo redatto dall'ERCEA conformemente al punto 3.1.7.

⁽²⁾ Queste informazioni possono includere i nomi dei ricercatori principali e dei soggetti giuridici proponenti, il titolo e l'acronimo della proposta.

⁽³⁾ Contraenti e/o beneficiari di azioni di coordinamento e sostegno.

⁽⁴⁾ I ricercatori principali e/o le istituzioni ospitanti.

⁽⁵⁾ Tra cui, se necessario, la procedura di consultazione del comitato di programma prevista nel programma specifico «Idee».

⁽⁶⁾ Conformemente all'articolo 16, paragrafo 4, delle regole di partecipazione, e in applicazione delle norme della Commissione sulla verifica dell'esistenza e dello status giuridico dei partecipanti e delle loro capacità operative e finanziarie, nelle azioni indirette sostenute da una sovvenzione a titolo del 7° PQ [C(2007) 2466].

⁽⁷⁾ Le condizioni supplementari possono consistere in requisiti di carattere etico.

⁽⁸⁾ Articolo 114 del regolamento finanziario.

Questa preparazione non prevede alcun negoziato sul piano scientifico e/o tecnico. La sovvenzione è quindi concessa al soggetto giuridico proponente, in base alla proposta presentata e alla raccomandazione di finanziamento formulata al termine della valutazione inter pares, fatto salvo l'accordo tra il soggetto giuridico proponente e il ricercatore principale.

Se risulta impossibile raggiungere un accordo con il ricercatore principale e il soggetto giuridico proponente, oppure se uno di essi o entrambi non hanno firmato, entro il termine ragionevole imposto, le eventuali convenzioni supplementari richieste, la preparazione della concessione della sovvenzione può essere interrotta.

La preparazione delle convenzioni di sovvenzione per le proposte dell'elenco di riserva può iniziare non appena è chiaro che sono divenuti disponibili fondi sufficienti per finanziare una o più di queste proposte. Fatta salva la disponibilità di bilancio, si inizierà con la proposta in testa alla graduatoria definitiva e si continuerà in ordine decrescente.

5. ALLEGATI

5.1. Allegato A — Procedure per la presentazione cartacea delle proposte

A titolo eccezionale, se un proponente è nell'impossibilità materiale di accedere al sistema elettronico di presentazione delle proposte e non può ovviare a tale impossibilità, può chiedere all'ERCEA di poter presentare la propria proposta su supporto cartaceo. Tale richiesta, che deve contenere una spiegazione chiara delle circostanze, deve pervenire all'ERCEA al più tardi un mese prima della data di scadenza dell'invito.

La richiesta deve essere inviata all'indirizzo seguente:

Agenzia esecutiva del Consiglio europeo di ricerca
Capo del dipartimento «Gestione scientifica»
COV2
1049 Bruxelles
Belgio

L'ERCEA risponderà entro cinque giorni lavorativi a partire dalla data di ricevimento. Se la deroga viene accordata, l'ERCEA invia al coordinatore i formulari per la presentazione della proposta su carta.

Se un invito, per determinate caratteristiche, non si presta alla presentazione delle proposte via web, l'ERCEA può decidere fin dall'inizio di accettare proposte su carta. In tal caso questa possibilità sarà indicata nell'invito e i formulari per la presentazione cartacea saranno messi a disposizione di tutti i proponenti.

Quando, per deroga speciale o generale come descritto sopra, le proposte possono essere presentate su supporto cartaceo, la loro consegna può essere fatta per posta ordinaria, mediante un servizio di corriere privato o a mano. Le proposte presentate su un supporto elettronico amovibile (CD-ROM o dispositivi elettronici analoghi), per posta elettronica o per fax saranno escluse. Le proposte presentate su carta devono essere presentate in una sola spedizione. Se i proponenti desiderano inviare delle modifiche di una proposta o informazioni complementari, devono chiaramente indicare quali parti della proposta sono modificate e le modifiche/aggiunte devono essere inviate e ricevute prima della data di scadenza dell'invito. Le parti aggiunte o modificate ricevute dopo la data di scadenza dell'invito non saranno trattate né valutate.

In caso di proposta inviata per posta o per corriere, la prova della data di spedizione è costituita dal timbro postale o dalla ricevuta. I plichi contenenti le proposte possono essere aperti dall'ERCEA ⁽¹⁾ al loro arrivo, per registrarne i riferimenti amministrativi nelle banche dati e rispedire le ricevute di ritorno.

5.2. Allegato B — Procedure per la valutazione etica

Introduzione

In conformità con l'articolo 6 del 7° PQ e l'articolo 15 delle regole di partecipazione, la procedura di valutazione prevede che dapprima si individuino i problemi etici sollevati dalle proposte, per poi procedere al vaglio delle proposte che pongono problemi sotto questo profilo. Se necessario, una valutazione etica delle proposte può avere luogo dopo il suddetto vaglio e prima che l'ERCEA decida in merito alla selezione delle proposte conformemente alle norme applicabili. Il vaglio e la valutazione sul piano etico (che insieme costituiscono la «procedura di valutazione etica» e così sono denominati nel presente allegato) sono effettuati da esperti indipendenti che possiedono competenze etiche adeguate.

⁽¹⁾ Oppure dagli eventuali contraenti ai quali sono stati affidati i compiti amministrativi inerenti alle sessioni di valutazione.

Con questa procedura di valutazione etica si vuole garantire che l'Unione europea non sostenga ricerche contrarie ai principi etici fondamentali definiti nella pertinente normativa dell'UE e che le attività di ricerca siano conformi alle norme in materia d'etica stabilite nelle decisioni relative al 7° PQ e al programma specifico «Idee». Si tiene conto, e si continuerà a farlo, dei pareri del gruppo europeo per l'etica delle scienze e delle nuove tecnologie.

Proposte

Se necessario e/o così richiesto dall'invito, le proposte comprenderanno una parte dedicata all'etica, che:

- descrive gli aspetti etici potenziali della ricerca proposta tenuto conto dei suoi obiettivi, della metodologia e delle possibili implicazioni dei risultati,
- giustifica l'elaborazione del progetto di ricerca da un punto di vista etico,
- spiega in che modo saranno rispettati i requisiti etici illustrati nel programma di lavoro,
- indica come le proposte rispondono alle disposizioni nazionali di legge in materia di etica del paese dove si svolgerà sarà effettuata la ricerca,
- indica le date entro cui chiedere eventualmente il parere e/o l'autorizzazione dell'autorità competente a livello nazionale (ad esempio, l'autorità di protezione dei dati, l'autorità per la sperimentazione clinica ecc.).

A tal fine, i proponenti devono compilare la tabella relativa alle questioni etiche che figura nella guida per i proponenti.

L'ERCEA può contattare il proponente in qualsiasi momento del processo di selezione per ottenere informazioni complementari utili alla valutazione etica.

Modalità procedurali generali

Procedure per il vaglio e organizzazione della giuria per la valutazione etica

Vaglio preliminare interno delle proposte

Il gruppo dell'ERCEA per le questioni etiche effettuerà un vaglio preliminare di tutte le proposte ritenute idonee a beneficiare di un finanziamento per individuare quelle che non sollevano alcun problema etico e a cui il finanziamento può essere aggiudicato senza l'intervento di esperti indipendenti. Tutte le altre proposte devono essere esaminate in maniera più approfondita. Questo processo si basa sulla tabella relativa alle questioni etiche e sulla proposta, così come sono state presentate dai proponenti.

Trasmissione al gruppo per il vaglio etico

Tutte le proposte per le quali dal vaglio preliminare sono emersi problemi etici sono presentate ad un gruppo apposito, composto da esperti indipendenti che possiedono le competenze richieste in materia, che le vaglia dal punto di vista etico.

Gli esperti di questo gruppo individuano le proposte soddisfacenti, quelle che possono essere accettate purché sia fornita una documentazione soddisfacente e/o un'autorizzazione a livello nazionale, e quelle che, a causa dell'importanza dei problemi etici sollevati, richiedono una maggiore attenzione e devono essere sottoposte alla valutazione etica ⁽¹⁾.

Per ogni proposta esaminata, gli esperti preparano e firmano una relazione che comprende una parte dedicata ai requisiti. Tali requisiti diventano obblighi contrattuali.

Trasmissione al gruppo per la valutazione etica

I progetti che sollevano problemi etici importanti individuati nel corso del vaglio etico sono presentati al gruppo per la valutazione etica. Questioni legate agli interventi sugli esseri umani ⁽²⁾, alla ricerca sugli embrioni umani e sulle cellule staminali dell'embrione umano, e ai primati diversi dall'uomo sono automaticamente sottoposte ⁽³⁾ ad una valutazione etica.

Il gruppo verifica le questioni etiche sollevate dalla proposta e determina i requisiti etici che essa deve rispettare per essere accettata sotto questo profilo. In questa fase il gruppo per la valutazione etica può individuare le proposte che sollevano problemi etici tali da poterne comportare l'esclusione dal processo.

Composizione dei gruppi per il vaglio e la valutazione sul piano etico

Questi gruppi sono composti da esperti indipendenti di svariate discipline quali diritto, sociologia, psicologia, filosofia e etica, medicina, biologia molecolare, chimica, fisica, ingegneria e veterinaria, con un congruo equilibrio tra membri di formazione scientifica e non.

⁽¹⁾ I settori seguenti sono di competenza della DG RTD: cellule staminali dell'embrione umano, primati diversi dall'uomo, interventi sull'uomo; le proposte che rientrano in queste categorie sono automaticamente presentate alla DG RTD per essere sottoposte a valutazione etica.

⁽²⁾ Come le prove cliniche e la ricerca che utilizza tecniche invasive su persone (prelievo di campioni tissutali ad esempio).

⁽³⁾ Le proposte che rientrano in queste categorie sono presentate automaticamente alla DG RTD per essere sottoposte ad una valutazione etica.

L'ERCEA nomina gli esperti debitamente qualificati in materia etica scegliendoli tra quelli indicati dalla Commissione per il 7° PQ o dal consiglio scientifico. I gruppi sono ben equilibrati dal punto di vista della ripartizione geografica e della rappresentanza uomini/donne, e la loro composizione dipenderà anche dalla natura delle proposte da esaminare. Ai fini del processo di valutazione etica, per la nomina degli esperti in materia etica si utilizzano *mutatis mutandis* le lettere standard di nomina approvate dalla Commissione per gli esperti indipendenti.

Alle riunioni dei gruppi possono essere invitati dei rappresentanti della società civile.

La valutazione etica

Di solito, in una prima fase, gli esperti indipendenti esaminano le proposte a distanza. Quindi, in una seconda fase, le proposte sono esaminate nell'ambito del gruppo per la valutazione etica debitamente nominato, che adotterà una decisione per consenso.

Il gruppo elabora una relazione sulla valutazione etica, in cui figura l'elenco delle diverse questioni etiche, un resoconto del modo in cui sono state trattate dal ricercatore principale e dalla sua équipe, i requisiti e le raccomandazioni del gruppo. La relazione è firmata dai membri del gruppo. Se non è possibile arrivare ad un consenso, la relazione deve rispecchiare il punto di vista della maggioranza.

Le relazioni sul vaglio e sulla valutazione sul piano etico

Al ricercatore principale e al soggetto giuridico proponente è comunicato l'esito della procedura di valutazione etica, tramite la relazione sul vaglio o la relazione sulla valutazione etica, senza che sia loro rivelata l'identità degli esperti.

Nella decisione di finanziamento di un progetto si terrà conto dei risultati della procedura di valutazione etica, il che può comportare modifiche della convenzione di sovvenzione e dei suoi allegati oppure, in casi estremi, la sospensione della preparazione della convenzione.

Autorizzazioni nazionali e parere del comitato etico competente

Prima della firma della convenzione di sovvenzione, l'ERCEA si accerta che i proponenti abbiano ricevuto la debita autorizzazione dell'autorità nazionale e/o il parere favorevole del comitato etico competente. Qualora tale autorizzazione o parere non siano stati ottenuti prima dell'entrata in vigore della convenzione di sovvenzione, questa contiene una clausola speciale che esige che siano ottenuti prima dell'inizio dei lavori di ricerca corrispondenti.

Seguito e controllo in materia etica

Le proposte che sono sottoposte ad un vaglio e/o valutazione sul piano etico possono essere classificate dagli esperti fra quelle che richiedono un seguito e un controllo su questo piano, seguito e controllo effettuati da esperti specializzati in questioni etiche non prima della data del primo esercizio di rendicontazione finanziaria per la proposta. Con questa procedura s'intende aiutare i beneficiari della sovvenzione a trattare le questioni etiche sollevate dai loro lavori di ricerca e adottare, se necessario, azioni correttive.

In casi estremi, la procedura di seguito e controllo può sfociare in una raccomandazione all'ERCEA affinché sospenda la convenzione di sovvenzione. L'organizzazione e l'attuazione della procedura di seguito e controllo in materia etica sono di competenza del settore di valutazione etica della Commissione (DG RTD).

Modalità procedurali particolari per le attività di ricerca che riguardano cellule staminali dell'embrione umano⁽¹⁾

In sede di valutazione e selezione di proposte che prevedono l'utilizzo di cellule staminali dell'embrione umano e prima di preparare le relative convenzioni di sovvenzione, l'ERCEA ricorre alla procedura descritta di seguito.

Oltre ad applicarsi la procedura generale di valutazione scientifica *inter pares*, di cui al precedente punto 3, gli esperti indipendenti determinano se:

- il progetto contribuisce al conseguimento di obiettivi di ricerca importanti che fanno avanzare la ricerca di base in Europa o fanno acquisire nuove conoscenze mediche per lo sviluppo di metodi diagnostici, preventivi o terapeutici destinati all'uomo,
- l'utilizzo di cellule staminali dell'embrione umano è necessario per raggiungere gli obiettivi scientifici indicati nella proposta. In particolare, i proponenti devono dimostrare, apportando la dovuta documentazione, che i metodi alternativi convalidati, come l'utilizzo di cellule staminali di altra fonte o origine, non sono adatti e/o disponibili per conseguire gli obiettivi della ricerca proposta. Quest'ultima disposizione non si applica alle ricerche che mettono a confronto le cellule staminali dell'embrione umano con altre cellule staminali umane.

⁽¹⁾ Tenuto conto della dichiarazione della Commissione del 24 luglio 2006 (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 42).

Procedura di valutazione etica

Le proposte di ricerca ritenute idonee a beneficiare di un finanziamento che prevedono l'utilizzo di cellule staminali dell'embrione umano sono presentate alla Commissione (DG RTD) per essere sottoposte a valutazione etica. Le procedure applicabili alla valutazione etica condotta dalla Commissione per le proposte presentate a titolo del 7° PQ che prevedono l'utilizzo di cellule staminali dell'embrione umano sono descritte nelle lettere standard di nomina approvate dalla Commissione.

Autorizzazioni nazionali e parere del comitato etico competente

Prima della firma della convenzione di sovvenzione l'ERCEA si accerta che i proponenti abbiano ricevuto la debita autorizzazione delle autorità competenti locali o nazionali.

Qualora tale autorizzazione e/o parere non possano essere ottenuti prima dell'inizio programmato per il progetto, la convenzione di sovvenzione può essere conclusa a condizione che contenga una clausola speciale che esige che l'autorizzazione o il parere siano ottenuti prima dell'inizio dei relativi lavori di ricerca.

Nella preparazione della convenzione di sovvenzione si terrà conto dei risultati della procedura di valutazione etica, il che può comportare modifiche nella descrizione dell'attività di ricerca figurante nella convenzione di sovvenzione oppure, in certi casi, la cessazione della preparazione stessa.

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 9, della decisione 2006/972/CE del Consiglio ⁽¹⁾, per le proposte di questo tipo, una volta compiuta la valutazione etica, l'approvazione del finanziamento e l'adozione di azioni che implicano l'utilizzo di cellule staminali dell'embrione umano avvengono in base alla procedura di regolamentazione di cui agli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

Inoltre, l'ERCEA solleciterà il ricercatore principale a mantenere un'adeguata comunicazione con il registro europeo delle cellule staminali dell'embrione umano (<http://www.hescreg.eu/>), onde garantire la trasparenza per quanto riguarda le linee di cellule utilizzate, come pure a diffondere ampiamente le informazioni disponibili su queste linee.

5.3. Allegato C — Regole per il rimborso delle spese di viaggio, indennità giornaliera e indennità d'alloggio per i ricercatori principali convocati per un colloquio ⁽²⁾

Articolo 1

1) Le presenti regole si applicano a:

- a) proponenti convocati dall'ERCEA a partecipare ad un colloquio in conformità del punto 3.1.6.1;
 - b) accompagnatori di persone disabili convocate dall'ERCEA a partecipare ad un colloquio in qualità di proponenti.
- 2) Gli ordinatori per gli impegni cercheranno di far sì che i colloqui siano organizzati in modo da permettere ai proponenti convocati di beneficiare delle tariffe più economiche.

Gli ordinatori per i pagamenti esamineranno con particolare attenzione le domande di rimborso in cui prezzi dei voli risultano anormalmente elevati. Si riserveranno di effettuare ogni verifica necessaria e chiedere al proponente convocato eventuali documenti giustificativi utili a tal fine, così come potranno, se le circostanze lo motivano, limitare il rimborso alle tariffe normalmente praticate per il tragitto consueto tra il luogo d'origine del proponente convocato e il luogo in cui si tiene il colloquio.

3) Quando, tenuto conto delle spese che i proponenti disabili convocati sostengono a causa del loro handicap o dell'eventuale accompagnatore, le indennità di cui all'articolo 3 sono chiaramente insufficienti, le spese saranno rimborsate su richiesta dell'ordinatore responsabile su presentazione di documenti giustificativi.

4) L'ERCEA non può essere ritenuta responsabile di eventuali danni materiali, immateriali o corporali subiti dai proponenti convocati o dagli accompagnatori al seguito di proponenti disabili convocati durante il viaggio o la permanenza nel luogo in cui si tiene il colloquio, tranne se il danno è direttamente imputabile all'ERCEA.

In particolare, i proponenti convocati che utilizzano il proprio mezzo di trasporto per partecipare al colloquio sono interamente responsabili degli eventuali incidenti che potrebbero causare.

Articolo 2

1) Tutti i proponenti convocati hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio dal luogo d'origine indicato nell'invito (indirizzo professionale o privato) fino al luogo in cui si tiene il colloquio, con i mezzi di trasporto ritenuti più idonei tenuto conto della distanza: in generale, per i tragitti inferiori a 400 km (di sola andata, sulla base della distanza ufficiale per ferrovia), biglietto ferroviario di prima classe, e per i tragitti superiori a 400 km biglietto aereo di classe economica.

Se il viaggio in aereo comporta un volo senza scali di durata pari o superiore a quattro ore, è rimborsato un biglietto di classe business.

⁽¹⁾ GU L 400 del 30.12.2006, pag. 243.

⁽²⁾ L'ERCEA può allestire un sistema di trasmissione elettronica da applicarsi ai formulari cartacei e ai documenti originali che devono essere presentati nell'ambito di queste regole relative al rimborso.

- 2) Le spese di viaggio in veicolo privato sono rimborsate al pari di un biglietto ferroviario di prima classe.
- 3) Se il tragitto non è servito dal treno, il costo del viaggio in veicolo privato è rimborsato applicando un importo di 0,22 EUR per km.
- 4) Le spese di taxi e di parcheggio sostenute nel luogo d'origine (o nell'aeroporto di partenza) non sono rimborsate.

Articolo 3

- 1) L'indennità giornaliera versata per ogni giornata di colloquio è un rimborso forfettario delle spese sostenute nel luogo in cui si tiene il colloquio, ivi compresi i pasti e i trasporti locali (autobus, tram, taxi, parcheggi, pedaggi autostradali ecc.), come pure le assicurazioni viaggio e infortuni.
- 2) L'indennità giornaliera è di 92,00 EUR.
- 3) Se il luogo d'origine citato nella lettera d'invito è a una distanza pari o inferiore a 100 km dal luogo del colloquio, l'indennità giornaliera è ridotta del 50 %.
- 4) I proponenti convocati che sono obbligati a passare una o più notti nel luogo in cui si tiene il colloquio a causa dell'incompatibilità tra gli orari dei colloqui e gli orari dei voli o dei treni ⁽¹⁾, hanno diritto anche ad un'indennità d'alloggio di 100,00 EUR per notte. Il numero di notti non deve superare il numero di giorni del colloquio + 1.
- 5) Un'indennità d'alloggio e/o un'indennità giornaliera supplementari possono eccezionalmente essere versate se l'estensione del soggiorno permette al proponente convocato di ottenere una riduzione delle spese di viaggio superiore all'importo di queste indennità.

Articolo 4

- 1) Il rimborso è effettuato dall'ERCEA su presentazione di una domanda di rimborso, debitamente compilata e firmata dal proponente convocato per il colloquio e dal funzionario dell'ERCEA addetto ad attestare l'effettiva presenza di quest'ultimo.

Firmando la domanda di rimborso, i proponenti convocati per un colloquio dichiarano sull'onore che le spese di viaggio e/o le indennità richieste non saranno coperte da un'altra istituzione dell'Unione europea né da nessun'altra organizzazione o persona per lo stesso viaggio né lo stesso periodo, e che la loro domanda corrisponde ai costi realmente sostenuti. Le irregolarità e/o le dichiarazioni false comporteranno l'applicazione di sanzioni amministrative per analogia con l'articolo 265 bis, paragrafo 3, delle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario.

- 2) Le spese di viaggio saranno rimborsate su presentazione dei documenti giustificativi originali entro 30 giorni civili dall'ultimo giorno di colloquio: biglietti e fatture o, in caso di prenotazioni on line, la stampa cartacea della prenotazione elettronica e le carte d'imbarco per il tragitto d'andata. I documenti forniti devono indicare la classe di viaggio, l'ora e l'importo versato.

Fatto salvo se il proponente convocato per un colloquio è in grado di fornire una valida giustificazione che viene accettata con decisione motivata dall'ordinatore responsabile, l'inosservanza delle disposizioni del presente paragrafo esenta l'ERCEA dall'obbligo di rimborsare le spese di viaggio o versare una qualsiasi indennità.

- 3) L'ERCEA rimborsa le spese dei proponenti convocati per un colloquio entro i termini fissati dalle modalità d'esecuzione del regolamento finanziario.
- 4) Le spese di viaggio sono rimborsate in euro, se opportuno al tasso di cambio applicabile il giorno del colloquio.
- 5) L'indennità giornaliera e, se del caso, l'indennità d'alloggio sono versate in euro al tasso forfettario applicabile il giorno del colloquio. L'indennità giornaliera e l'indennità d'alloggio possono essere adeguate in base al costo della vita a Bruxelles.
- 6) Tutti i rimborsi delle spese di viaggio e il versamento delle indennità giornaliere e/o d'alloggio sono effettuati sullo stesso unico conto bancario.

⁽¹⁾ In linea di massima, ai proponenti convocati non può essere chiesto di partire dal luogo d'origine o dal luogo in cui si tiene il colloquio prima delle 7.00 (ferrovia o altro mezzo di trasporto) o delle 8.00 (aereo), di arrivare nel luogo in cui si tiene il colloquio dopo le 21.00 (aereo) o 22.00 (treno o altro mezzo di trasporto), di arrivare al loro luogo d'origine dopo le 23.00 (aereo, ferrovia o altro mezzo di trasporto).

7) L'ordinatore delegato può, con decisione motivata e su presentazione di documenti giustificativi, autorizzare il rimborso delle spese che i proponenti convocati a un colloquio hanno sostenuto a causa di istruzioni specifiche ricevute per iscritto.

5.4. Allegato D — Sicurezza — Azioni CER che richiedono particolare cautela

A) Introduzione

Si applicano procedure speciali alle attività di ricerca inerenti alla sicurezza, dovute al carattere delicato dei temi trattati e alle carenze di capacità che occorre risolvere per proteggere i cittadini europei. Se considerate sensibili, le azioni del CER rientreranno nella categoria dei materiali classificati UE ⁽¹⁾.

Tali procedure sono descritte qui di seguito. Si applicano alle azioni del CER, se del caso, quando si trattano temi delicati sul piano della sicurezza.

B) Identificazione delle azioni del CER che potrebbero essere considerate classificate

Un'azione del CER delicata sul piano della sicurezza è un'azione che può richiedere l'uso di informazioni classificate.

Un contrassegno «sicurezza» sarà attribuito a una proposta nel caso in cui:

- il proponente dichiara che la sua proposta è delicata sotto questo aspetto,
- gli esperti o l'ERCEA individuano o sospettano che:
 - le conoscenze preesistenti utilizzate sono o possono essere informazioni classificate,
 - si prevede di classificare alcune delle conoscenze acquisite.

Non appena ad una proposta verrà attribuito il contrassegno «sicurezza», le circostanze dei lavori previsti saranno oggetto di un ulteriore attento esame secondo la procedura descritta al punto C.

Se specificato nella relativa guida per i proponenti, le proposte devono indicare, se del caso, le conoscenze preesistenti necessarie per condurre a termine l'azione del CER e le conoscenze acquisite classificate che risulteranno dall'azione. In caso di proposta che implica informazioni classificate (conoscenze preesistenti e/o acquisite), due documenti devono fare parte integrante della stessa: «Disposizioni sugli aspetti di sicurezza» (SAL) ⁽²⁾ e il relativo allegato «Guida alla classificazione di sicurezza» (SCG) ⁽³⁾.

L'SCG riguarderà gli aspetti seguenti:

- il livello di classificazione delle conoscenze esistenti e acquisite,
- quali partecipanti avranno accesso a quali informazioni.

Sarà inoltre necessario produrre i seguenti documenti:

- una copia dei «nulla osta di sicurezza dei luoghi» (FSC) (o domande di nulla osta). La validità dei nulla osta sarà controllata dai servizi della Commissione preposti alla sicurezza, tramite l'apposito canale ufficiale con le competenti autorità di sicurezza nazionali (NSA),
- l'autorizzazione scritta ufficiale a utilizzare le conoscenze preesistenti classificate, rilasciata dalle autorità di sicurezza competenti.

I documenti SAL e SCG, accompagnati dai documenti giustificativi, sono anch'essi esaminati nell'ambito della procedura di vaglio descritta in appresso.

C) Vaglio delle azioni del CER che potrebbero essere considerate classificate

Al termine della valutazione scientifica delle proposte è stilata una graduatoria. L'ERCEA redige un elenco delle proposte ritenute idonee a beneficiare di un finanziamento, ossia quelle che non sono state respinte e per le quali sono disponibili dei fondi, accompagnato da uno o più elenchi di riserva.

Ogni azione del CER che figura con il contrassegno «sicurezza» sull'elenco delle proposte ammesse e sugli elenchi di riserva è sottoposta ad una procedura di vaglio. Questa procedura è svolta da un sottocomitato ad hoc, il «comitato di vaglio della sicurezza».

⁽¹⁾ Come definito nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 29 novembre 2001, che modifica il regolamento interno della Commissione (GU L 317 del 3.12.2001, pag.1) per quanto riguarda le disposizioni in materia di sicurezza, e le sue modifiche successive.

⁽²⁾ Disposizioni sugli aspetti di sicurezza (SAL): «pacchetto di condizioni contrattuali specifiche emesso dal committente, che è parte integrante di un contratto classificato implicante l'accesso o la produzione di informazioni classificate UE e in cui sono individuati i requisiti di sicurezza o gli elementi del contratto classificato che richiedono una protezione di sicurezza». È questa la definizione data al punto 27 della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom.

⁽³⁾ Come definito nella decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom.

Il «comitato di vaglio della sicurezza» è composto da rappresentanti degli Stati membri nominati in stretto collegamento con le autorità nazionali competenti in materia di sicurezza, assistiti, all'occorrenza, da rappresentanti del relativo comitato del programma; la composizione del comitato rispecchia i paesi d'origine dei proponenti. È presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato verifica se i proponenti hanno debitamente tenuto conto di tutti gli aspetti inerenti alla sicurezza. Le proposte sono esaminate dai membri del comitato rappresentanti gli stessi paesi dei proponenti.

Questo processo dovrebbe sfociare in una posizione comune dei rappresentanti nazionali interessati, che dovrebbero formulare una delle raccomandazioni seguenti:

- *la classificazione non è necessaria.* La procedura di preparazione delle convenzioni di sovvenzione del CER può essere avviata (sebbene possano essere fatte, se del caso, raccomandazioni sulla preparazione),
- *la classificazione è necessaria.* Sono formulate raccomandazioni specifiche in merito alla preparazione della convenzione di sovvenzione del CER indicando le condizioni da soddisfare in detta convenzione. L'azione del CER diverrà un'azione classificata ⁽¹⁾ e sarà classificata UE al livello di classificazione più alto attribuito alle informazioni utilizzate/prodotte dall'azione CER di cui nei documenti SAL e SCG,
- *la proposta è troppo delicata per essere finanziata,* poiché i proponenti non possiedono né l'esperienza, né le competenze, né le autorizzazioni che servono a trattare adeguatamente le informazioni classificate. In tal caso la proposta può essere respinta e l'ERCEA ne spiegherà le ragioni, a meno che non siano anch'esse classificate.

Il livello di classificazione sarà determinato in base alla suddetta posizione comune. Pertanto, l'ERCEA, con tutte le NSA coinvolte, verificherà nel corso della preparazione e dell'esecuzione della convenzione di sovvenzione che siano compiute tutte le procedure e le azioni necessarie per garantire il congruo impiego delle informazioni classificate.

D) *Licenze d'esportazione e di trasferimento*

Una proposta può anche essere giudicata sensibile, indipendentemente da qualsiasi classificazione di sicurezza, se prevede uno scambio di materiale subordinato al possesso di una licenza di trasferimento o d'esportazione.

In questo contesto i proponenti devono conformarsi alle legislazioni nazionali e alla regolamentazione dell'UE ⁽²⁾. Se per svolgere le attività programmate è necessario possedere licenze di esportazione (o licenze intra UE), i proponenti devono indicare chiaramente i requisiti che occorre soddisfare per ottenere tali licenze ed allegare copia delle medesime (o delle domande afferenti).

E) *Cooperazione internazionale*

Non possono essere invocati motivi di sicurezza per giustificare il respingimento di proposte inerenti ad azioni del CER non classificate che comportano la partecipazione di soggetti stabiliti in paesi terzi ⁽³⁾. Le sole eccezioni si verificano nei casi seguenti:

- il tema della proposta è stato descritto nel programma di lavoro come non aperto alla cooperazione internazionale, nel qual caso ogni proposta che preveda una cooperazione internazionale è dichiarata non ammissibile,
- la proposta è accompagnata dal contrassegno «sicurezza», nel qual caso è esaminata secondo la procedura descritta in precedenza.

⁽¹⁾ Il trattamento dei dati riservati è disciplinato da tutta la relativa normativa UE, ivi compresi i regolamenti interni delle istituzioni, come la decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom che ne modifica il regolamento interno per quanto concerne le disposizioni in materia di sicurezza.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

⁽³⁾ S'intende per «paese terzo» ogni paese che non è membro dell'UE né associato al 7° PQ.

IV

(Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom)

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2006

riguardante il regime di aiuti di Stato C 39/03 (ex NN 119/02) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di vettori aerei in seguito ai danni da essi subiti dall'11 al 14 settembre 2001

[notificata con il numero C(2006) 1580]

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2010/768/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni a norma di tali articoli⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) In applicazione dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE, con lettera del 24 settembre 2002, protocollata il 26 settembre 2002 con il riferimento TREN (2002) A/66844, il ministero greco dei trasporti ha notificato alla Commissione europea un regime di compensazione delle perdite subite da vettori aerei in seguito agli attentati dell'11 settembre 2001.
- (2) Poiché a tale regime era stata data esecuzione prima che la Commissione l'approvasse formalmente, esso è stato protocollato come aiuto non notificato con il riferimento NN 119/2002, come attesta la ricevuta inviata dai servizi della Commissione il 28 ottobre 2002 (TREN (2002) D/17401).
- (3) Con lettera del 27 maggio 2003 la Commissione ha informato la Grecia di aver deciso di avviare, riguardo a tale aiuto, il procedimento previsto all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato.
- (4) La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le loro osservazioni sull'aiuto in oggetto.

- (5) La Commissione non ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte di interessati.

- (6) Sull'avvio del procedimento la Commissione ha ricevuto osservazioni iniziali della Grecia con lettera del 3 dicembre 2003, protocollata il 10 dicembre con il riferimento SG (2003) A/12211.

- (7) In tale lettera la Grecia annunciava l'invio d'informazioni supplementari. Poiché queste non sono pervenute, con lettera del 15 marzo 2004 (TREN D (2004) 4128) i servizi della Commissione hanno accordato alle autorità greche un'ultima possibilità di fornire informazioni entro quindici giorni, avvertendole che, in mancanza di tali informazioni, la Commissione avrebbe adottato una decisione in base alle informazioni in suo possesso. Le autorità greche non hanno dato seguito a tale lettera.

2. DESCRIZIONE PARTICOLAREGGIATA DELL'AUTO NOTIFICATO

Contesto

- (8) In seguito agli attacchi terroristici perpetrati negli Stati Uniti l'11 settembre 2001, alcune parti dello spazio aereo sono rimaste chiuse per vari giorni, in particolare nello spazio aereo degli Stati Uniti, che è stato totalmente vietato al traffico dall'11 al 14 settembre 2001 ed è stato riaperto gradualmente alla navigazione aerea soltanto il 15 settembre 2001. Altri Stati sono stati indotti ad adottare misure analoghe per la totalità o parte del loro territorio.
- (9) Per tale motivo e durante questo periodo iniziale, le compagnie aeree hanno dovuto annullare i voli che utilizzavano lo spazio aereo in questione e hanno subito perdite a causa delle perturbazioni del resto del traffico o dell'impossibilità di far completare il viaggio di alcuni passeggeri.

(1) GU C 199 del 23.8. 2003, pag. 3.

(2) Vedere la nota 1.

- (10) L'ampiezza e il carattere repentino di tali eventi e i costi che essi hanno generato per le compagnie aeree hanno indotto gli Stati membri ad applicare dispositivi eccezionali di compensazione.

Regime attuato dalla Grecia

- (11) Il regime formante oggetto della presente decisione prevede un indennizzo delle perdite subite dalle compagnie aeree per il periodo dall'11 al 15 settembre 2001. In effetti, il regime notificato prevede anche una compensazione per i costi sostenuti al di là di tale periodo.
- (12) A sostegno del regime notificato, le autorità greche dichiarano che la chiusura dello spazio aereo degli Stati Uniti ha avuto conseguenze dirette sulle compagnie aeree al di là del 14 settembre 2001: infatti, un volo dell'Olympic Airways del 16 settembre a destinazione di New York è stato annullato preventivamente in mancanza di informazioni disponibili riguardo alla possibilità di atterraggio. La Grecia ha indennizzato anche i costi relativi alla giornata del 15 settembre 2001.
- (13) Le compagnie aeree ammissibili sono i vettori aerei che detengono una licenza di esercizio rilasciata dalle autorità greche ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei ⁽³⁾.
- (14) Le autorità greche precisano che esse avevano consultato tutte le compagnie aeree ammissibili e che solo tre compagnie hanno presentato domanda di compensazione dopo che tutte le compagnie aeree greche erano state invitate a farlo dalle autorità locali con lettere del 24 ottobre e del 5 dicembre 2001. Una di queste compagnie, l'Axon Airlines, ha cessato le sue attività il 3 dicembre 2001, ossia prima del luglio 2002, quando sono stati effettuati i pagamenti. La Grecia ha dunque deciso di non versare compensazioni a favore di tale compagnia, perché il suo obiettivo era permettere alle compagnie di proseguire la loro attività evitando che i costi sostenuti in seguito agli attentati le danneggiassero eccessivamente. Le altre compagnie, a favore delle quali sono stati effettuati i pagamenti, sono l'Olympic Airways («OA») e l'Aegean Cronus («AC»).
- (15) Nella notifica, le autorità greche hanno indicato che le somme pagate a tali compagnie ammontano rispettivamente a 4 827 586 EUR per l'OA ed a 140 572 EUR per l'AC, per l'importo totale, notificato il 24 settembre 2002, di 4 968 158 EUR. Tali importi sono stati prelevati, secondo la legge greca adottata in materia, sui fondi «TASS» e «TAEA» destinati allo sviluppo e all'ammodernamento degli aeroporti.

- (16) Le autorità greche hanno segnalato che le compagnie avevano ricevuto una copia della lettera della Commissione del 14 novembre 2001, che ha costituito la base per la domanda d'indennizzo.

- (17) La Grecia ha definito come indennizzabili le perdite subite dai trasportatori aerei in nesso diretto con gli eventi: esse comprendono le perdite di entrate per il trasporto di passeggeri, le perdite di entrate per il trasporto di merci, le perdite dovute alla distruzione delle spedizioni di prodotti che non hanno raggiunto la loro destinazione, i costi causati dalle deviazioni d'itinerario e dal tempo durante il quale gli aeromobili sono rimasti in un altro aeroporto in seguito alla chiusura dello spazio aereo, i costi di pernottamento dei passeggeri o degli equipaggi.
- (18) Ai termini della notifica, le perdite indennizzabili non erano limitate agli itinerari direttamente interessati dalla decisione presa da alcuni Stati di chiudere una parte dello spazio aereo in seguito agli eventi in questione, ma riguardavano in effetti l'intera rete degli operatori: la compensazione è stata versata per le perdite totali subite sull'intera rete.

- (19) La Grecia ha trasmesso alla Commissione informazioni più o meno particolareggiate su ciascun beneficiario.

Olympic Airways

- (20) Nella notifica la Grecia ha segnalato alla Commissione che la compensazione totale era inferiore a 4/365 del fatturato dell'impresa e riguardava non soltanto i voli verso gli Stati Uniti, il Canada e Israele, ma l'intera rete della compagnia.
- (21) La ripartizione dei costi indennizzati, ossia 1 645 milioni di GRD (4 827 586 EUR) era la seguente.

1. Entrate non percepite per la perdita di passeggeri

Tali entrate ammontavano a un importo arrotondato di 1,39 miliardi di GRD (4 079 237 EUR), di cui approssimativamente 1 234 500 000 GRD (3 622 894 EUR) per il periodo dall'11 al 15 settembre 2001. Di tale importo, circa 821 milioni di GRD (2 409 393 EUR) sono stati versati per le perdite subite nello spazio aereo dell'Atlantico settentrionale, mentre il saldo di circa 413 milioni di GRD (1 212 203 EUR) corrisponde alle perdite subite nella rimanente rete della compagnia, ossia essenzialmente la rete interna ed europea ma anche il Medio Oriente, l'Africa, l'Australia e l'Asia.

Inoltre, un importo di circa 150 milioni di GRD (440 206 EUR) corrisponde alle perdite subite il 16 settembre 2001 sulla rete dell'Atlantico settentrionale.

⁽³⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 1.

È stato precisato che l'ammontare della compensazione è stato calcolato comparando il traffico operato dalla compagnia durante il periodo indicato con quello operato dalla medesima compagnia nei giorni corrispondenti della settimana precedente, applicando un coefficiente correttore basato sulla variazione constatata nel corso del corrispondente periodo dell'anno 2000. La perdita è stata calcolata in base al prezzo medio per tale periodo per ciascuna categoria di destinazione.

2. Altre perdite di entrate e costi sostenuti

Si tratta soprattutto dei seguenti elementi:

- a) perdite di entrate relative al trasporto di merci: 95 milioni di GRD (278 797 EUR),
- b) costi relativi alla distruzione di prodotti: 6 milioni di GRD (17 608 EUR),
- c) costi vari dovuti a controlli supplementari di sicurezza: in totale 19 milioni di GRD (55 759 EUR),
- d) costi dovuti all'annullamento di voli in corso, alla deviazione d'itinerario e allo stazionamento di aeromobili all'estero: 17 384 737 GRD (51 019 EUR),
- e) costi straordinari di voli di trasferimento o «ferry flights» ⁽⁴⁾: 163 milioni di GRD (478 357 EUR),
- f) costi di pernottamento o per ore di lavoro straordinario: 50 milioni di GRD (146 735 EUR).

3. Detrazioni effettuate

Riguardano il carburante economizzato, per l'importo di 95 milioni di GRD (278 797 EUR).

Aegean Cronus

- (22) La Grecia ha indicato alla Commissione che la compensazione totale è stata stabilita su basi comparabili ma era molto inferiore, dato che la compagnia non effettuava voli transatlantici. Tale compensazione è ammontata a 47,9 milioni di GRD (140 572 EUR).
- (23) La Commissione ha deciso di avviare il procedimento formale di esame in quanto dubitava della conformità di tale regime di aiuti con il trattato, non solo a causa

del superamento del periodo previsto al punto 35 della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 10 ottobre 2001, «Ripercussioni degli attentati negli Stati Uniti sull'industria dei trasporti aerei» ⁽⁵⁾ (la «comunicazione del 10 ottobre 2001»), ma anche e soprattutto a causa dell'assenza di eventi straordinari e in considerazione del cambiamento di natura delle perdite indennizzabili sostenute dopo il 14 settembre 2001.

3. OSSERVAZIONI DEGLI INTERESSATI

- (24) Nessun terzo interessato ha trasmesso osservazioni alla Commissione entro il termine di un mese.

4. OSSERVAZIONI DELLA GRECIA

- (25) Le autorità greche non hanno trasmesso alla Commissione osservazioni supplementari entro il termine di un mese previsto nella comunicazione riguardante l'avvio del procedimento. La loro lettera del 23 luglio 2003, protocollata dalla Commissione il 28 luglio con il riferimento TREN (2003) A/26329, comprendeva una risposta alla decisione del 27 maggio 2003, ma il suo contenuto riguardava soltanto la soppressione di dati riservati, ai fini della pubblicazione. Tuttavia, dopo che la Commissione ha redatto un primo progetto di decisione, la Grecia ha infine fatto pervenire un'osservazione il 3 dicembre 2003. Un altro contributo era annunciato nella stessa lettera ma, sebbene la Commissione abbia chiesto di nuovo alla Grecia, il 15 marzo 2004, di completare le sue osservazioni, questa non ha mai inviato le osservazioni supplementari annunciate.
- (26) Nella lettera del 3 dicembre 2003 le autorità greche hanno indicato nei particolari, e in termini diversi rispetto alla notifica, una parte degli importi notificati per l'OA, indicando tra l'altro quelli riguardanti il periodo dall'11 al 14 settembre 2001 incluso e quelli riguardanti il periodo successivo al 14 settembre, ma non hanno precisato nei particolari l'importo notificato per l'AC.

1. Danni subiti dall'OA nel periodo dall'11 al 14 settembre 2001 incluso

- (27) La Grecia ha dichiarato che l'OA ha subito perdite dall'11 al 14 settembre 2001 a causa della chiusura dello spazio aereo degli Stati Uniti, del Canada e d'Israele. Sono stati infatti annullati 6 voli transatlantici e un volo per Israele, tutti andata e ritorno. In base ai passeggeri confermati su tali voli e all'entrata media per passeggero, la Grecia ha indicato che l'OA aveva subito un danno di 65 465 milioni di GRD (circa 1 921 203 EUR), che è stato ritenuto ammissibile alla compensazione.

⁽⁴⁾ In inglese nella notifica.

⁽⁵⁾ COM(2001) 574 def.

- (28) Le autorità greche menzionavano anche altri due costi sostenuti dall'OA in questo periodo: il primo riguardante il prolungato stazionamento di un aeromobile in Canada per tutto il periodo in questione, per il costo di 12 967 457 GRD (circa 38 056 EUR); il secondo riguardante il ritorno di un volo in partenza da Atene l'11 settembre a destinazione degli Stati Uniti, che ha causato costi supplementari di 1 165 600 GRD (3 421 EUR).

- (29) In totale, i costi indicati dalla Grecia per l'OA per il periodo dall'11 al 14 settembre 2001 ammontano dunque a 668 783 057 GRD, ossia a circa 1 962 680 EUR.

2. Danni subiti dall'OA dopo il 14 settembre 2001

- (30) La Grecia ha indicato che l'OA ha sostenuto costi dopo il 14 settembre 2001 per tre voli transatlantici di andata e ritorno, uno per gli Stati Uniti e due per il Canada, il 15 e 16 settembre. In base al numero di passeggeri confermati su tali voli e all'entrata media per passeggero, la Grecia sosteneva che l'OA aveva subito un danno di 333 milioni di GRD, ammissibile alla compensazione. Per tale importo la Grecia ha dichiarato un controvalore di 1 270 726 EUR, ma è da notare che probabilmente si tratta di un errore di calcolo, perché applicando il tasso d'ingresso della dracma nella zona euro, 1 EUR = 340,75 GRD, si ottiene in realtà un importo di circa 977 257 EUR.

- (31) Il volo per New York del 15 settembre 2001 era stato annullato in mancanza di slot: anche se l'aeroporto JFK di New York è stato riaperto il 14 settembre alle 23, ora di Atene, la forte domanda di slot non ha consentito all'OA di ottenerne uno. La Grecia ha indicato di aver chiesto all'OA la conferma di tale situazione, da trasmettere alla Commissione. Non vi sono state altre lettere e quindi tale conferma non è pervenuta.

- (32) I voli per il Canada del 15 e 16 settembre erano stati annullati a causa del ritorno in ritardo dell'aereo, bloccato in tale Stato. La Grecia precisa che l'OA non aveva altri aeromobili a lungo raggio disponibili per il 15 settembre, a causa di altri voli pianificati. Per il volo del 16 settembre, il ritorno in ritardo dell'aereo suddetto non ha permesso di procedere alle verifiche tecniche e di ottenere gli slot di atterraggio per il nuovo volo per il Canada, il che ha indotto l'OA ad annullare il volo.

- (33) Il secondo tipo di costi sostenuti dall'OA, dichiarati dalla Grecia, riguarda i «ferry flights» effettuati dall'OA: si tratta di tre voli, uno per gli Stati Uniti il 18 settembre 2001 e altri due per il Canada il 20 e 26 settembre 2001, che secondo le autorità greche sono stati effettuati in seguito

alle pressioni esercitate dai governi degli Stati Uniti e del Canada sull'OA perché rimpatriasse alcuni passeggeri da Atene in Nord America. I passeggeri in questione avevano pagato il biglietto normale ma gli aerei sono tornati vuoti ad Atene. Il costo totale dei voli di ritorno, calcolato sulla base delle «block hours», ossia del tempo di volo degli aerei, è stato dichiarato di 166 051 680 GRD, ossia circa 487 312 EUR.

- (34) In totale, i costi dichiarati dalla Grecia per l'OA per il periodo successivo al 14 settembre 2001 ammontano quindi a 499 051 680 GRD, ossia a circa 1 464 569 EUR. Tutte le precisazioni apportate dalla Grecia nella sua lettera del 3 dicembre 2003 hanno quindi lo scopo di giustificare la compensazione di 1 167 834 737 GRD (circa 3 427 249 EUR), riguardante tutti i periodi suddetti.

5. VALUTAZIONE DELL'AUTO

Esistenza di un aiuto

- (35) A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

- (36) Le sovvenzioni alle compagnie aeree costituiscono un'erogazione di risorse statali a loro favore e costituiscono dunque per esse un sicuro vantaggio economico.

- (37) La misura in oggetto, che riguarda il trasporto aereo, è selettiva per natura. Inoltre, sono state esplicitamente indicate le compagnie aeree beneficiarie degli aiuti del regime.

- (38) Nel mercato aereo, che è liberalizzato dal 1° gennaio 1993, data di entrata in vigore del regolamento (CEE) n. 2407/92, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sull'accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie⁽⁶⁾, e del regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci⁽⁷⁾, le compagnie aeree di uno Stato membro si trovano in situazione di concorrenza con altre compagnie di altri Stati membri. In particolare, le compagnie aeree ammissibili all'aiuto notificato operano attivamente sul mercato dell'UE. Le sovvenzioni previste a loro favore, e il vantaggio che ne traggono, incidono sugli scambi tra gli Stati e sono atte a falsare la concorrenza.

⁽⁶⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8.

⁽⁷⁾ GU L 240 del 24.8.1992, pag. 15.

- (39) Tali misure, che costituiscono un aiuto di Stato, sono compatibili con il trattato soltanto se rientrano in una delle deroghe previste.

Base giuridica per la valutazione dell'aiuto

- (40) Le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 2, lettere a) e c), del trattato non sono applicabili perché nel caso in esame non si tratta di un aiuto a carattere sociale concesso a singoli consumatori né di un aiuto concesso a determinate regioni della Repubblica federale di Germania.
- (41) Non trattandosi neppure di un aiuto destinato a favorire lo sviluppo di alcune regioni né di un aiuto inteso ad agevolare lo sviluppo economico di regioni dove il tenore di vita sia anormalmente basso oppure dove si registri una grave forma di disoccupazione, né infine di un aiuto volto ad agevolare lo sviluppo di alcune attività o di alcune regioni economiche, non si applicano le deroghe previste all'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c).
- (42) Infine non sono applicabili nel caso in esame neppure le disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d), relative agli aiuti intesi a promuovere l'attuazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a una grave perturbazione dell'economia di uno Stato membro, e agli aiuti volti a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio.
- (43) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Nella comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione ritiene che gli eventi dell'11 settembre 2001 possono esser considerati eventi straordinari ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.
- (44) Al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione spiega le condizioni che essa reputa necessarie per ritenere che le compensazioni relative a questi avvenimenti rispettino le condizioni di cui all'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato:

«La Commissione ritiene che i costi direttamente legati alla chiusura dello spazio aereo americano dall'11 al 14 settembre 2001, possano essere considerati una conseguenza diretta degli eventi dell'11 settembre 2001 e possano quindi essere compensati dagli Stati membri, conformemente alle disposizioni dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato e nel rispetto delle seguenti condizioni:

- la compensazione va versata in modo non discriminatorio a tutte le compagnie aeree di uno stesso Stato membro;
- essa riguarda esclusivamente i costi generati fra l'11 e il 14 settembre 2001 a seguito dell'interruzione del traffico aereo decisa dalle autorità americane;

— l'importo della compensazione è calcolato in modo preciso e oggettivo, paragonando il traffico registrato da ogni compagnia aerea nel corso dei quattro giorni in causa a quello della stessa compagnia nel corso della settimana precedente, con l'applicazione di un coefficiente correttore che tenga conto dell'evoluzione tendenziale registrata nel corrispondente periodo dell'anno 2000; l'importo massimo della compensazione, che tiene conto sia dei costi sostenuti che di quelli evitati, è pari alle perdite debitamente constatate durante i quattro giorni; essa non può in ogni caso superare i quattro trecentosessantacinquesimi (4/365) del fatturato della società.»

Compatibilità ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato

- (45) La Commissione rileva che, sebbene soltanto tre compagnie aeree abbiano chiesto formalmente una compensazione per i costi sostenuti, tutti i vettori aerei titolari di una licenza di trasporto pubblico rilasciata dallo Stato membro in questione erano ammissibili a tale dispositivo. L'esclusione di uno di essi, l'Axon Airlines, per il motivo che questa compagnia non era più operativa al momento dell'invio delle lettere di notifica del regime alle compagnie e, a maggior ragione, al momento in cui l'aiuto è stato versato, non è di natura tale da rendere discriminatorio il regime. La misura in oggetto è quindi chiaramente progettata in forma non discriminatoria. La Commissione osserva tuttavia che, nella sua risposta, la Grecia si è limitata a indicare elementi sui costi sostenuti e sulle compensazioni ricevute dall'OA, senza fornire nessuna indicazione riguardo all'AC.

Olympic Airways

- (46) Le compensazioni suddette riguardano ampiamente il periodo dall'11 al 14 settembre indicato dalla Commissione nella comunicazione del 10 ottobre 2001 e preso in considerazione nelle sue precedenti decisioni in materia⁽⁸⁾. Tuttavia, tali compensazioni riguardano anche la giornata del 15 settembre e alcuni giorni successivi.

Periodo dall'11 al 14 settembre 2001

- (47) Nella comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione ha autorizzato la compensazione per le conseguenze dirette della chiusura dello spazio aereo deciso dalle autorità americane. Le modalità pratiche per l'applicazione della comunicazione della Commissione sono state precisate mediante lettera dei servizi della Commissione agli Stati membri, del 14 novembre 2001, riguardante in particolare il nesso diretto da accertare tra l'interruzione di tutto il traffico aereo sul territorio americano e le conseguenti perturbazioni nei cieli europei. In tale contesto la misura in oggetto, quale è descritta dalle autorità greche nella risposta all'avvio del procedimento, prevede una compensazione limitata alle linee o alle reti sulle quali aveva inciso la chiusura dello spazio aereo,

⁽⁸⁾ Vedere le note 9 e 10.

quale lo spazio aereo nordamericano, degli Stati Uniti e del Canada, e quello israeliano. Tale principio è stato applicato concretamente dalla Commissione in precedenti decisioni ⁽⁹⁾ adottate nel medesimo contesto.

(48) Per il periodo dall'11 al 14 settembre 2001 e per le perdite, direttamente correlate alla chiusura dello spazio aereo, subite in questo periodo, la misura rispetta quindi i limiti stabiliti in tal senso dalla Commissione e in particolare il nesso diretto che deve esservi tra costi indennizzabili e chiusura dello spazio aereo.

(49) Il metodo per il calcolo delle perdite di esercizio che possono costituire oggetto di una compensazione si ispira a quello stabilito dalla Commissione nella sua comunicazione e descritto particolareggiatamente dai servizi della Commissione nella lettera del 14 novembre 2001 agli Stati membri. La perdita di entrate subita nei quattro giorni in oggetto è stata infatti determinata in funzione del numero di passeggeri che avevano prenotato i voli annullati. Per quanto riguarda il valore unitario per passeggero della perdita subita, le autorità greche hanno precisato nella loro risposta che tale valore corrispondeva alla perdita effettiva subita dall'OA, ossia a un danno di 65 465 milioni di GRD, pari a circa 1 921 203 EUR.

Rientrano nel medesimo contesto i costi supplementari indennizzabili, pari a 12 967 457 GRD (circa 38 056 EUR), derivanti dal prolungato stazionamento di un aereo in Canada durante il periodo in questione e le spese sostenute per il ritorno ad Atene di un volo dell'11 settembre inizialmente a destinazione degli Stati Uniti, per un costo supplementare di 1 165 600 GRD (3 421 EUR).

Infine, il tetto massimo di 4/365 del fatturato applicato dallo Stato membro corrisponde a quello stabilito dalla Commissione.

La Commissione ritiene quindi che tale calcolo rispetti l'importo massimo, pari alla perdita netta di entrate constatata durante i 4 giorni, da essa stabilito nella sua comunicazione.

(50) Di conseguenza, la Commissione conclude che le misure dell'importo di 668 783 057 GRD, ossia circa 1 962 680 EUR, decise dalla Grecia a favore dell'OA per la chiusura dello spazio aereo dall'11 al 14 settembre 2001, rispettano le regole stabilite nella comunicazione del

10 ottobre 2001 e sono quindi da considerarsi compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

Periodo successivo al 14 settembre 2001

(51) Al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione ha già riconosciuto il carattere di «evento straordinario» della chiusura dello spazio aereo degli Stati Uniti dall'11 al 14 settembre 2001 e la compatibilità con il trattato delle compensazioni delle perdite conseguenti alla chiusura, ma non ha accettato di considerare come tali gli altri danni aventi un nesso indiretto con la suddetta chiusura, in particolare le perdite subite dalle compagnie aeree *dopo la riapertura* dello spazio aereo il 15 settembre.

(52) Nella comunicazione del 10 ottobre 2001 la Commissione ha spiegato che le perdite indennizzabili dovevano riguardare «i costi generati ... a seguito dell'interruzione del traffico aereo decisa ...».

(53) La Commissione constata tuttavia che dopo il 14 settembre la situazione era caratterizzata non più da un'interruzione del traffico, ma da una gestione più costrittiva delle linee aeree da parte delle compagnie in questione.

(54) È il caso delle misure notificate dalla Grecia a favore dell'OA, che riguardano principalmente tre voli transatlantici di andata e ritorno, uno per gli Stati Uniti e due per il Canada, non operati il 15 e il 16 settembre, con un danno per l'OA dell'importo dichiarato di 333 milioni di GRD, ossia circa 977 257 EUR.

(55) Infatti, per quanto riguarda anzitutto la mancanza di slot a New York, la Grecia ha confermato che l'aeroporto JFK era stato effettivamente riaperto il 14 settembre alle 23, ora di Atene, e che solo la forte domanda di slot non ha permesso all'OA di ottenerne uno. La Commissione non ha ricevuto altre informazioni sui motivi di tale non ottenimento, quando invece altre compagnie avevano ottenuto uno slot. In ogni caso non sussisteva più l'impossibilità generalizzata di volare verso gli Stati Uniti.

(56) Inoltre, l'annullamento dei voli per il Canada del 15 e 16 settembre deriva dalle scelte compiute dall'OA, perché la compagnia non aveva a disposizione altri aeromobili a lungo raggio e ha preferito effettuare altri voli pianificati oppure perché non ha potuto procedere in tempo a interventi in termini di verifiche tecniche e di acquisizione di slot d'atterraggio, il che ha indotto l'OA ad annullare il volo.

⁽⁹⁾ Vedere le decisioni analoghe relative alla Francia (N 806/2001) del 30 gennaio 2002, al Regno Unito (N 854/2001) del 12 marzo 2002 e alla Germania (N 269/2002) del 2 luglio 2002, consultabili sul sito Internet http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/transports.htm

(57) Per quanto riguarda poi i «ferry flights» effettuati dall'OA a destinazione degli Stati Uniti il 18 settembre 2001 e a destinazione del Canada il 20 e 26 settembre 2001, per un costo di 166 051 680 GRD, ossia circa 487 312 EUR, le stesse autorità greche hanno dichiarato che tali voli sono stati effettuati in seguito alle pressioni esercitate dai governi degli Stati Uniti e del Canada sull'OA perché rimpatriasse alcuni passeggeri da Atene in America del Nord. Si tratta dunque di una decisione dell'OA, riguardante voli effettuati molto dopo il periodo di chiusura dello spazio aereo. Tale iniziativa esclude d'ufficio ogni finanziamento da parte di uno Stato membro. Se, nella fattispecie, tali voli sono stati effettivamente commissionati da paesi terzi, spetta all'OA, se se ne ritiene in grado, di ottenerne il rimborso da parte di tali Stati.

(58) Secondo la linea costantemente seguita in altre decisioni ⁽¹⁰⁾, la Commissione non può accettare che le conseguenze indirette degli attentati dell'11 settembre, quali le difficoltà per la gestione delle linee aeree dal 15 settembre, vengano poste sullo stesso piano delle loro conseguenze dirette, ossia la chiusura completa di alcune parti dello spazio aereo fino al 14 settembre e dunque l'impossibilità di operare le linee aeree in tale spazio. Le conseguenze indirette degli attentati si sono fatte sentire più o meno a lungo in numerosi settori dell'economia mondiale ma, come per ogni altra crisi economica o politica, per quanto possano essere penalizzanti tali difficoltà non possono assumere il carattere di eventi straordinari e consentire quindi l'applicazione dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), del trattato.

(59) La Commissione conclude dunque che il regime in oggetto non è conforme con il trattato per la sua parte riguardante le date successive al 14 settembre 2001, in particolare per i costi di 499 051 680 GRD (circa 1 464 569 EUR), dichiarati dalla Grecia riguardo all'OA per il periodo successivo al 14 settembre 2001, in considerazione non solo del superamento del periodo previsto al punto 35 della comunicazione del 10 ottobre 2001 ma anche e soprattutto dell'assenza di eventi straordinari e del cambiamento di natura delle perdite indennizzabili derivanti da tale estensione della durata. Questi aiuti al funzionamento non possono essere autorizzati neanche in base ad altre disposizioni del trattato. Gli aiuti corrispondenti al periodo successivo al 14 settembre 2001 sono quindi incompatibili con il trattato. A tale riguardo, la Commissione rileva che l'importo totale precisato dalla Grecia nella sua risposta del 3 dicembre 2003 è diverso, inferiore, a quello inizialmente notificato e che probabilmente è stato versato. La Commissione ribadisce quindi che ogni aiuto concesso all'OA al di sopra del

suddetto importo di 668 783 057 GRD, ossia circa 1 962 680 EUR, è incompatibile con il trattato e deve essere recuperato.

(60) Per quanto riguarda le conclusioni del Consiglio Trasporti del 16 ottobre 2001, citate dalla Grecia a sostegno della sua notifica, la Commissione osserva che esse hanno valore soltanto d'indicazione politica e non sono giuridicamente vincolanti nell'esame della compatibilità degli aiuti con il trattato. Inoltre, sebbene al punto 7 di tali conclusioni il Consiglio chieda alla Commissione di esaminare caso per caso in base a criteri oggettivi, per il periodo successivo al 14 settembre, l'eventuale compensazione da accordare per controbilanciare le restrizioni imposte alle compagnie aeree europee dallo Stato di destinazione, il Consiglio Trasporti indica pure che nessun aiuto o compensazione deve portare a distorsioni della concorrenza tra gli operatori. Nella valutazione della parità di trattamento tra operatori sulla quale la Commissione deve vigilare, essa fa quindi osservare che per gli operatori aerei degli altri Stati membri non è stata accettata nessun'altra proposta riguardante i giorni successivi al 14 settembre.

Aegean Cronus

(61) Per quanto riguarda l'AC, la Commissione rileva che la Grecia non ha mai cercato di fornire il minimo elemento a giustificazione del versamento. Nonostante le sue richieste, la Commissione non dispone dunque di elementi che le consentano di comprovare la compatibilità dell'aiuto con il trattato. Inoltre, essa osserva che nella notifica le autorità greche hanno precisato che la compagnia non effettuava voli transatlantici. La Commissione ritiene quindi poco probabile poter stabilire nel caso dell'AC il suddetto nesso diretto che secondo la comunicazione del 10 ottobre 2001 dovrebbe esservi tra costi indennizzabili e chiusura dello spazio aereo. La Commissione è quindi indotta a ritenere tale aiuto incompatibile con il trattato e a chiederne il rimborso.

6. CONCLUSIONI

(62) In base a quanto precede, la Commissione constata che la Grecia ha dato esecuzione all'aiuto in oggetto illegalmente, in violazione dell'articolo 88, paragrafo 3, e conclude che la misura è parzialmente incompatibile con il trattato, in particolare con l'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), così come interpretato nella comunicazione del 10 ottobre 2001,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto di Stato cui la Grecia ha dato esecuzione a favore dell'Olympic Airways per le perdite che tale compagnia aerea ha subito a causa della chiusura parziale dello spazio aereo conseguente agli attentati dell'11 settembre 2001 è compatibile col mercato comune per quanto riguarda le compensazioni versate per i giorni dall'11 al 14 settembre 2001, per l'importo massimo di 668 783 057 GRD, ossia circa 1 962 680 EUR.

⁽¹⁰⁾ Vedere la decisione negativa 2003/196/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2002, riguardante il sistema di aiuti di Stato C 42/02 (ex N 286/02) che la Francia prevedeva di mettere in esecuzione a favore delle compagnie aeree francesi, volto a estendere oltre il 14 settembre 2001 le compensazioni di costi autorizzate inizialmente dalla decisione N 806/2001 (GU L 77 del 24.3.2003, pag. 61). Vedere inoltre la decisione parzialmente negativa 2003/637/CE, del 30 aprile 2003, riguardante il regime di aiuti C 65/02 (ex N 262/02) dell'Austria a favore delle compagnie aeree austriache (GU L 222 del 5.9.2003, pag. 33).

Articolo 2

L'aiuto di Stato cui la Grecia ha dato esecuzione a favore dell'Olympic Airways per le perdite che tale compagnia aerea ha subito a causa della chiusura parziale dello spazio aereo conseguente agli attentati dell'11 settembre 2001 è incompatibile col mercato comune per quanto riguarda le compensazioni versate per il periodo successivo al 14 settembre 2001. Secondo la notifica della Grecia, tale importo ammonta a 976 216 943 GRD, ossia a circa 2 864 907 EUR.

Articolo 3

L'aiuto di Stato cui la Grecia ha dato esecuzione a favore dell'Aegean Cronus per le perdite che tale compagnia aerea ha subito a causa della chiusura parziale dello spazio aereo conseguente agli attentati dell'11 settembre 2001 è incompatibile col mercato comune. Secondo la notifica della Grecia, tale importo ammonta a 47,9 milioni di GRD, ossia a circa 140 572 EUR.

Articolo 4

1. La Grecia adotterà tutte le misure necessarie per recuperare presso i beneficiari gli aiuti di cui agli articoli 2 e 3 già illegalmente messi a loro disposizione.
2. Il recupero verrà effettuato senza indugi secondo le procedure del diritto nazionale, purché queste consentano l'esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione. Gli aiuti

da recuperare includono gli interessi, decorrenti dalla data alla quale gli aiuti sono stati messi a disposizione della (delle) beneficiaria(-e) fino alla data del recupero. Gli interessi vanno calcolati secondo la modalità composita, in base al tasso di riferimento utilizzato per il calcolo dell'equivalente sovvenzione nell'ambito degli aiuti a finalità regionale.

Articolo 5

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Grecia informerà la Commissione delle misure adottate per conformarsi.

Articolo 6

Destinataria della presente decisione è la Repubblica ellenica.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2006.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

2010/767/UE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2010, recante modifica della decisione C(2007) 2286 sull'adozione delle regole CER per la presentazione di proposte e relative procedure di valutazione, selezione e aggiudicazione riguardanti le azioni indirette nell'ambito del programma specifico «Idee» del settimo programma quadro (2007-2013) ⁽¹⁾** 51

IV *Atti adottati prima del 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato CE, del trattato UE e del trattato Euratom*

2010/768/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 26 aprile 2006, riguardante il regime di aiuti di Stato C 39/03 (ex NN 119/02) cui la Grecia ha dato esecuzione a favore di vettori aerei in seguito ai danni da essi subiti dall'11 al 14 settembre 2001 [notificata con il numero C(2006) 1580] ⁽¹⁾** 71



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2010 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Il formato CD-ROM sarà sostituito dal formato DVD nel 2010.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>



Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea
2985 Lussemburgo
LUSSEMBURGO

IT